

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2037 del 09/12/2025

Seduta Num. 52

Questo martedì 09 **del mese di** Dicembre
dell' anno 2025 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Colla Vincenzo	Vicepresidente
3) Allegni Gessica	Assessore
4) Baruffi Davide	Assessore
5) Conti Isabella	Assessore
6) Fabi Massimo	Assessore
7) Frisoni Roberta	Assessore
8) Mazzoni Elena	Assessore
9) Paglia Giovanni	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Colla Vincenzo

Proposta: GPG/2025/2171 del 02/12/2025

Struttura proponente: SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE E ASSESSORE A SVILUPPO ECONOMICO E GREEN
ECONOMY, ENERGIA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ E
RICERCA

Oggetto: PR FESR 2021-2027. ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-
ROMAGNA ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE
IMPRESE. BANDO 2025 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6, L.R. N. 14/2014 E
L.R. N. 2/2023

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Paolo Galloni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, ed in particolare l'art. 25 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo";
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento (UE) 795/2024 del Parlamento Europeo e del consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 1058/2021, (UE) 1056/2021, (UE) 1057/2021, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 1060/2021, (UE) 523/2021, (UE) 695/2021, (UE) 697/2021 e (UE) 241/2021;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final del 19/10/2022 che riporta aggiornamenti circa la Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2024) 7208 final che approva la modifica della decisione di esecuzione c(2022) 5379 che approva il "Programma Regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Emilia-Romagna;

Richiamate:

- la propria deliberazione n.1429 del 15/09/2021, recante "Approvazione documento preliminare strategico del por FESR Emilia-Romagna 2021-2027, redatto a supporto dell'elaborazione del "rapporto preliminare" di cui all'art. 13 d. lgs. n. 152/2006 ai fini dell'avvio della procedura per la valutazione ambientale strategica (VAS)";
- la propria deliberazione n. 1895 del 15/11/2021, recante "Adozione del programma regionale FESR dell'Emilia-Romagna 2021- 2027 in attuazione del Reg.(Ce) n. 2021/1060 e del rapporto ambientale di Vas. Proposta di approvazione all'assemblea legislativa";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 68 del 2 febbraio 2022 recante "Adozione del Programma Regionale FESR dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in attuazione del REG.(CE) n. 2021/1060 e del rapporto ambientale di VAS. (Delibera della Giunta regionale n. 1895 del 15 novembre 2021)";

- la propria deliberazione n.1604 del 08 luglio 2024 avente ad oggetto "Adesione del PR Fesr Emilia-Romagna 2021-2027 alla piattaforma STEP: modifiche ed integrazioni al Programma", che prevede di aderire alla Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) attraverso la revisione del Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027;

- la propria deliberazione n. 1286 del 27 luglio 2022, con la quale si è preso atto della sopra richiamata decisione di esecuzione della Commissione Europea ed è stato istituito il Comitato di sorveglianza del Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027;

Visti altresì i seguenti documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali:

- l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015 che ha definito un piano di azione globale per le persone, il Pianeta e la prosperità e ha individuato, per i prossimi 15 anni, un elenco di 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) e di 169 Target che li sostanziano e in particolare il raggiungimento del goals 8 "Lavoro dignitoso e crescita economica", 9 "Imprese, innovazione e infrastrutture", 12 "Consumo e produzione responsabili" e 13 "Lotta contro il cambiamento climatico";

- la "Strategia regionale sviluppo sostenibile Agenda 2030" approvata con la propria deliberazione n. 1840 del 08 novembre 2021;

- il "Patto per il lavoro e per il Clima", approvato con propria deliberazione n. 1899 del 14 dicembre 2020

- l'"ADER - Agenda digitale dell'Emilia-Romagna 2020-2025: Data Valley Bene Comune ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11 del 2004" (Delibera della Giunta regionale n. 1963 del 21 dicembre 2020) approvata con la Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 38 del 23/02/2021;

- il "Documento Strategico regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027)" proposto dalla Giunta con la Deliberazione n. 586 del 20 aprile 2021 e approvato dall'Assemblea legislativa con la Deliberazione n.44 del 30 giugno 2021;

- la Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027 della Regione Emilia- Romagna" proposta dalla Giunta con la Deliberazione n. 680 del 10 maggio 2021 e approvata dall'Assemblea legislativa con la Deliberazione n. 45 del 30 giugno 2021;

Premesso inoltre che:

- tra gli obiettivi strategici individuati nel Regolamento UE n. 1060/2021 sono ricompresi i seguenti:

- "un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della

connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)";

- "un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile";

- in conformità dei suddetti obiettivi strategici il FESR, secondo quanto dispone il Regolamento UE n. 1058/2021, sostiene, i seguenti obiettivi specifici:

- sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate;

- sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità;

- promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas effetto serra;

- promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

- che il sopra richiamato Programma regionale FESR 2021/2027 nella versione approvata dall'Assemblea legislativa:

- si inserisce nelle priorità tracciate dall'Accordo di Partenariato, e intende agire in piena sinergia e complementarità con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- vuole rispondere, in un'ottica di integrazione e complementarità con i programmi nazionali, comunitari e regionali, tra le altre sfide, a quelle relative al rilancio della competitività del sistema produttivo e la buona occupazione e al sostegno della trasformazione innovativa, intelligente e sostenibile del sistema regionale, con lo scopo di migliorare la capacità di R&I e colmare il divario con le regioni europee più innovative, contribuendo allo sviluppo dello Spazio Europeo della Ricerca;

- prevede all'interno della Priorità 1, l'Azione 1.1.1 recante "Sostegno ai processi di innovazione sociale finalizzati a soddisfare nuovi bisogni e rafforzare territori e coesione sociale" e l'Azione 1.3.1 recante "Sostegno ai progetti di innovazione delle imprese, delle filiere e delle attività professionali, incentivandone il rafforzamento e la crescita";

- prevede all'interno della Priorità 2, l'Azione 2.2.2 "Supporto all'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese;

Richiamati i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del PR FESR 2021/2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FESR Emilia - Romagna 2021/2027, in particolare quelli relativi alle Azioni 1.1.1, 1.3.1 e 2.2.2;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 1868/2023 Disposizioni della Direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro e imprese per l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'art. 5 (commi 6 e 7) del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, ed in particolare quanto stabilito al punto 3., lett. a) del dispositivo in materia di comunicazione del codice CUP;

Visti:

- la Legge regionale 16 luglio 2014, n. 14 "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna" e s.m.i., ed in particolare, l'art. 6 della parte II "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";

Considerato che la citata Legge regionale n. 14/2014 ha la finalità di accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico dell'Emilia-Romagna e di raggiungere elevati livelli di sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

Dato atto che:

- gli Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese, previsti dal citato art. 6, della Legge regionale 16 luglio 2014, n. 14 devono essere approvati dalla Giunta regionale e prevedono il sostegno regionale ad un insieme di progetti rientranti negli ambiti di realizzazione di interventi:

- di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale coerenti con la Azione 1.1.1 "Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese" del Programma Regionale FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 5379 del 22 luglio 2022;

- finalizzati alla creazione di un'infrastruttura di prova e di sperimentazione;

- di investimento nella tutela dell'ambiente finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili coerenti con la Azione 2.2.2. "Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese" del Programma Regionale FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 5379 del 22 luglio 2022;

- Interventi di investimento produttivo delle PMI sul territorio regionale e delle grandi imprese solo nelle aree dell'Emilia-Romagna individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale adottata con decisione SA.101134 (2021/N) - Italia del 18 marzo 2022 coerenti l'Azione 1.3.1 recante "Sostegno ai progetti di innovazione delle imprese, delle filiere e delle attività professionali, incentivandone il rafforzamento e la crescita";

- agli Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese si accede tramite le procedure selettive stabilite in apposito bando;

- gli aiuti regionali saranno definiti entro i limiti stabiliti dalla disciplina Europea sugli aiuti di Stato sopra richiamata;

Ritenuto di dare attuazione a quanto disposto dal citato art. 6 della L. R. n. 14/2014 attraverso l'approvazione del Bando denominato Attrazione degli investimenti in Emilia-Romagna Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese Bando 2025 in attuazione dell'art. 6 L.R. 14/2014 - PR FESR 2021-2027 Az. 1.1.1, 2.2.2, 1.3.1 riportato all'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione di Giunta, il quale Bando:

- riporta, tra gli altri, lo schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese alla cui sottoscrizione avranno accesso le imprese ritenute ammissibili al finanziamento dei programmi di investimento presentati;

- stabilisce che, in ragione delle finalità degli interventi che si intendono promuovere in attuazione del citato art. 6 della L.R. 14/2014 e degli strumenti programmatici di cui si è dotata la Regione Emilia-Romagna, in primo luogo il Patto per il Lavoro e per il Clima e la Strategia di specializzazione intelligente 2021- 2027, le agevolazioni ivi previste siano destinate a programmi che siano coerenti con il principio "non arrecare un danno significativo" (c.d. principio DNSH), secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, ai sei obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020, come specificato al paragrafo 1.4 del bando medesimo;

Tenuto conto che:

- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 al considerando 42 prevede che "per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi";

- l'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) rappresenta un'opportunità offerta dalla Commissione europea per semplificare i processi amministrativi, ridurre gli oneri burocratici tanto per l'Autorità di gestione quanto per i beneficiari dei finanziamenti e orientare gli interventi al raggiungimento dei risultati;

- l'art. 53 "Forme di sovvenzioni" del citato Regolamento prevede che fra le possibili forme di sovvenzioni vi siano i costi unitari, le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso forfettario;

- l'art. 4 del DPR 10 marzo 2025, n. 66 prevede che nei programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/1060, possono essere definiti anche sulla base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi della politica di coesione, anche di precedenti cicli di programmazione, per tipologie analoghe di operazioni;

- i costi di personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo costituiscono una riproposizione di quanto previsto da analoghi bandi già finanziati negli anni precedenti nell'ambito dei Programmi FESR 2014-2020 e 2021-2027 e che tali tipologie di intervento e di costi essendo per loro natura replicabili, possono essere oggetto di standardizzazione;

Valutato che:

- al fine di definire gli importi interessati dalla semplificazione dei costi, ai sensi dell'art. 53 co. 3 lett. c) del Regolamento (UE) 2021/1060 l'Autorità di gestione può adottare un metodo "conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni" e, quindi, anche sulla base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi della politica di coesione, per tipologie analoghe di operazioni;

- il Decreto Interministeriale n. 116 del 24.1.2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, recante "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" approva tabelle di costi standard in materia di spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale;

- le tabelle approvate con il succitato Decreto sono state aggiornate con il Decreto Interministeriale 4 gennaio 2024 recante l'approvazione della nota metodologica di aggiornamento delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, integralmente riportata all'Allegato 2 parte integrante della presente deliberazione;

- tali tabelle e la sottostante metodologia di calcolo e di aggiornamento sono relative a tipologie di spese per personale impiegato in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, conformi alle previsioni dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e analoghe a tipologie di spese previste dagli interventi oggetto del bando che si intende approvare con la presente deliberazione e riportato all'Allegato 1;

Ritenuto di poter adottare, per quanto di pertinenza del bando, le previsioni contenute nella citata Nota metodologica di cui all'Allegato 2 in materia di costi orari del personale delle imprese impiegate nei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, corrispondenti a:

fascia di costo - livello	Costo orario standard
Alto	€ 83,00
Medio	€ 47,00
Basso	€ 30,00

rinviano alle previsioni del bando le modalità di applicazione dei livelli di cui alla tabella ai profili del personale che sarà oggetto di agevolazione nell'ambito degli interventi previsti dal bando medesimo;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire che:

- le risorse destinate per questo bando sono pari ad € 8.000.000,00, verificatane la disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio tale dotazione potrà essere incrementata a discrezione della Giunta qualora dovesse realizzarsi;

- le percentuali di contributo definitive che verranno applicate alla spesa ammissibile saranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale in base al numero di domande pervenute, alla dotazione finanziaria e alle disponibilità di risorse stanziare sul bilancio di previsione 2025/2027. Qualora la Giunta non intervenga con apposito provvedimento, le percentuali di contributo definitive sono quelle indicate nel Bando approvato col presente atto;

Dato atto dell'incontro svoltosi in data 1/12/2025 con il Tavolo regionale dell'Imprenditoria, nel quale è stata condivisa la proposta di bando e in cui si è acclarata la conformità dei contenuti della proposta di Bando alle esigenze rappresentante nella medesima sede;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs n. 118/2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 40, comma 1, lett. m) che attribuisce al Direttore Generale la competenza della costituzione di gruppi di lavoro;

- la L.R. 13 marzo 2025, n. 3/2025, "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025);

- la L.R. 31 marzo n. 4/2025, "Bilancio di previsione 2025-2027";

- la deliberazione n. 470/2025 del 01/04/2025 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027" e succ.mod.;

- la L.R. 25 luglio 2025 n.7 del 25 luglio 2025 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2025-2027";

- la deliberazione n. 956 del 16/06/2025 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2025-2027";

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 2077 del 27 novembre 2023 ad oggetto "Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 ad oggetto "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025." e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- n. 1187 del 16 luglio 2025 avente ad oggetto "XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001.";
- n. 1440 dell'8 settembre 2025 avente ad oggetto "PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027";

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 contenente la "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013";
- la determinazione n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto "Micro-organizzazione della Direzione generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di posizione organizzativa" e ss.mm.ii.;
- n. 1633 del 27 gennaio 2023 avente ad oggetto "Modifica della Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese. Conferimento di incarichi dirigenziali";
- n. 2685 del 09 febbraio 2023 con oggetto "Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del settore "Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca" presso la direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese";
- n. 3826 del 24 febbraio 2025 avente ad oggetto: "Proroga incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Politiche Finanziarie";
- n. 8096 del 29 aprile 2025 "Proroga degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di elevata qualificazione presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese ai sensi della D.G.R. n. 608/2025";

- n. 3826 del 24 febbraio 2025 recante "Proroga incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Politiche Finanziarie";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Vicepresidente e assessore a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e Ricerca;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ove è riportato il Bando denominato "Attrazione degli investimenti in Emilia-Romagna, Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese Bando 2025 in attuazione dell'art. 6 L.R. 14/2014/2025 in attuazione dell'art. 6 L.R. 14/2014 - PR FESR 2021-2027 Az. 1.1.1, 2.2.2, 1.3.1" e lo Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese (Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6), ad esso allegato, alla cui sottoscrizione avranno accesso le imprese ritenute ammissibili al finanziamento dei programmi di investimento presentati, secondo le modalità previste dal Bando stesso;

2. di prendere atto della Nota metodologica di aggiornamento delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, di cui all'Allegato 2 parte integrante della presente deliberazione, approvata con Decreto interministeriale 4 gennaio 2024 ;

3. di demandare al responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca l'approvazione della modulistica per la presentazione della domanda sull'applicativo SFINGE2020 che saranno rese disponibili sul portale <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita> ;

4. di demandare al Direttore Generale all'Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa la nomina dei componenti il nucleo di valutazione delle proposte al fine di adempiere alle attività valutative e istruttorie disposte dal bando;

5. di stabilire che le percentuali di contributo definitive che verranno applicate alla spesa ammissibile saranno individuate con propria deliberazione in base al numero di domande pervenute, alla dotazione finanziaria e alle disponibilità di risorse stanziato sul bilancio di previsione 2025/2027. Qualora la Giunta non intervenga con apposito provvedimento, le percentuali di contributo definitive sono quelle indicate nel Bando approvato col presente atto;

6. di demandare al Responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca:

- a. l'adozione degli atti inerenti all'eventuale modifica dei termini di presentazione delle domande di contributo indicati nel bando approvato con la presente deliberazione ed altre modifiche di natura tecnica e non sostanziali qualora se ne ravvisi la necessità;
- b. a seguito dell'istruttoria di ammissibilità formale svolta dalla competente struttura regionale e dell'istruttoria sostanziale e dell'esame di merito effettuato dal nucleo di valutazione previsto nel bando di cui all'allegato 1 e tenendo conto delle proposte da questi avanzate, preso atto dell'eventuale deliberazione di cui al precedente punto5), l'adozione degli atti amministrativi che:
 - approvano l'elenco delle domande ammissibili, con l'indicazione di quelle finanziabili secondo le disponibilità del pertinente capitolo del bilancio previsionale della Regione Emilia-Romagna ed eventualmente di quelle non finanziabili per carenza di risorse, individuando gli importi ammissibili e i contributi concedibili;
 - approvano l'elenco delle domande risultate non ammissibili con l'indicazione delle relative motivazioni;
 - concedono i relativi contributi concedibili e impegnando le relative risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna;
 - Approvano le Linee guida e la modulistica relative alle modalità di pagamento ammissibili e alle procedure di rendicontazione degli interventi come previsto dal bando di cui all'Allegato 1;
 - si rendessero necessari in ragione della normativa vigente;

7. di demandare al Responsabile dell'Area Liquidazione dei Programmi per lo Sviluppo Economico e Supporto alla Autorità di Gestione FESR della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese il compito di provvedere secondo le previsioni del bando di cui al punto 1) all'istruttoria delle rendicontazioni delle spese e all'adozione degli atti di liquidazione dei contributi, alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento e gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente che si rendessero necessari;

8. di demandare al Responsabile del Settore Fondi comunitari e nazionali della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese il compito di provvedere allo svolgimento del procedimento relativo ai controlli in loco;

9. di precisare che la copertura finanziaria indicata nel testo del Bando di cui al precedente punto 1, riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

10. di riservarsi, in ragione del numero di domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, di verificare la disponibilità di ulteriori risorse;

11. di pubblicare la presente deliberazione comprensiva degli allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>;

12. di precisare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa alle pubblicazioni previste dal PIAO 2025 - 2027 e dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013.



ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA

ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2025

**IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14/2014
PR FESR 2021-2027 Az. 1.1.1, 2.2.2, 1.3.1**



Sommario

I) FINALITÀ, PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI, SOGGETTI BENEFICIARI, CATEGORIE DI AIUTO.....	4
Art. 1. Ambiti e finalità.....	4
Art. 2. Tipologia di interventi finanziabili, requisiti, durata degli investimenti oggetto degli Accordi, regime di aiuto	7
Art. 3. Soggetti beneficiari, requisiti di accesso, soggetti esclusi.....	8
Art. 4. Dotazione finanziaria del bando e Categoria degli aiuti	11
Art. 5. Procedura di selezione delle domande di investimento.....	12
II) PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO.....	13
Art. 6. Termini e modalità di presentazione delle domande.....	13
Art. 7. Ammissibilità delle domande	15
Art. 8. Valutazione di ammissibilità sostanziale e approvazione degli interventi e del Programma di investimento - condizioni di ammissibilità a finanziamento	16
Art. 9. Valutazione degli interventi in relazione alle singole tipologie di intervento ...	16
Sezione A. Aiuti a favore della ricerca e sviluppo (interventi Tipologia A) PR FESR Az. 1.1.1	17
Sezione B. Investimenti per la realizzazione di infrastrutture di prova e di sperimentazione (interventi Tipologia B)	22
Sezione C. Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (interventi Tipologia C) PR FESR Az. 2.2.2.....	25
Sezione D. Aiuti agli investimenti funzionali alla realizzazione del programma di investimento delle PMI sul territorio regionale e delle grandi imprese solo nelle aree assistite (art 14 e art. 17 del GBER). (interventi tipologia D) PR FESR Az. 1.3.1.....	28
Art. 10. Valutazione del programma di investimento	31
Art. 11. Prescrizioni e richieste di dettaglio.....	35
Art. 12. Casi e modalità con cui si procederà allo scorrimento della graduatoria.....	35
III) GESTIONE DELL'ACCORDO DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO.....	36
Art. 13. Sottoscrizione dell'accordo per l'insediamento e lo sviluppo	36
Art. 14. Modalità di pagamento e di rendicontazione delle spese sostenute.....	37
Art. 15. Liquidazione del contributo	43

Art. 16.	Controlli, revoca del contributo e risoluzione dell'Accordo	45
Art. 17.	Variazione del Programma di Investimento	49
IV) INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI SULLE OPPORTUNITÀ DEL BANDO DI GARA.....		50
Art. 18.	Supporto agli investitori	50
Art. 19.	Informazioni sul procedimento amministrativo.....	50
V) DEFINIZIONI		51
Art. 20.	Unità locale produttiva	51
Art. 21.	Data comunicazione dell'avvenuta concessione, completamento del programma, piano industriale e piano occupazionale.....	51
Art. 22.	Cumulabilità, categoria di aiuti, livelli di contribuzioni, normativa di riferimento	52
Art. 23.	Tipologia di spese ammissibili.....	54
Art. 24.	Obblighi a carico dei beneficiari	58
Art. 25.	Pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013	64
Art. 26.	Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.....	64
Art. 27.	Obblighi in materia di informazione, comunicazione e indicatori di monitoraggio ambientale e delle attività.....	64
Allegato 1.	Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese (Legge Regionale n. 14/2014, Titolo II, art. 6)	66
Allegato 2.	Parametri di affidabilità dei proponenti sotto il profilo economico finanziario	76
Allegato 3	Modalità di verifica del rispetto del principio DNSH per ognuna delle tipologie di intervento previste dal bando	80
Allegato 4.	Informativa sui settori di intervento pertinenti e sulla tipologia, definizione e valorizzazione degli indicatori di risultato e di output" - Azioni 1.1.1, 1.3.1 e 2.2.2.....	84
Allegato 5.	Normativa di riferimento e criteri di individuazione del titolare effettivo.....	96

I) FINALITÀ, PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI, SOGGETTI BENEFICIARI, CATEGORIE DI AIUTO

Art. 1. Ambiti e finalità

1. Il Bando “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna”, emanato in attuazione della legge regionale n.14 del 18 luglio 2014, intende raccogliere proposte per la realizzazione di programmi di investimento strategici con potenziali impatti occupazionali e che comprendano prioritariamente lo svolgimento di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati a sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo e, contestualmente, all’acquisizione di nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale di interesse per le filiere produttive regionali e favorire la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3 anche attraverso la valorizzazione e l’attrazione di alte competenze;
2. Il Bando seleziona Programmi di investimento (di seguito anche solo Programmi) di alta rilevanza strategica per il sistema produttivo dell’Emilia-Romagna, che comprendano almeno un intervento di ricerca e sviluppo, con l’obiettivo della sottoscrizione, in presenza di risorse finanziarie sufficienti, di **Accordi regionali di Innesdramento e Sviluppo**, i cui contenuti sono definiti in base agli artt. 6 e 7 della L.R. 14/2014 e il cui schema è riportato nell’Allegato 1 parte integrante del Bando (d’ora in avanti Accordo/i) che rispondono agli obiettivi di interesse regionale di seguito elencati:
 - accrescere la competitività delle filiere e dell’intero sistema produttivo regionale rafforzandone in questo modo la capacità innovativa;
 - integrarsi col sistema regionale della ricerca e della formazione avanzata e contribuire al suo miglioramento;
 - produrre effetti positivi e ricadute sul territorio in termini di impatto economico, di sostenibilità ambientale e sociale;
 - attivare dinamiche di sviluppo economico territoriale in aree della Regione caratterizzate da maggiori difficoltà strutturali, attraverso investimenti innovativi e in grado di incrementare la dotazione tecnologica del territorio;
3. Le iniziative che possono essere presentate nell’ambito del presente bando, in ragione della natura degli interventi per cui si richiedono le agevolazioni o dell’ambito produttivo delle imprese beneficiarie, partecipano al perseguimento degli obiettivi della Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna pubblicata anche nel sito della Regione al seguente indirizzo: https://fesr.regione.emilia-romagna.it/s3/2021_2027/strategia-s3-rer-2021-2027.pdf e devono essere coerenti con gli ambiti tematici prioritari ivi previsti;
4. Le iniziative che possono essere agevolate nell’ambito del presente bando devono essere coerenti con quanto previsto nell’articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, con il principio “non

arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sei obiettivi ambientali, di cui all’art. 9 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento Tassonomia);

5. Il presente bando, oltre ad attuare le finalità previste dalla citata legge regionale n.14 del 18 luglio 2014, intende agevolare nei limiti delle risorse disponibili investimenti che siano coerenti con i seguenti documenti di programmazione:
 - Patto per il lavoro e per il Clima (Patto) con cui la Giunta ha condiviso con il partenariato istituzionale, economico e sociale un intervento di rilancio volto a generare un nuovo sviluppo inclusivo e sostenibile, accompagnando la Regione nella transizione ecologica e digitale, riducendo le fratture economiche, sociali, ambientali e territoriali e puntando alla piena parità di genere;
 - Documento strategico regionale per la programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo 2021-2027 (DSR) che orienta l’insieme dei programmi europei e del Fondo Sviluppo e Coesione, indirizza la capacità del sistema regionale di attrarre risorse, e prevede strategie territoriali integrate condivise con gli Enti locali, coniugando l’esigenza di rilancio di breve periodo con le trasformazioni strutturali di lungo termine per raggiungere gli obiettivi del Patto;
 - Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 (S3) che indirizza le politiche regionali per la ricerca e l’innovazione, al fine di favorire la crescita degli ambiti produttivi a forte potenziale di sviluppo, adottando il modello della quadrupla elica e assumendo un approccio *challenge based*, verso le specializzazioni produttive più consolidate e quelle emergenti;
 - L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite con la Risoluzione dell’Assemblea Generale del 25 settembre 2015, con specifico riferimento al raggiungimento dei *goals 7. Energia pulita ed accessibile, 8. Lavoro dignitoso e crescita economica, 9. Imprese, innovazione e infrastrutture*;
 - Strategia regionale Agenda 2030, in cui la Regione Emilia-Romagna ha fatto propri, declinandoli a livello territoriale, i 17 obiettivi dell’Agenda delle Nazioni Unite. Con riferimento al presente bando sono particolarmente rilevanti i seguenti obiettivi: 7. Incentivare scelte e comportamenti finalizzati al risparmio energetico verso l’obiettivo del 100% di rinnovabile al 2035; 8. Sostenere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione ed un lavoro dignitoso, di qualità e sicuro per tutti; 9. Innovare le reti di infrastrutture e sostenere le imprese, tutte, nella transizione ecologica e nei processi di innovazione tecnologica e sociale;
 - Agenda Digitale 2020-25 Data Valley, strategia che definisce il percorso verso un modello di innovazione avanzato, inclusivo e sostenibile, in cui i sistemi economici regionali, le imprese e le filiere territoriali sono chiamati a promuovere processi di trasformazione digitale e verde;
6. Nella redazione del bando sono stati rispettati i seguenti criteri applicabili a livello di procedura di attuazione del Programma Regionale FESR 2021-2027, così come previsto dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma:

- *Coerenza con la Strategia industriale europea e la Strategia per le PMI.* Gli interventi finanziati dal presente bando sono coerenti con la Strategia industriale europea e la Strategia per le PMI contenute rispettivamente nelle Comunicazioni della Commissione COM(2020) 102 final del 10.03.2020 recante “Una nuova strategia industriale per l'Europa” (così come aggiornata, nel maggio 2021, al fine di orientare maggiormente lo sviluppo industriale verso un'economia digitale, verde e resiliente) e COM(2020) 103 final del 10.03.2020, recante “Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale”;
- *Coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima,* che elenca le misure di promozione dell'efficienza energetica per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico del Paese;
- *Coerenza con le indicazioni contenute nel Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale della Commissione europea e con la Strategia Nazionale per l'intelligenza artificiale,* laddove applicabile per la tipologia di bando. Gli interventi finanziati dal presente bando sono coerenti con le politiche di intervento e le aree prioritarie della Strategia Nazionale per l'Intelligenza artificiale, con particolare riferimento ad iniziative volte a rafforzare la struttura dell'ecosistema di ricerca italiano nell'IA, favorendo collaborazioni tra il mondo accademico e della ricerca, l'industria, e la società, e favorendo le politiche volte ad ampliare l'applicazione dell'IA nelle industrie. Le operazioni selezionate saranno realizzate nel rispetto delle indicazioni contenute nel Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale, con particolare riferimento all'utilizzo di Intelligenza Artificiale che non produca nuove disuguaglianze, specialmente quelle che potrebbero avere effetti negativi su “lavoratori, donne, persone con disabilità, minoranze etniche, bambini, consumatori o altri a rischio di esclusione”, seguendo pertanto i 4 “imperativi” etici definiti nel libro bianco quali il rispetto dell'autonomia umana, la prevenzione del danno, l'equità, l'“esplicitabilità” (cioè, le informazioni utilizzate e il processo seguito dai sistemi di Intelligenza Artificiale per raggiungere particolari risultati o decisioni deve essere il più trasparente e tracciabile possibile per le persone direttamente e indirettamente interessate);
- *Assenza di interventi di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060.* Con riferimento al presente criterio si evidenzia che in relazione agli interventi, identificati al successivo art. 2.1 del Bando come tipologia A), B), C) il criterio è soddisfatto in ragione delle finalità e della natura degli interventi agevolabili mentre in relazione alla tipologia D) il rispetto di tale criterio sarà verificato in sede di valutazione;
- *Assenza di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;* in particolare, in relazione al criterio relativo all'assenza di parere motivato della Commissione Europea per infrazione, le verifiche effettuate sul sito della Commissione Europea, che raccoglie le procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE, confermano che il presente bando

non prevede interventi che possano rientrare in procedure d'infrazione che metterebbero a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;

7. Il bando è coerente con le condizioni abilitanti collegate agli Obiettivi Specifici 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate e 2.2 "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti".

Art. 2. Tipologia di interventi finanziabili, requisiti, durata degli investimenti oggetto degli Accordi, regime di aiuto

1. Tra le componenti del programma di investimento presentato saranno eleggibili per il cofinanziamento uno o più interventi, rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a. Interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (di seguito anche interventi tipologia A). **L'ammissibilità di almeno un intervento della tipologia A) è requisito necessario per accedere alle agevolazioni previste dal bando;**
 - b. Interventi finalizzati alla creazione di un'infrastruttura di prova e di sperimentazione aperta alle imprese (di seguito anche interventi tipologia B);
 - c. Interventi di investimento nella tutela dell'ambiente finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (di seguito anche interventi tipologia C);
 - d. Interventi di investimento produttivo funzionali alla realizzazione del programma di investimento presentato sul territorio regionale delle PMI e, solo nelle sezioni censuarie ammissibili agli aiuti a finalità regionale nelle aree assistite individuate all'art. 22.5, delle grandi imprese (di seguito anche interventi tipologia D);

La definizione di PMI applicabile nell'ambito del presente bando è riportata all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione (di seguito anche solo GBER).

2. Gli interventi indicati alle lettere A), B), C), D) di cui al precedente punto 1 sono finanziabili secondo le categorie di aiuto, identificate ai successivi artt. 4.5 e 22, previste dal GBER, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L.187/35 del 26 giugno 2014;
3. Le tipologie di intervento sono descritte all'art. 9, le categorie di aiuto, i livelli di contribuzione e la normativa di riferimento sono specificati all'art. 22 e le relative spese ammissibili sono riportate all'art. 23 del presente bando;
4. Saranno ammissibili le spese che soddisfino tutti i requisiti previsti dal bando, sostenute dopo la presentazione della domanda¹;

¹ In materia di ammissibilità delle spese, richiamate tutte le previsioni del presente bando, si ricorda che, come previsto dal successivo art.14.10, in attuazione del comma 6 art. 5 del D.L 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023,

5. Il programma di investimento riferito alle tipologie suddette di interventi agevolabili A), B), C), D) deve essere accompagnato da un **piano industriale**. Quest'ultimo deve prevedere attività anche, se non agevolabili, tra una o più delle seguenti tipologie: realizzazione o acquisto o affitto di immobili, acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature per l'attività di produzione di beni e servizi dell'azienda. Il suddetto piano industriale deve essere realizzato in una o più unità aziendali del soggetto beneficiario ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
6. Gli interventi agevolabili del programma di investimento devono essere completati **entro il 30 giugno 2028**. Tale termine è prorogabile di **6 mesi**, previa richiesta. La proroga può essere richiesta al Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca **fino a 60 giorni** prima del termine ultimo per il completamento del programma di investimento;
7. L'investimento deve essere mantenuto nell'unità locale individuata dall'Accordo per almeno 5 anni dal completamento del Programma di investimento come definito all'art. 21.2;
8. Gli interventi agevolabili che compongono il programma di investimento possono essere avviati soltanto successivamente alla presentazione dell'istanza di partecipazione al bando. Per avvio dei progetti si intende che tutti i contratti e/o tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti – comprese le accettazioni di preventivi strettamente funzionali e strumentali alla realizzazione del progetto proposto - dovranno essere perfezionati all'interno del periodo sopra indicato (fatte salve le proroghe), a pena di inammissibilità delle relative spese.

Art. 3. Soggetti beneficiari, requisiti di accesso, soggetti esclusi

1. Possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese singole che esercitano attività diretta alla produzione di beni e di servizi (come indicato all'art. 2195 del c.c.):
 - a. già presenti con almeno una unità locale in Emilia-Romagna che intendono realizzare investimenti **addizionali** secondo quanto previsto al precedente art. 2;
 - b. non ancora attive in Emilia-Romagna ma che intendono investire sul territorio regionale e il cui programma di investimento ricomprende uno o più interventi tra quelli elencati all'art. 2;
2. **L'impresa con sede legale o unità locale già presente sul territorio nazionale** dovrà possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - a. essere attiva ed essere regolarmente costituita ed iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
 - b. **avere almeno un bilancio approvato** oppure i requisiti di cui al successivo punto 5;

n. 41, ai fini della verifica dell'ammissibilità della spesa, le fatture intestate al beneficiario dovranno obbligatoriamente riportare il numero di CUP assegnato all'intervento.

- c. non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), e ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 14/2019, così come modificato ai sensi del d.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- d. non essere destinataria di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;
- e. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento²;
- f. essere in possesso di una copertura assicurativa contro i rischi derivanti da calamità naturali e altri eventi catastrofali (c.d. polizza CAT-NAT), conforme a quanto previsto dall'articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ss.mm.ii, e dalla normativa vigente in materia e in corso di validità;
- g. possedere i titoli abilitativi di competenza da attestare con Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (in seguito D.P.R. n. 445/2000);
- h. se del caso, possedere le certificazioni ambientali di competenza da attestare con Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

Qualora l'impresa non abbia, al momento della presentazione della domanda, la disponibilità di almeno un'unità locale produttiva aperta e risultante attiva in visura sul territorio dell'Emilia-Romagna dove realizzare l'investimento oggetto della richiesta di contributo, tale disponibilità, da comunicare alla competente struttura regionale, dovrà essere concretizzata entro i termini previsti per la sottoscrizione dell'Accordo, ovvero non oltre 90 giorni dalla data di trasmissione del primo provvedimento di concessione del contributo, pena la revoca del contributo eventualmente concesso;

3. I requisiti di cui al precedente punto 2, lett a), c), d), e), f), g) devono essere posseduti anche al momento della sottoscrizione dell'Accordo;

² come, ad esempio, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento. Inoltre, tale requisito non viene verificato per le imprese costituite da meno di tre anni

4. **Nel caso in cui la domanda venga presentata da un'impresa non avente sede nel territorio nazionale** al momento della presentazione della domanda, essa deve dimostrare di avere, pena la non ammissibilità al bando, i seguenti requisiti:

- a. una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese (in caso di documentazione in lingua straniera, dovrà essere prodotta una traduzione giurata della stessa in lingua italiana);
- b. i requisiti previsti dal precedente punto 2, alle lettere b), c), d), e);

Inoltre, se il **programma di investimento viene ammesso al finanziamento**, l'impresa deve dimostrare, **pena la revoca** dell'agevolazione concessa, anche:

- c. la disponibilità di almeno un'unità locale produttiva aperta e risultante attiva in visura. dove realizzare l'investimento oggetto della richiesta di contributo, sul territorio dell'Emilia-Romagna al momento della sottoscrizione dell'Accordo, ovvero non oltre i 90 giorni dalla data di trasmissione del primo provvedimento di concessione del contributo;
- d. possesso di una copertura assicurativa in corso di validità contro i rischi derivanti da calamità naturali e altri eventi catastrofici (c.d. polizza CAT-NAT), conforme a quanto previsto dall'articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ss.mm.ii, e dalla normativa vigente in materia;
- e. i requisiti previsti dal precedente punto 2, alle lettere g) e h), se applicabili al caso.

5. **In assenza di almeno un bilancio** approvato alla data di presentazione della domanda, l'impresa deve possedere e dimostrare i requisiti previsti al presente articolo nei precedenti punti 2 e 4 (a seconda che si tratti di impresa con sede nel territorio nazionale o meno). Inoltre, deve soddisfare obbligatoriamente le seguenti due condizioni:

- a. avere una compagine societaria tale per cui la maggioranza delle quote del capitale sociale dell'impresa sono detenute, direttamente o indirettamente, da almeno due soggetti, con personalità giuridica, indipendenti tra loro e non appartenenti allo stesso Gruppo;
- b. qualora gli interventi siano ammessi al contributo, l'impresa deve attestare la capacità finanziaria necessaria alla loro realizzazione al momento della sottoscrizione dell'Accordo, mediante il ricorso ad una o più modalità fra quelle di seguito indicate. Le modalità possono essere utilizzate in forma combinata e cumulativa, purché nel loro insieme assicurino la disponibilità di risorse finanziarie almeno pari all'importo del contributo concesso:
 - o aumento di capitale sottoscritto e versato;
 - o finanziamento bancario o altro strumento di credito concesso da intermediario vigilato, con destinazione vincolata agli interventi oggetto di agevolazione;
 - o versamenti in conto capitale dei soci, destinati alla realizzazione degli interventi agevolati, formalizzati con deliberazione dell'organo societario che ne individua importo, finalizzazione e irrevocabilità, e comprovati mediante adeguata documentazione bancaria.

Il mancato soddisfacimento della previsione di cui al punto a) e b) determina la revoca dei contributi eventualmente concessi.

6. **Non sono ammissibili** al presente bando:

- a. le imprese che alla data di adozione della delibera di Giunta regionale con cui si approva il presente Bando abbiano vigente un Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese ai sensi della Legge Regionale n. 14/2014, titolo II, art. 6 che preveda un programma di investimento agevolato per il quale non è stata presentata la rendicontazione finale a saldo degli interventi ivi previsti;³
 - b. le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nei settori della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. nonché gli istituti di credito e altri istituti finanziari;
 - c. le imprese in difficoltà ai sensi della definizione contenuta nell'articolo 2, punto 18 del GBER;
 - d. le imprese che si trovano nelle situazioni indicate all'art. 67 del Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche.
7. Per essere ammesse all'agevolazione, le imprese devono necessariamente attestare la propria affidabilità sotto il profilo economico finanziario secondo le modalità riportate all'Allegato **2**, parte integrante del presente bando.

Art. 4. Dotazione finanziaria del bando e Categoria degli aiuti

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a € 8.000.000,00; in presenza di imprese ammesse all'agevolazione rientranti nella classificazione dimensionale di PMI riportata nel citato Allegato I del GBER potranno essere attivate, se disponibili, ulteriori risorse a valere del Programma Regionale FESR 2021-2027;
2. La Regione si riserva, rinvenute le risorse necessarie, di incrementare la dotazione finanziaria di cui al precedente punto 1, in ragione del numero di domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse;
3. Le risorse saranno assegnate secondo le procedure specificate all'art. 5 e secondo i criteri specificati agli artt. 8, 9 e 10;
4. La realizzazione del programma di investimento, i singoli interventi e le erogazioni dei finanziamenti sono regolati dal presente bando e dall'Accordo che l'impresa s'impegna a sottoscrivere, quale condizione per il mantenimento e l'erogazione del contributo;
5. L'intensità e l'entità massima delle agevolazioni sono dettagliate al successivo art. 22 e sono riconducibili al campo di applicazione delle seguenti previsioni in materia di aiuti di stato:
 - a. Aiuti a favore di interventi di ricerca e sviluppo (art. 25, comma 5, lett. b e lett. c del GBER);

³ Gli Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle Imprese ex Legge Regionale n. 14/2014, sono stati sottoscritti nell'ambito dei bandi approvati con le deliberazioni di giunta nn.: 31/2016, 1061/2017, 268/2019, 1304/2020, 863/2021, 1098/2022, 1985/2023.

- b. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e sperimentazione (art. 26bis, GBER);
 - c. Aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 41 del GBER);
 - d. Aiuti agli investimenti funzionali alla realizzazione del programma di investimento delle PMI sul territorio regionale e delle grandi imprese solo nelle aree assistite⁴ (art 14 e art. 17 del GBER);
6. Con riferimento alla categoria di aiuto tipologia D) del punto precedente, la domanda di agevolazioni è riservata esclusivamente:
- alle PMI che oltre ad avere almeno un bilancio approvato devono risultare attive, alla data di approvazione del presente Bando, da almeno 24 mesi;
 - alle imprese di qualsiasi dimensione che presentano investimenti nelle aree assistite definite all'art. 22.5;
7. Per tutte le spese gli importi da considerare sono al netto dell'IVA e al lordo di altre imposte e/o oneri;
8. Il contributo complessivo regionale riferito al programma di investimento non potrà superare gli importi massimi e l'intensità massima, previsti per ogni categoria di aiuto, riportati all'art. 22.

Art. 5. Procedura di selezione delle domande di investimento

1. La procedura di selezione delle domande presentate è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5.2 del D.lgs. n. 123”;
2. La procedura di selezione avviene secondo le seguenti fasi:
- a) Verifica della completezza e correttezza formale della proposta (ammissibilità formale della domanda);
 - b) Valutazione del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale e valutazione tecnica dei singoli interventi di investimento;
 - c) In presenza di almeno un intervento di ricerca e sviluppo – tipologia A) che abbia raggiunto il punteggio minimo previsto si procede alla valutazione della strategicità del programma complessivo di investimento e sulla competitività e valutazione della coerenza e qualità degli interventi previsti e della compatibilità rispetto alle strategie di sviluppo locali e regionali;
 - d) Applicazione dei criteri di premialità ai programmi che abbiano raggiunto il punteggio minimo per l'ammissibilità;
 - e) Approvazione della graduatoria dei programmi ammissibili a finanziamento;

⁴ Come specificato anche all'art 22.5 del Bando, le sezioni censuarie ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi della Carta degli aiuti a finalità regionale sono state individuate con decisione SA.101134 (2021/N) – Italia del 18 marzo 2022 e sono rinvenibili al seguente link: Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud - Mappa Interattiva della Carta degli Aiuti Italia 2022-2027 (aggiornata al 07 marzo 2024);

- f) Trasmissione di eventuali prescrizioni riguardanti la modalità di realizzazione dell'intervento e raccolta di eventuali dettagli relativi alla realizzazione, in conformità a quanto specificato all'art. 11, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo regionale di Insediamento e Sviluppo;
 - g) Previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC, approvazione del provvedimento di concessione del contributo per i programmi di investimento risultati ammissibili e finanziabili e che abbiano soddisfatto le eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio di cui all'art. 11. La regolarità contributiva è condizione necessaria per la concessione dei contributi;
 - h) Verificato il permanere del possesso dei requisiti richiamati agli artt. 3.3, 3.4 e 3.5, sottoscrizione dell'Accordo regionale di Insediamento e Sviluppo;
 - i) Qualora non si finalizzi la sottoscrizione dell'Accordo per il venir meno di uno o più di detti requisiti o perché l'impresa beneficiaria non proceda alla sottoscrizione entro i termini stabiliti dagli artt. 13.1 e 13.2 si procederà alla revoca del contributo;
3. Le fasi dell'istruttoria formale e di merito della domanda di accesso all'Accordo si svolgono secondo la seguente tempistica:
- a. Entro **90 giorni** decorrenti dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo, si conclude il procedimento di selezione delle domande. In particolare, entro tale periodo termina l'istruttoria di ciascuna domanda di contributo e la valutazione del Programma con i relativi interventi presentati. L'esito positivo della valutazione non determina automaticamente l'accesso alla sottoscrizione **dell'Accordo**. Tali termini sono interrotti qualora sia necessario chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi ai documenti presentati. Tali termini decorrono nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti;
 - b. Entro **10 giorni** dalla data di approvazione degli esiti istruttori e valutativi saranno trasmesse alle imprese, i cui Programmi sono risultati ammissibili e finanziabili, le eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio di cui all'art.11 ritenute necessarie per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Regionale di Insediamento e Sviluppo. La trasmissione della documentazione richiesta potrà essere preceduta da incontri di approfondimento con la competente struttura regionale, se quest'ultima lo riterrà necessario. In ogni caso l'azienda dovrà trasmettere la documentazione necessaria entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

II) PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 6. Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Sarà possibile presentare le domande, esclusivamente tramite l'applicativo SFINGE2020, a partire dal **26 gennaio 2026 e fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2026**;

2. La Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà, con atto formale del Responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca, di modificare i termini di presentazione delle domande;
3. La documentazione necessaria per partecipare al bando sarà approvata con atto del Responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca, e sarà resa disponibile all'indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/bandi>;
4. La presentazione della domanda di contributo, che include tutta la relativa documentazione, dovrà essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica, tramite il citato applicativo SFINGE2020 le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul portale regionale <https://fesr.regione.emilia-romagna.it>. I richiedenti sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00. Al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento della suddetta imposta, i richiedenti potranno acquistare una marca da bollo di importo pari a euro 16,00, indicare nella domanda di contributo la data di emissione della marca da bollo, il numero identificativo della marca da bollo e conservare la marca da bollo e mostrare la stessa, in fase di controllo, ai funzionari regionali preposti alle verifiche in loco. In alternativa il richiedente potrà effettuare il pagamento telematico della marca da bollo di importo pari a € 16,00 al momento della compilazione della domanda attraverso SFINGE 2020. In questo caso il sistema riporterà automaticamente gli estremi del pagamento, numero identificativo e data, nella domanda di contributo;
5. Non saranno ammesse le domande presentate con altre modalità. Al fine di stabilire la data e l'orario di ricevimento della domanda si terrà conto della data e dell'orario in cui la stessa è stata inviata al suddetto applicativo;
6. La domanda di contributo è resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la quale deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o delegato che sia munito di apposita procura speciale, il relativo modulo sarà contenuto nella modulistica di cui al precedente punto 3; **la domanda dovrà contenere altresì l'indicazione del titolare effettivo del contributo (Allegato n. 5)**;
7. La descrizione del programma dovrà fornire tutte le informazioni riferite al piano industriale e alle eventuali opere funzionali e ritenute necessarie e tutte le informazioni relative allo stato dell'iter delle autorizzazioni e degli atti amministrativi connessi alla realizzazione del programma. Dovrà inoltre contenere le **schede descrittive dei singoli interventi** per i quali viene chiesto il contributo, coerenti con le categorie di aiuto riportate al precedente art. 4.5 e le caratteristiche degli interventi descritte all'art. 9;
8. Ogni impresa può presentare una sola domanda che comprenda uno o più interventi tra quelli previsti, come descritti all'art. 9 e nei limiti indicati all'art. 22;
9. Qualsiasi altro documento allegato alla domanda, non previsto dal presente bando e ritenuto utile alla valutazione del Programma, potrà essere utilizzato a insindacabile giudizio del Nucleo di valutazione nominato secondo le modalità previste all'art. 8;

10. Non saranno ammesse alla fase di verifica di ammissibilità formale e di valutazione le domande:

- a. trasmesse con modalità differenti da quelle previste nel presente articolo;
- b. sottoscritte da soggetto diverso dal rappresentante legale non dotato di apposita procura speciale;
- c. sottoscritte con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- d. inviate prima o oltre il termine di presentazione di cui al precedente punto 1.

Art. 7. Ammissibilità delle domande

1. Le domande presentate alla Regione Emilia-Romagna saranno sottoposte alla verifica di ammissibilità formale dal momento dell'acquisizione della domanda stessa;
2. L'istruttoria di ammissibilità formale verifica, in particolare:
 - il rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative;
 - la correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento e delle tempistiche e modalità di trasmissione previste;
 - la completezza della domanda di finanziamento;
 - l'eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, manifestazione di interessi), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e, se del caso, dall'ambito di applicazione del FESR;
 - la conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di Stato nonché specifiche dei fondi SIE;
 - l'adesione da parte dell'impresa proponente alla Carta dei principi di responsabilità sociale d'impresa;
 - la rispondenza del programma se del caso ai requisiti di cui all'art. 3.g e art. 3.h del presente bando;
3. Non è consentita l'integrazione dei documenti obbligatori della domanda; è consentita la mera regolarizzazione di cui all'art. 71 comma 3, D.P.R 445/2000. **Si chiarisce che il testo del programma di investimento e degli interventi che lo compongono, essendo valutati anche sotto l'aspetto della chiarezza e della completezza non potranno in alcun modo essere integrati, modificati o regolarizzati dopo la presentazione della domanda;**
4. In caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità, la Regione Emilia-Romagna ne dà comunicazione **agli enti locali interessati** dal programma di investimento, al fine dell'avvio delle valutazioni in merito alla compatibilità dell'investimento con i programmi di sviluppo, con la pianificazione locale e con la tempistica prevista per la realizzazione dell'investimento;

5. In caso di insussistenza dei requisiti di cui ai punti precedenti e agli artt. 2, 3, 6 del presente bando, l'istanza di partecipazione sarà inammissibile, ovvero l'istanza sarà considerata improcedibile e non avrà accesso alla successiva fase di valutazione.

Art. 8. Valutazione di ammissibilità sostanziale e approvazione degli interventi e del Programma di investimento - condizioni di ammissibilità a finanziamento

1. Il Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca, con il supporto della società in-house Art-ER, valuta l'ammissibilità formale dell'istanza e la sussistenza dei requisiti. Il nucleo di valutazione (di seguito identificato anche semplicemente come nucleo), nominato dal Direttore Generale della Direzione Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese, procede alla valutazione dapprima dei singoli interventi e, **solo in caso di esito positivo della verifica dei criteri di ammissibilità sostanziale e della positiva valutazione secondo i criteri del successivo art. 9 di almeno un intervento di ricerca e sviluppo Tipologia A corrispondente alla categoria di aiuto di cui all'art. 4.5, lettera a**, valuta il programma di investimento;
2. Il Nucleo sarà composto da almeno 3 membri di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto del bando;
3. Il Nucleo, che si avvale del supporto tecnico di Art-ER, potrà essere integrato, con atto del Direttore Generale della DG "Conoscenza, Lavoro, Ricerca, Imprese", da uno o più esperti;
4. Le imprese che avranno superato la valutazione, assumendo l'impegno al rispetto di eventuali prescrizioni e soddisfatte le esigenze documentali manifestate dal Nucleo di cui agli artt. 5 e 11 del Bando, successivamente all'adozione da parte del Responsabile Settore Attrattività, internazionalizzazione ricerca del provvedimento di approvazione degli esiti della valutazione, potranno accedere, verificato il permanere del possesso dei requisiti previsti all'art. 3. alla sottoscrizione dell'Accordo con la Regione **nei limiti delle risorse disponibili**.

Art. 9. Valutazione degli interventi in relazione alle singole tipologie di intervento

1. Il nucleo, verificati i criteri di ammissibilità sostanziali specificati per ogni tipologia di intervento, determina, secondo quanto previsto da ciascuna tipologia di intervento, l'ammissibilità al contributo dei singoli interventi sulla base dei criteri di valutazione tecnica di seguito specificati e provvede all'eventuale rideterminazione delle spese. La valutazione degli interventi presentati avviene sulla base della documentazione predisposta conformemente alla modulistica approvata, e trasmessa in fase di presentazione dell'istanza, secondo le modalità previste dal precedente art. 6;
2. Il nucleo, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal successivo art. 11, individua eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio che sono finalizzate unicamente alla corretta gestione degli interventi qualora si giunga alla sottoscrizione dell'Accordo. Prescrizioni e richieste di dettaglio non potranno: supplire, essere complementari o aggiuntivi alla fase di valutazione;
3. L'ammontare massimo concedibile del contributo è determinato sulla base delle spese ritenute ammissibili dal nucleo di valutazione e in base a quanto previsto dall'art. 22 per ognuna delle

categorie di aiuto identificate all'art. 4.5, sulla base delle informazioni fornite nelle schede di dettaglio allegata al programma di investimento e in ragione degli eventuali elementi conoscitivi acquisiti tramite l'ulteriore documentazione di cui all'Art. 11,. Le intensità percentuali di contributo definitive che verranno applicate alla spesa ammissibile saranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale in base al numero di domande pervenute, alla dotazione finanziaria e alle disponibilità di risorse stanziata sul bilancio di previsione 2026/2028. Qualora la Giunta non intervenga con apposito provvedimento, le percentuali di contributo definitive sono quelle indicate nel Bando all'art. 22 applicate alla spesa ritenuta ammissibile.

4. Di seguito vengono illustrati, nell'ambito di ciascuna tipologia di intervento e per ogni categoria di aiuto:
- la tipologia di interventi ammissibili;
 - le spese ammissibili;
 - l'intensità di aiuto;
 - i criteri di ammissibilità sostanziale;
 - i criteri di valutazione.

Sezione A. Aiuti a favore della ricerca e sviluppo (interventi Tipologia A) PR FESR Az. 1.1.1

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento uno o più interventi di ricerca e sviluppo, che abbiano lo scopo di introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o di adottare nuove tecnologie che prevedano nuovi investimenti e ampliamenti produttivi sul territorio regionale. Gli interventi dovranno individuare un "sistema produttivo" di riferimento associato ad uno degli ambiti tematici cross-settoriali della S3, e avere particolare attenzione dell'adattamento ai cambiamenti climatici e all'obiettivo di rafforzare la dotazione di conoscenze tecnologiche, coinvolgendo nuovi addetti impiegati in attività di ricerca e favorendo la qualificazione delle filiere produttive regionali, lo sviluppo di tecnologie di frontiera, l'implementazione di soluzioni innovative e l'impatto sociale sul territorio.

Ogni intervento dovrà prevedere costi ammissibili non inferiori a € 3 milioni per le grandi imprese e non inferiori a € 2 milioni per le PMI. Il contributo concedibile per uno o più interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale può essere incrementato, secondo le percentuali previste all'art. 22.4 in presenza di un piano occupazionale, come definito al successivo art. 21.4 che preveda almeno 30 assunzioni a tempo pieno e indeterminato e presso la sede dell'investimento. La previsione di realizzare un piano occupazionale dovrà essere dichiarata al momento della presentazione della domanda e l'effettivo adempimento di tale condizione dovrà avvenire nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la conclusione dell'intervento ed essere attestato al momento della richiesta di erogazione del saldo a conclusione dell'intervento.

Le spese ammissibili dovranno essere coerenti, in base all'articolo 25.2, lett. b). e lett. c. del GBER, con le definizioni di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di cui ai punti 85 e 86 dall'articolo 2 del GBER e di seguito riportate:

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Ai fini dell'ammissibilità degli interventi, per ogni intervento di ricerca e sviluppo, le imprese devono prevedere:

- **necessariamente spese per nuovo personale di ricerca, con contratto a tempo indeterminato**, assunto dopo la presentazione della domanda, in possesso di laurea magistrale in materie tecnico scientifiche. Saranno ammesse anche lauree magistrali in altri indirizzi purché risulti evidente la connessione all'attività di ricerca prevista;

- **una spesa (minima) per le collaborazioni con Università e/o organismi di ricerca⁵ e/o enti di ricerca e/o altri soggetti che svolgono in misura prevalente attività di ricerca, innovazione o trasferimento di Know How, calcolata sulla base delle percentuali previste per i seguenti due scaglioni dell'investimento in ricerca e sviluppo del singolo intervento:**
 - **10%** delle spese ammesse a contributo fino all'importo di € 2,5 milioni per le grandi imprese e fino all'importo di € 1,5 milioni per le PMI;
 - **5%** delle spese ammesse a contributo eccedenti l'importo di € 2,5 milioni e fino all'importo di € 4 milioni per le grandi imprese ed eccedenti l'importo di € 1,5 milioni e fino a € 3 milioni per le PMI;

Le spese eccedenti i € 4 milioni nel caso delle grandi imprese e i € 3 milioni nel caso di PMI non partecipano alla determinazione della spesa minima per le collaborazioni con Università e/o organismi di ricerca e/o enti di ricerca e/o altri soggetti che svolgono in misura prevalente attività di ricerca, innovazione o trasferimento di Know How.

Spese ammissibili

Per le spese connesse agli interventi di ricerca e sviluppo collegati agli obiettivi del programma di investimento, le spese ammissibili sono individuate all'art. 23 del bando e rientrano tra quelle previste all'art. 25.3 del GBER.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) a seconda che l'intervento riguardi la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale, rispettano i limiti riportati nella tabella all'art. 22.4 del presente bando e sono determinati su proposta del nucleo di valutazione.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- a. Coerenza con strategia e contenuti dell'Obiettivo specifico 1.1.1: sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate del PR FESR 2021-2027;
- b. Coerenza con Ambiti Tematici Prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027;

⁵ Definizione di Organismo di ricerca (OR): un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati secondo la definizione contenuta all'art. 2.83 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

- c. Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy 2021- 2027, con la Relazione di autovalutazione per il soddisfacimento dei criteri relativi alla condizione abilitante 1. “Good governance of national or Regional smart specialisation strategy” e con l’Agenda digitale dell’ER 2020-2025;
- d. Collaborazione con un laboratorio/centro di ricerca;
- e. Addizionalità dell’intervento di ricerca proposto rispetto alle ordinarie attività di ricerca realizzate dal proponente (con conseguente inammissibilità degli interventi finalizzati allo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca per la produzione di prodotti standardizzati/prodotti di massa attraverso l'utilizzo di tecnologie esistenti);
- f. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall’art.73, comma 2 lett. g del Regolamento (UE) 2021/1060;
- g. Rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo contro l’ambiente” (principio DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 secondo le modalità stabilite per ciascuna tipologia di intervento all’Allegato 3 parte integrante del presente bando.

Criteria per la valutazione tecnica

La valutazione di ammissibilità avverrà sulla base dei seguenti criteri:

#	CRITERI		PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO MINIMO
	QUALITÀ TECNICA E COMPLETEZZA DELL’INTERVENTO			
A	Identificazione degli obiettivi e coerenza con l’ambito produttivo indicato	A.1	10	7
	Qualità tecnico scientifica e completezza dell’intervento, riferita anche al grado di definizione e di chiarezza e delle metodologie e procedure di attuazione	A.2	10	7
	Applicabilità dei risultati, fattibilità industriale e prospettive di mercato	A.3	10	7
	INNOVATIVITÀ			
B	Grado di innovazione rispetto allo stato dell’arte, inteso come avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico e delle possibili applicazioni industriali e commerciali, nonché dei risultati rispetto al contesto esistente, verificando se tale avanzamento sussiste a livello del settore o filiera in regione o del contesto internazionale	B.1	10	7
	Capacità di collaborazione con il sistema della ricerca	B.2	10	7

	Sviluppo di nuove nicchie e settori di mercato e nuove funzionalità in grado di incrementare la competitività dell'ambito produttivo di riferimento	B.3	10	7
C	Capacità ed esperienza del proponente rispetto agli obiettivi dell'intervento e alle attività previste, in cui viene valutato se il proponente presenta competenze e organizzazione per sviluppare l'intervento di ricerca, ed è in grado di sfruttare industrialmente e commercialmente i risultati			
	Competenze e capacità organizzativa per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento	C.1	10	7
	Capacità per lo sfruttamento industriale e commerciale degli esiti dell'intervento	C.2	10	7
D	Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione dell'intervento, coerenza e congruenza dei costi necessari e dell'impegno finanziario complessivo rispetto alle attività previste	D	10	7
E	Rilevanza delle attività di ricerca e sviluppo industriale con riferimento ai cambiamenti climatici	E	10	0
totale			100	63
Punteggio minimo per l'ammissibilità			75	

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 75.

La tipologia di intervento A) è attuativa dell'Azione 1.1.1 "Sostegno a interventi di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese" del Programma Regionale FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 5379 del 22 luglio 2022 e partecipa al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici (c. d. tagging climatico Regolamento UE 2021/241).

Sezione B. Investimenti per la realizzazione di infrastrutture di prova e di sperimentazione (interventi Tipologia B)

Tipologia di Interventi ammissibili

È finanziabile un solo intervento per questa categoria di aiuti. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti materiali ed immateriali connessi alla realizzazione di un'infrastruttura di prova e di sperimentazione, come definita all'art. 2 punto 98 *bis* del GBER⁶, **con investimento ammissibile minimo pari a € 1 milione (art. 22 del Bando).**

In coerenza con l'art 26 *bis* del GBER, le attività dell'infrastruttura devono essere rivolte prevalentemente a imprese, in particolare le PMI, che cercano sostegno per le attività di prova e di sperimentazione al fine di sviluppare prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati e di collaudare e aggiornare le tecnologie per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale. La possibilità di accesso all'infrastruttura di prova e di sperimentazione, da parte di imprese diverse dal beneficiario del contributo, deve essere garantita su basi non discriminatorie, trasparenti e a condizioni di mercato.

Al fine di garantire la possibilità di accesso all'infrastruttura beneficiaria del contributo pubblico, potranno essere rese note dalla Regione le dotazioni tecnologiche oggetto di cofinanziamento, il loro dettaglio e la natura dei servizi da essa offerti.

Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento tipologia B), le imprese devono prevedere, anche in caso di richiesta di proroga dei termini di realizzazione dell'intervento, entro il 30 aprile 2027 ovvero entro il termine previsto all'art. 15 per la presentazione della prima rendicontazione delle spese:

- la trasmissione di almeno n. 1 manifestazione di interesse da parte di Università e/o Centri e laboratori di ricerca che abbia per oggetto la collaborazione tecnico scientifica nell'ambito dei servizi offerti dall'infrastruttura e che presenti i seguenti elementi minimi:
 - natura della collaborazione e attività oggetto della manifestazione di interesse (che dovranno essere coerenti con i servizi che l'infrastruttura di prova e di sperimentazione si propone di offrire);
- la trasmissione di almeno n. 2 **manifestazioni di interesse** da parte di imprese che non abbiano rapporti di controllo o collegamento così come definiti dall'art. 2359 del c.c. con l'impresa

⁶ «infrastrutture di prova e di sperimentazione»: strutture, impianti, capacità e risorse, quali banchi di prova, linee pilota, dimostratori, impianti di prova o laboratori viventi, e relativi servizi di sostegno, che sono utilizzati prevalentemente da imprese, in particolare le PMI, che cercano sostegno per le attività di prova e di sperimentazione al fine di sviluppare prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati e di collaudare e aggiornare le tecnologie per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale. L'accesso alle infrastrutture di prova e di sperimentazione finanziate con fondi pubblici è aperto a diversi utenti e deve essere concesso su base trasparente e non discriminatoria e a condizioni di mercato. Le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono talvolta anche note come infrastrutture tecnologiche (Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Technology Infrastructures», SWD (2019) 158 final dell'8.4.2019.)

beneficiaria, per l'accesso ai servizi dell'infrastruttura, sottoscritte dai legali rappresentanti di imprese. Tali manifestazioni di interesse dovranno contenere i seguenti contenuti minimi:

- specificazione dei prodotti e/o dei servizi e/o dei processi che si intendono sviluppare e/o migliorare e/o tecnologie che si intendono sperimentare con il supporto dell'infrastruttura di prova e di sperimentazione;
- identificazione del settore produttivo e di mercato in cui si collocano i prodotti e/o i servizi e/o i processi che si intendono sviluppare e/o migliorare e/o tecnologie che si intendono sperimentare con il supporto dell'infrastruttura di prova e di sperimentazione;
- motivazioni per cui si ritiene che l'infrastruttura di prova e di sperimentazione oggetto dell'agevolazione sia idonea, in termini di capacità e dotazioni ad offrire il supporto richiesto per lo sviluppo e/o il miglioramento dei prodotti e/o dei servizi e/o dei processi oggetto della prevista collaborazione;
- i possibili miglioramenti per l'impresa e le filiere economiche nell'ambito della ricerca industriale che possono derivare dalla collaborazione con l'infrastruttura di prova e di sperimentazione.

Spese ammissibili

Per le spese connesse agli interventi per la realizzazione di infrastrutture di prova e di sperimentazione collegati agli obiettivi del programma di investimento, le spese ammissibili sono individuate all'art. 23 del bando e rientrano tra quelle previste dall'articolo 26 bis, comma 4, del GBER.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti riportati nella tabella all'art. 22 del presente bando e sono determinati su proposta del Nucleo di valutazione.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- a. Coerenza con Ambiti Tematici Prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027;
- b. Presenza di un programma di attività per la promozione dell'infrastruttura e per favorire l'accesso alle strumentazioni da parte delle imprese;
- c. Rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo contro l'ambiente" (principio DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e di quanto previsto dall'art. 24 del Bando secondo le modalità stabilite per ciascuna tipologia di intervento all'Allegato 3 parte integrante del presente bando.

Criteria per la valutazione tecnica

La valutazione di ammissibilità avverrà sulla base dei seguenti criteri:

#	CRITERI		PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO MINIMO
A	QUALITÀ TECNICA E COMPLETEZZA DELL' INTERVENTO			
	Qualità tecnico-scientifica dei servizi previsti	A.1	10	7
	Efficacia dell'intervento sulle filiere economiche regionali e prospettive di mercato	A.2	20	14
	Adeguatezza del modello organizzativo, intesa come profili professionali impiegati, strutturazione del servizio offerto, adeguatezza struttura con riferimento ai servizi offerti	A.3	20	14
B	INNOVATIVITÀ			
	Grado di innovazione dei servizi/prodotti offerti con riferimento allo stato dell'arte e all'ambito di applicazione	B.1	10	7
	Incremento di competitività per il sistema produttivo in termini di messa a disposizione di soluzioni innovative per i settori produttivi di riferimento a livello regionale e possibilità di sfruttamento da parte delle filiere produttive regionali	B.2	20	14
	Collaborazioni con Università e/o organismi di ricerca e/o enti di ricerca, intesa come modalità per offrire servizi avanzati e incrementare il sistema della conoscenza	B.3	10	6
C	Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione dell'intervento	C	10	7
Totale			100	69
Punteggio minimo per l'ammissibilità			75	

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 75.

Sezione C. Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (interventi Tipologia C) PR FESR Az. 2.2.2

Tipologia di interventi ammissibili

È finanziabile un solo intervento per questa categoria di aiuti. Per intervento, si dovrà intendere la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili al servizio di un'unità locale produttiva, localizzata in Emilia-Romagna. Tale impianto dovrà essere destinato alla produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, ovvero un impianto destinato all'autoconsumo per il soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, del fabbisogno energetico reale dell'unità locale⁷ oggetto dell'intervento, come esposto nella diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo. In questo caso la produzione dell'impianto non può essere maggiore del fabbisogno energetico del medesimo vettore energetico.

Sono ammissibili unicamente investimenti che hanno lo scopo di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo. **Gli interventi dovranno prevedere costi ammissibili non inferiori a € 1 milione (art. 22 del bando).**

Spese ammissibili

Per investimenti che hanno lo scopo di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili le spese che rientrano tra quelle previste dal GBER all'articolo 41, comma 6. Le spese ammissibili sono indicate all'art. 23 del bando.

Si precisa che la documentazione tecnica relativa agli impianti e alle opere rientranti nelle tipologie di interventi ammissibili deve essere timbrata, firmata e asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, pena la non ammissibilità dell'intervento. L'asseverazione deve essere redatta ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice penale.

Intensità dell'aiuto

L'intensità e l'entità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti della tabella riportata all'art. 22 del presente bando e sono determinate su proposta del Nucleo di valutazione.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- a) Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del Programma Regionale;
- b) Coerenza con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti, quali ad es.: il Piano Energetico Regionale e relativo piano

⁷ Per l'ammissibilità dei costi sostenuti, il sito produttivo presso cui è realizzato l'impianto oggetto dell'intervento dovrà figurare tra le unità locali indicate nella visura camerale dell'impresa richiedente il contributo

triennale di attuazione, Piano Integrato per la Qualità dell'Aria, Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico;

- c) Diagnosi energetiche a corredo dell'intervento proposto che indichi chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento;
- d) Coerenza dell'intervento presentato con le categorie di operazione associate alla procedura di Attuazione in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2 lett. G) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- e) Rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo contro l'ambiente" (principio DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 secondo le modalità stabilite per ciascuna tipologia di intervento all'Allegato 3 parte integrante del presente bando.

Criteria per la valutazione tecnica

La valutazione di ammissibilità avverrà sulla base dei seguenti criteri:

#	CRITERI			PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO MINIMO
A	Qualità tecnica dell'operazione proposta in termini di:	<ul style="list-style-type: none"> - definizione degli obiettivi; - qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento; 	A	10	7
B	Qualità economico finanziaria dell'intervento in termini di:	<ul style="list-style-type: none"> - sostenibilità; - economicità della proposta; 	B	10	7
C	Capacità della proposta di contribuire a:	<ul style="list-style-type: none"> - ridurre l'emissione di gas serra; - minimizzare gli impatti ambientali correlati all'intervento; - ridurre l'utilizzo di energia da fonti fossili tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili; - ridurre i consumi energetici rispetto ad un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto; 	C.1	10	7
		<ul style="list-style-type: none"> - impatto sul fabbisogno energetico complessivo (espresso in tep/anno) dell'energia prodotta dall'investimento proposto in fonti rinnovabili espressa in (tep/anno) in relazione alle specificità del ciclo produttivo 	C.2	10	7

Totale		40	28
Punteggio Minimo per l'ammissibilità		30	

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 30.

La tipologia di intervento C) è attuativa dell'Azione 2.2.2. "Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese" del Programma Regionale FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 5379 del 22 luglio 2022.

Sezione D. Aiuti agli investimenti funzionali alla realizzazione del programma di investimento delle PMI sul territorio regionale e delle grandi imprese solo nelle aree assistite (art 14 e art. 17 del GBER). (interventi tipologia D) PR FESR Az. 1.3.1

Tipologia di interventi ammissibili

È finanziabile un solo intervento strettamente correlato con il programma industriale presentato.

Per gli interventi eventualmente agevolati che prevedono il regime di aiuto dell'art. 14 del Gber il requisito secondo cui "nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi alle PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale e alle grandi imprese solo per un investimento iniziale destinato alla creazione di una nuova attività economica nella zona interessata":

- per quanto concerne le PMI, è da considerarsi assolto ex ante, atteso che la realizzazione di un "investimento iniziale" ex art. 2 par. 1 punto 49 GBER è assorbita all'interno della tipologia di interventi ammissibili a valere sul Bando, che prevede che sia strettamente funzionale alla realizzazione di un programma di investimento che comprende necessariamente attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con caratteristiche di innovatività ed esclude pertanto la possibilità di effettuare investimenti in sostituzione;
- per quanto concerne le grandi imprese, il requisito secondo cui il progetto deve consistere nella realizzazione di un "investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica" è dimostrato dal richiedente in sede di domanda, attraverso la descrizione degli elementi che consentono di affermare che il progetto consiste:
 - nella creazione di un nuovo stabilimento;
 - nella diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento.

Le grandi imprese possono presentare interventi di tipologia D) solo da realizzarsi presso unità locali ricadenti nelle aree assistite definite all'art. 22.5.

Non possono accedere ai contributi previsti per gli interventi tipologia D) le imprese che prevedano di delocalizzare proprie attività presso lo stabilimento sede dell'investimento per cui si richiedono i contributi. Per la definizione di delocalizzazione si rimanda a quanto disposto dall'Art. 2.61.bis del GBER⁸.

Sono ammissibili a finanziamento interventi del valore ammissibile non inferiore a € 500.000,00 per le PMI e di € 1.000.000,00 per le grandi imprese.

⁸ delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili in conformità all'art.14, comma 4, lett. a) e all'art. 17 comma 2 lett. a) del GBER sono descritte all'art. 23 del bando. Le spese ammissibili devono essere connesse al programma di investimenti.

Intensità dell'aiuto

L'intensità e l'entità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti della tabella riportata all'art. 22 del presente bando e sono determinate su proposta del Nucleo di valutazione, in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento sia localizzato o meno in zone assistite e sono determinati su proposta del Nucleo di valutazione.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- Coerenza dell'operazione con la strategia, i contenuti ed obiettivi del Programma Regionale FESR 2021/2027;
- Coerenza dell'operatività delle imprese con ambiti tematici prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027;
- Rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo contro l'ambiente" (principio DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 secondo le modalità stabilite per ciascuna tipologia di intervento all'Allegato 3 parte integrante del presente bando.

Criteri per la valutazione tecnica

La valutazione di ammissibilità avverrà sulla base dei seguenti criteri:

#	CRITERI		PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO MINIMO
A	Coerenza degli obiettivi con il programma di investimento presentato e con l'/gli intervento/i tipologia A) ricerca e sviluppo in termini di funzionalità industriale e commerciale e di impatto atteso sui processi o sui prodotti/servizi che si prevede di realizzare in esito all'intervento di ricerca e sviluppo;	A	20	14
B	Qualità tecnica dell'intervento proposto in termini di: - definizione degli obiettivi; - qualità della metodologia/tecnologia; - procedure di attuazione dell'intervento	B	10	7
C	Replicabilità a scala di filiera	C	10	7
D	Capacità di aggregazione dei soggetti proponenti	D	10	7

		abilitare il coinvolgimento di altri attori lungo la catena del valore			
E	Rafforzamento dimensionale delle imprese	Valutazione dell'impatto dell'intervento su fatturato e personale e il metodo con cui è stato determinato	E	20	14
F	Coerenza della proposta con le attività proposte dalle value chain dei Clust-ER regionali	Valutazione della coerenza dell'intervento con le attività proposte dalle value chain dei Clust-ER regionali ⁹	F	10	7
G	Capacità dell'intervento di contribuire alla neutralità carbonica	Valutazione di come l'investimento previsto contribuisca alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti	G	20	14
Totale				100	70
Punteggio minimo per l'ammissibilità				75	

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 75.

La tipologia di intervento D) è attuativa dell'Azione 1.3.1. "Sostegno ai interventi di innovazione delle imprese, delle filiere e delle attività professionali, incentivandone il rafforzamento e la crescita" del Programma Regionale FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 5379 del 22 luglio 2022.

⁹ I CLUST-ER considerati sono i seguenti:

- **Clust-ER** <https://www.art-er.it/clust-er>
- **AGRIFOOD** <https://agrifood.clust-er.it/>
- **BUILD** <https://build.clust-er.it/>
- **MECH (Meccatronica e Motoristica)** <https://mech.clust-er.it/>
- **HEALTH** <https://health.clust-er.it/>
- **CREATE** <https://create.clust-er.it/>
- **INNOVATE (Innovazione nei Servizi)** <https://innovate.clust-er.it/>
- **GREENTECH** <https://greentech.clust-er.it/>
- **TOURISM** <https://tourism.clust-er.it/>
- **URBAN** <https://urban.clust-er.it/>

Art. 10. Valutazione del programma di investimento

1. Una volta conclusa la valutazione dei singoli interventi, solo nel caso di valutazione positiva di almeno un intervento relativo alla Tipologia A “Aiuti a favore della Ricerca e Sviluppo” tra quelli presentati dal soggetto proponente, il Nucleo procede alla valutazione del programma di investimento nel suo complesso, e comunque in ragione degli interventi risultati ammissibili, con riferimento sia alla capacità del soggetto di realizzare il programma di investimento, sia al merito tecnico del programma.
2. Rispetto alla capacità economico-finanziaria del soggetto proponente, si valuta se la copertura finanziaria complessiva del programma di investimento sia assicurata secondo le modalità previste dall'Allegato 2) “Parametri di affidabilità dei proponenti sotto il profilo economico finanziario”.
3. Per quanto riguarda il programma di investimento, si utilizzano i seguenti criteri di valutazione:
 - Qualità del programma di investimento proposto, con riferimento al grado di completezza e definizione della proposta, **alla valenza industriale, alle prospettive di mercato, alla sostenibilità economica;**
 - **Rilevanza delle ricadute del programma di investimento comprensivi degli investimenti non agevolati sul sistema economico-produttivo** settoriale e regionale, in termini di relazioni di filiera, di relazioni con il sistema regionale delle imprese (value chain), della ricerca, nonché di coerenza con le strategie di sviluppo, crescita e competitività della Regione, definite nella Coerenza con Ambiti Tematici Prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027, oggetto della deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 45 del 30 giugno 2021;
 - Capacità tecnica e finanziaria ed esperienza del proponente di realizzare il programma di investimento proposto con riferimento sia alle attività per cui si richiedono le agevolazioni previste dal presente bando, sia alle attività per le quali non si richiedono le agevolazioni ma sono componenti del programma di investimento presentato;
 - Cantierabilità del programma di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la tempistica di intervento;
 - Sostenibilità ambientale, in termini di impatto energetico-ambientale dell'investimento.

CRITERI		PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO MINIMO
A	Qualità del programma di investimento proposto		
	Grado di completezza e definizione della proposta in termini di identificazione delle singole componenti del programma di	A.1	20

	investimento che beneficiano dell'intervento presentato			
	Valenza del programma in termini di prospettive di mercato, impatto sul fatturato e sostenibilità tecnico- economica	A.2	10	7
	Valenza del programma in termini industriali in relazione agli impatti sulla dimensione aziendale, sul ciclo produttivo	A.3	10	7
	Rilevanza delle ricadute del programma di investimento sul sistema economico-produttivo settoriale e regionale			
B	Impatto potenziale del Programma sulle relazioni di filiera e sulle relazioni con il sistema regionale della ricerca	B	20	14
	Capacità tecnica e finanziaria ed esperienza del proponente di realizzare il programma di investimento e di attirare risorse finanziarie			
C	Capacità finanziaria del proponente	C.1	10	7
	Capacità tecnica ed esperienza del proponente	C.2	10	7
D	Cantierabilità del programma di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la tempistica di intervento	D	10	7
E	Sostenibilità ambientale	E	10	3
	Totale		100	66
	Punteggio minimo per l'ammissibilità		75	

4. Sono considerati ammissibili al finanziamento i programmi di investimento che ottengono il punteggio minimo per ciascun dei criteri indicati nella suddetta tabella e un punteggio complessivo **non inferiore a 75**. L'assegnazione del punteggio tiene conto sia di quanto previsto dal programma di investimento, sia di quanto previsto dagli elementi aggiuntivi definiti nelle schede descrittive sintetiche;
5. Ai programmi che hanno raggiunto la **somma minima di ammissibilità (75 punti)**, saranno sommati i punteggi che derivano dall'eventuale soddisfacimento dei seguenti **criteri premianti**:

#	Criteri premianti	Punteggio aggiuntivo
A	Programmi di investimento che nell'ambito degli interventi tipologia A) – Ricerca e Sviluppo prevedano collaborazioni con strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna ed accreditate ai sensi della DGR 762/2014 verificabili al seguente link https://www.retealtatecnologia.it/laboratori-centri per un importo complessivo pari ad almeno € 50.000,00	1
B	Rilevanza della componente femminile e/o giovanile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria ¹⁰	2
C	Rilevanza della ricerca oggetto degli interventi tipologia A) – Ricerca e Sviluppo rispetto al tema della disabilità	1
D ¹¹	Nel caso in cui i soggetti proponenti gli interventi operino, con riferimento alle unità locali dove si realizza l'intervento, nelle aree montane così come definite ai sensi della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. e individuate dalle delibere della Giunta regionale nn. 1734/2004, 1813/2009, 383/2022 e 1337/2022 (c.d. AREE MONTANE)	2
	Nel caso in cui i soggetti proponenti gli interventi operino, con riferimento alle unità locali dove si realizza l'intervento, nelle c. d. AREE INTERNE così come individuate dalla DGR 512 del 04/04/2022	

¹⁰ **B) REQUISITI DI IMPRESA FEMMINILE.** Si ha una rilevanza della componente femminile nei seguenti casi:

- le imprese individuali in cui il titolare è una donna;
- le società di persone o le società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
- le società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;

I suddetti requisiti di prevalente partecipazione femminile devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda alla Regione e mantenuti fino alla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo.

B) REQUISITI DI IMPRESA GIOVANILE. Si ha una rilevanza della componente giovanile nei seguenti casi:

- le imprese individuali con titolare di età non superiore a 35 anni;
- le società di persone o le società cooperative in cui almeno il 51% dei soci è costituito da persone fisiche di età non superiore a 35 anni o almeno il 51% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 35 anni;
- le società di capitali in cui almeno il 51% dei componenti dell'organo di amministrazione è costituito da persone fisiche di età non superiore a 35 anni o almeno il 51% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 35 anni;

Per persone fisiche di età non superiore a 35 anni si intendono coloro che, alla data di presentazione della domanda alla Regione, non abbiano compiuto il 35° anno di età.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

¹¹ Con riferimento alla premialità **D)** il punteggio massimo aggiuntivo attribuibile è 2, ovvero qualora l'unità locale, come definita all'art. 20 del presente Bando, sia ubicata in un territorio ricadente in più di una tipologia di area - per esempio è classificata sia come area montana, sia come area interna - **il punteggio aggiuntivo non potrà essere comunque superiore a 2.**

	Nel caso in cui i soggetti proponenti gli interventi operino, con riferimento alle unità locali dove si realizza l'intervento, nelle aree dell'Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione C (2022) 1545 finale del 18.03.2022 (c.d. AREE 107.3.C) specificate all'art. 22.5	
	Localizzazione di almeno una sede di investimento in cui si realizza l'intervento nella ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA (ZLS) dell'Emilia-Romagna approvata con DPCM del 10/10/2024	
	Localizzazione di almeno una sede di investimento nelle aree interessate dall'emergenza alluvione maggio 2023, così come individuate dall'Allegato I del D.L. n. 61/2023 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100 (in G.U. 31/07/2023, n. 177)	
E	Programmi presentati da imprese che non abbiano, al momento della presentazione della domanda, sedi registrate in Emilia-Romagna risultanti da visura camerale	2

6. **In presenza di programmi ammissibili che abbiano ottenuto una parità di punteggio** verrà data priorità ai seguenti criteri da applicarsi nell'ordine di seguito specificato:

- a. Possesso del rating di legalità (decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57);
- b. Qualora il criterio a) non consenta l'attribuzione della priorità, verrà data priorità all'intervento di ricerca e sviluppo che **preveda l'assunzione di un impegno occupazionale come definito all'art. 21.4;**
- c. Qualora il criterio b) non consenta l'attribuzione della priorità, verrà data priorità al programma di investimento che prevede l'intervento tipologia A) a cui è stato assegnato il punteggio più alto in fase di valutazione.

7. Il Nucleo di valutazione presenta gli esiti della valutazione al Responsabile al Responsabile del Settore Attrattività, internazionalizzazione, ricerca, ai fini dell'informazione e, se del caso, dell'eventuale consultazione delle parti sociali ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 della L.R. 14/2014;

8. **Il responsabile del Settore Attrattività, internazionalizzazione, ricerca, preso atto degli esiti della valutazione:**

- a. con apposito provvedimento, preso atto delle eventuali rimodulazioni, stabilite dalla Giunta, dell'intensità percentuale del contributo applicabile alla spesa ammessa in base al numero di domande pervenute, alla dotazione finanziaria e alle disponibilità di risorse stanziare sul bilancio

di previsione 2026/2028. approva e pubblica la graduatoria, l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili, l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse e l'elenco delle domande non ammissibili;

- b. trasmette, relativamente alle domande risultate ammissibili e finanziabili, le eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio previste dall'art. 11 del bando.

Art. 11. Prescrizioni e richieste di dettaglio

1. Il Nucleo di valutazione, se lo ritiene necessario, in relazione ai programmi risultati ammissibili elabora prescrizioni e richieste di dettaglio motivando tali esigenze;
2. Le **prescrizioni** riguardano le modalità e le condizioni di realizzazione degli interventi cofinanziati. Tali prescrizioni potranno essere trasmesse in presenza di interventi che, pur essendo compiutamente valutabili come ammissibili dal Nucleo di valutazione, prevedono fasi e condizioni realizzative del Programma la cui modalità di implementazione, in ragione della complessità realizzativa, necessita di specificazioni che la rendano conforme alla valutazione svolta dal Nucleo e al bando;
3. Le **richieste di dettaglio** potranno essere trasmesse in presenza di interventi compiutamente valutabili come ammissibili dal Nucleo di valutazione, per i quali si ritiene necessario acquisire informazioni che possono essere di sostegno all'Amministrazione nella gestione delle fasi di verifica delle condizioni di realizzazione del programma di investimento, monitoraggio e rendicontazione. Le richieste di dettaglio potranno riguardare anche le componenti del programma di investimento per le quali non si richiede l'agevolazione;
4. Entro **30 giorni** dalla data di ricevimento delle eventuali prescrizioni l'azienda trasmette all'amministrazione la presa d'atto e l'accettazione delle prescrizioni medesime;
5. Entro **30 giorni** dalla data di ricevimento delle eventuali richieste di dettaglio l'azienda trasmette all'amministrazione la documentazione. Il Settore competente, con il supporto di ART-ER, valuta la conformità della documentazione trasmessa alla richiesta elaborata dal Nucleo;
6. Nei casi di mancata ottemperanza a quanto previsto ai precedenti punti 4 e 5 non si potrà addivenire alla concessione del contributo e alla sottoscrizione dell'Accordo.

Art. 12. Casi e modalità con cui si procederà allo scorrimento della graduatoria

1. Con Atto del Responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca, si procederà allo scorrimento della graduatoria in caso di:
 - a. risorse aggiuntive rispetto a quelle individuate nel bando;
 - b. mancata sottoscrizione dell'Accordo relativamente a Programmi risultati ammissibili e finanziabili e conseguente revoca del contributo;
 - c. rinuncia, anche parziale, al contributo da parte dell'impresa beneficiaria;

In relazione ai casi b) e c) si procederà allo scorrimento della graduatoria, verificata la sua compatibilità con le tempistiche di approvazione dei Bilanci Regionali e le tempistiche riportate all'art. 2.

2. In presenza di una delle circostanze di cui al punto precedente, il competente Settore regionale:
 - a. quantifica le risorse che si sono rese conseguentemente disponibili;
 - b. verifica la presenza di eventuali Programmi ammessi ma non finanziati;
 - c. qualora siano presenti più Programmi ammissibili ma non finanziati, si segue l'ordine della graduatoria approvata;
 - d. individuato il Programma ammesso ma non finanziato, potenzialmente beneficiario dello scorrimento, verificata la compatibilità dei tempi di realizzazione del Programma con i termini previsti dal Bando:
 - in presenza di risorse non sufficienti a concedere l'interezza del contributo concedibile, si procede a una sua rideterminazione;
 - si trasmettono le eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio di cui all'art. 11, secondo le modalità ivi indicate e l'entità del contributo concedibile, eventualmente rideterminato.

III) GESTIONE DELL'ACCORDO DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO

Art. 13. Sottoscrizione dell'accordo per l'insediamento e lo sviluppo

1. Per le domande risultate ammissibili e finanziate, con riferimento alle quali **non** sono state trasmesse, da parte della Regione, prescrizioni o richieste di documentazione di dettaglio ai sensi dell' Art. 11 del bando, si procede all'adozione di uno o più provvedimenti di concessione e, **entro 90 giorni** dalla data di trasmissione del primo provvedimento di concessione del contributo, si procede alla sottoscrizione dell'Accordo i cui contenuti sono definiti in base all'art. 7 della L.R. 14/2014 e il cui schema è riportato all'Allegato 1 del bando.
2. Per le domande risultate ammissibili e finanziate, con riferimento alle quali **sono** state trasmesse da parte della Regione prescrizioni o richieste di documentazione di dettaglio ai sensi dell'art.11 del bando e previa applicazione della procedura ivi prevista, si procede all'adozione di uno o più provvedimenti di concessione. **Entro 90 giorni** dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione, si procede alla sottoscrizione dell'Accordo.
3. La sottoscrizione dell'Accordo è in ogni caso subordinata:
 - a. alla verifica dell'attestazione dei parametri di affidabilità economica finanziaria di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente Bando, secondo quanto previsto all'art. 3.7 del Bando;
 - b. alla verifica della permanenza dei requisiti richiamati agli artt. 3.3, 3.4 e 3.5;

- c. all'acquisizione della documentazione predisposta secondo il modello che sarà fornito dalla Regione, contenente le informazioni circa l'effetto ambientale dell'operazione finanziata sugli obiettivi ambientali identificati nell'Allegato 3, parte integrante del presente Bando;
4. Nell'Accordo sono riportati gli obblighi di informazione e comunicazione al cui rispetto è tenuto il beneficiario del contributo ed eventuali specificazioni di carattere tecnico che non alterino i criteri e i principi desumibili dal presente bando;
5. L'Accordo è sottoscritto dall'impresa e dalla Regione Emilia-Romagna e da ogni altro soggetto che concorre alla sua attuazione;
6. Non si potrà procedere alla sottoscrizione dell'Accordo, e pertanto verrà disposta la revoca dell'agevolazione eventualmente concessa, qualora non vengano soddisfatte le condizioni dei precedenti punti 2 e 3;
7. La mancata sottoscrizione dell'Accordo determina la revoca del contributo eventualmente concesso.

Art. 14. Modalità di pagamento e di rendicontazione delle spese sostenute

1. Il Responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca con propri atti formali provvederà all'approvazione delle linee guida e della modulistica relative alle modalità di pagamento ammissibili e alle procedure di rendicontazione degli interventi a cui il beneficiario deve attenersi;
2. Ai fini della liquidazione del contributo i soggetti beneficiari devono presentare le rendicontazioni finanziarie degli interventi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), le relazioni tecniche del programma di investimento complessivo e le relazioni tecniche di avanzamento dei singoli interventi. Le relazioni tecniche dovranno riguardare anche le componenti del programma di investimento non oggetto di contributo;
3. Le relazioni tecniche di programma e di intervento saranno firmate dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o delegato che sia munito di apposita procura speciale e dovranno illustrare gli obiettivi e i risultati conseguiti con riferimento al programma oggetto dell'accordo sottoscritto. Le relazioni tecniche relative ai singoli interventi dovranno contenere anche una descrizione analitica delle spese contenute nelle rendicontazioni finanziarie con indicazione delle finalità delle stesse (rendiconto analitico), nonché ogni altra documentazione utile a documentare l'attività svolta;
4. Nelle rendicontazioni finanziarie dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento;

5. Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, fermo restando quanto previsto nelle linee guida di cui al punto 1, per essere considerate ammissibili devono rispettare le seguenti condizioni minime:
- a) essere sostenute esclusivamente nell'arco temporale di ammissibilità indicato nel Bando, ossia nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di partecipazione al Bando e il **30 giugno 2028**, fatta salva la possibilità di proroghe di cui all'art. 2.6¹²;
 - b) rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal bando e dall'Accordo;
 - c) attenersi alla realizzazione degli interventi approvati dalla Regione;
 - d) rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili dalla Regione;
 - e) essere state preventivamente indicate nella domanda di contributo oppure nella richiesta di variazione espressamente approvata;
 - f) essere congrue con le finalità e i contenuti degli interventi ammessi a contributo;
 - g) essere documentate ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui al punto 1;
 - h) i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo e riportare il codice CUP assegnato all'intervento;
 - i) i pagamenti delle spese sostenute devono essere effettuati con modalità tracciabili e verificabili.
6. Per le tipologie di interventi realizzati per cui è previsto per legge o richiesto dalla Regione secondo quanto previsto dalle Linee Guida di cui al precedente punto 1, il beneficiario dovrà produrre: la documentazione tecnica firmata e asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, le certificazioni di legge, e copia della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, rilasciata dall'impresa installatrice al termine dei lavori;
7. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 2 dovrà:
- a. essere sottoscritta e firmata digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005, artt. 65 e 71, dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o delegato che sia munito di apposita procura speciale. Non saranno ammesse domande firmate da soggetto diverso;
 - b. includere la relazione tecnica sullo stato di attuazione dei singoli interventi riportante il rendiconto analitico dei costi totali sostenuti per la realizzazione dell'intervento agevolato, che dovranno essere coerenti con le voci di spesa ritenute ammissibili dalla Regione. Il rendiconto analitico delle spese dovrà indicare la lista delle fatture pagate con numero, data di emissione,

¹² In materia di ammissibilità delle spese, richiamate tutte le previsioni del presente bando, si ricorda che, come previsto dal successivo punto 10 del presente articolo, in attuazione del comma 6 art. 5 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ai fini della verifica dell'ammissibilità della spesa, le fatture intestate al beneficiario dovranno obbligatoriamente riportare il numero di CUP assegnato all'intervento e comunicato all'impresa.

- descrizione della spesa, ragione sociale del fornitore, data di pagamento, importo al netto di IVA, di ciascuna fattura;
- c. includere la relazione inerente all'avanzamento del programma di investimento e del piano industriale;
 - d. includere la relazione finale di intervento riferita a tutte le attività realizzate, che ne comprovi l'effettivo svolgimento in conformità a quanto approvato in sede di valutazione, in caso di richiesta di erogazione del saldo;
 - e. attestare che al momento della richiesta di erogazione:
 - l'impresa mantiene i requisiti soggettivi e rispetta le condizioni previste dal presente bando per l'ammissibilità ai contributi;
 - l'impresa ha aderito ai principi etici della Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese;
 - l'impresa è attiva e non è sottoposta a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento fraudolento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso, in base alle leggi vigenti;
 - le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo;
 - i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati, per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa, per l'ottenimento di aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o siano concessi a titolo di un regolamento "de minimis", ad eccezione degli aiuti di Stato che prevedono costi ammissibili che non siano individuabili (come ad es. gli aiuti alla liquidità), nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
 - i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
 - f. contenere l'impegno dell'impresa beneficiaria a:
 - restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, maggiorati degli interessi legali maturati;
 - consentire gli opportuni controlli e ispezioni;
 - fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione;
8. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere allegata la documentazione contabile, tecnica e amministrativa minima, secondo quanto disposto dalle linee guida e dalla modulistica di cui al punto 1 del presente articolo;

9. In concomitanza con la richiesta di pagamento dell'ultima quota di contributo, qualora l'impresa abbia scelto di realizzare un piano occupazionale, previsto per l'ottenimento dell'incremento del contributo nell'ambito degli interventi tipologia A), dovrà inoltre essere prodotta documentazione comprovante l'effettiva assunzione di 30 nuovi dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato presso la sede di realizzazione dell'investimento secondo le previsioni dell'art. 21.4 in corrispondenza della Tipologia A;
10. Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 art. 5 del D.L 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ai fini della verifica dell'ammissibilità della spesa, le fatture intestate al beneficiario dovranno:
- riportare il numero di CUP assegnato all'intervento, come riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo, ovvero al momento della richiesta dello stesso;
 - una descrizione completa dei beni o servizi acquisiti con il riferimento al contratto o all'ordine di acquisto ed essere chiaramente riconducibili alle voci di costo dell'intervento approvato.

Le quietanze di pagamento dovranno riportare gli estremi della fattura. Inoltre, nel rispetto dei seguenti principi generali, la spesa deve essere:

- pertinente e riconducibile all'intervento approvato dal nucleo di valutazione;
- effettivamente sostenuta dal beneficiario, ovvero pagata e quietanzata con modalità tracciabili e verificabili;
- sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
- contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- riferite a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi e non oggetto di doppia fatturazione intestati al soggetto beneficiario;
- contabilizzata in uno o più conti correnti intestati al richiedente;
- pertinente e riconducibile all'intervento approvato dal nucleo di valutazione.

Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità, ai sensi del presente bando, sono ammissibili solo ed esclusivamente i pagamenti effettuati con le modalità elencate nella seguente tabella:

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL PAGAMENTO DA ALLEGARE ALLA FATTURA
Assegno bancario	Fotocopia dell'assegno bancario esclusivamente con clausola "NON TRASFERIBILE". Estratto conto bancario in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione (numero assegno).

<p>Bonifico bancario singolo SEPA (anche tramite home banking)</p>	<p>Disposizione di bonifico in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura); • CUP assegnato all'intervento <p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; <p>Modello F24 quietanzato, nel caso di pagamento delle ritenute d'acconto.</p>
<p>Ricevuta bancaria singola (RI.BA)</p>	<p>Ricevuta bancaria in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata • l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura); • CUP assegnato all'intervento (che dovrà essere comunicato al fornitore) <p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento • il codice identificativo dell'operazione.
<p>Sepa Direct Debit (SDD)</p>	<p>Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione</p> <p>Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata</p> <p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; <p>Modello F24 quietanzato, nel caso di pagamento delle ritenute d'acconto.</p>
<p>3. Carta di credito /debito aziendale (CON ESCLUSIONE DELLE CARTE PREPAGATE)</p>	<p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • l'avvenuto addebito dell'importo complessivo delle operazioni eseguite con la carta di credito aziendale; <p>Estratto conto della carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario della carta di credito aziendale; • le ultime 4 cifre della carta di credito aziendale;

	<ul style="list-style-type: none"> • l'importo pagato con indicazione del fornitore (deve coincidere con l'importo della fattura) e data operazione; • l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente). <p>Ricevuta del pagamento effettuato con carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fornitore; • l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura); • la data operazione; • le ultime 4 cifre della carta di credito aziendale. <p>Scontrino emesso solo nel caso in cui all'atto del pagamento viene emesso uno scontrino e la fattura viene prodotta successivamente.</p> <p>Autodichiarazione del beneficiario del contributo che attesti la pertinenza della spesa sostenuta con la carta di credito/debito aziendale con l'intervento e riporti il CUP di intervento a cui fanno riferimento le spese sostenute.</p>
<p>4. Piattaforma Pago PA</p>	<p>La causale del pagamento, richiesto dal Fornitore tramite la piattaforma PagoPa,</p> <p>Il pagamento, disposto tramite la piattaforma PagoPA, deve essere effettuato mediante un Bonifico Singolo che riporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codice di avviso di pagamento; • Causale del pagamento; • Destinatario del pagamento; <p>L'Estratto Conto dei pagamenti, effettuati tramite la piattaforma PagoPA, deve riportare le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beneficiario del pagamento; • Codice del pagamento; • Causale del pagamento;
<p>5. Factoring e reverse factoring</p>	<p>Nel caso di factoring sarà necessario allegare alla documentazione già specificata nel caso di pagamenti tramite bonifico anche la notifica di avvenuta cessione da cui si evinca l'iban su cui effettuare il pagamento, in alternativa dovrà essere già evidente sulla fattura l'indicazione che il pagamento dovrà essere effettuato a un soggetto diverso dal fornitore e l'iban di tale soggetto. Nel caso di cessioni del credito che non prevedano notifiche al soggetto ceduto nulla varia rispetto a quanto previsto per le modalità di pagamento effettuato con bonifico in quanto l'iban su cui effettuare il versamento è comunque intestato al fornitore.</p> <p>Nel caso di reverse factoring sarà necessario allegare alla documentazione già specificata nel caso di pagamenti tramite bonifico anche bonifico del factor al fornitore, bonifico del beneficiario al factor ed estratto conto del factor (oltre a quello del beneficiario)</p>

I beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative all'intervento: in particolare, le spese

devono essere registrate e chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario. Le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili all'intervento in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.

Ai sensi del comma 6, art 5 del D.L 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, le fatture attestanti le spese per le quali si richiedono le agevolazioni previste dal presente bando, **devono riportare il Codice unico di intervento (CUP)** di cui all'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso, **non saranno pertanto considerate ammissibili le spese le cui relative fatture non riportano il codice CUP assegnato all'intervento;**

11. Qualora la documentazione inviata risultasse parzialmente insufficiente o non chiara, la Regione si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni. In quest'ultimo caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, il procedimento verrà interrotto e il Beneficiario sarà invitato a integrare la documentazione entro 45 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta (ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. 32/1993). Nel caso in cui entro il termine sopracitato non pervenga la documentazione richiesta o ne pervenga solo una parte, i tempi del procedimento riprenderanno a decorrere e la Regione potrà procedere alla liquidazione della quota parte di contributo relativa alla sola documentazione validata, ove ne ricorrano i presupposti. Qualora il beneficiario necessitasse di un termine di sospensione superiore a 45 giorni dovrà farne istanza motivata alla Regione, la quale valuterà l'ammissibilità e l'eventuale durata della proroga in base agli ordinari canoni di ragionevolezza e di proporzionalità. Il termine di 80 giorni per il pagamento del contributo riprenderà a decorrere dalla data di protocollazione della documentazione integrativa completa, ovvero entro 45 giorni dalla richiesta di integrazione documentale in assenza di comunicazioni da parte del beneficiario. Si precisa che la sospensione, cui consegue il corrispondente allungamento dei tempi di conclusione del procedimento, è disposta nell'interesse del beneficiario, essendo la stessa volta a consentire l'integrazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione.

Art. 15. Liquidazione del contributo

1. Per gli interventi tipologia A), B), C) e D) come descritti all'art. 9, la liquidazione dei contributi eventualmente erogabili a seguito di verifica delle rendicontazioni presentate per ogni intervento approvato avverrà, nei limiti degli impegni di spesa assunti al momento della concessione e delle disponibilità di bilancio, con le seguenti modalità:
 - 1° quota dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista relativa alle spese sostenute nel **2026** da trasmettere alla Regione entro il **30 aprile 2027;**

- 2° quota dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista relativa alle spese sostenute nel **2027** da trasmettere alla Regione entro il **30 aprile 2028**;
- Saldo dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista relativa alle spese sostenute, da trasmettere alla Regione entro 3 mesi dalla conclusione di ciascun intervento, fermi restando i termini previsti per il completamento del programma;

in ogni caso, pur in presenza di proroga concessa ai sensi dell'art. 2.6, il contributo erogabile sarà liquidato in massimo 3 quote;

2. In ogni caso la somma della 1° e della 2° quota di contributo non può eccedere **l'80% del contributo concesso**;
3. **Entro il 31 luglio e il 31 gennaio** di ogni anno di realizzazione del programma di investimenti, dovrà essere trasmessa una relazione generale semestrale sullo stato d'avanzamento del Programma complessivo, dei singoli interventi oggetto di contributo e della spesa nel semestre precedente;
4. Le liquidazioni delle quote di contributo sono subordinate:
 - alla dimostrazione dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati;
 - al rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida di cui all'art. 14.1;
 - per gli interventi di Tipologia A), qualora il beneficiario abbia assunto l'impegno a realizzare il piano occupazionale come definito all'art. 21.4, la quantificazione del contributo erogabile a saldo è vincolata alla verifica dell'adempimento di tale impegno. Qualora tale impegno non risulti integralmente adempiuto al momento della richiesta di erogazione del saldo finale, la quota di contributo a saldo sarà determinata in modo da rispettare le intensità previste dall'art 22.4 per gli interventi che non prevedono nuove assunzioni;
 - per gli interventi di Tipologia B), entro il primo stato di avanzamento, ossia entro il **30 aprile 2027**:
 - alla trasmissione di minimo n. **1 manifestazione di interesse** da parte Università e/o Centri e laboratori di ricerca che abbia per oggetto la collaborazione tecnico scientifica nell'ambito dei servizi offerti dall'infrastruttura cui contenuti minimi sono descritti all'art.9 sez. B;
 - alla trasmissione di minimo n. **2 manifestazioni di interesse** da parte di imprese che non abbiano rapporti di controllo o collegamento così come definiti dall'art. 2359 del c.c. con l'impresa beneficiaria, per l'accesso ai servizi dell'infrastruttura sottoscritte dai legali rappresentanti di imprese i cui contenuti minimi sono descritti all'art. 9 sez. B;
5. Nella rendicontazione a saldo, in presenza di costi ammissibili inferiori a quelli approvati, ma comunque eccedenti il limite minimo del 70% individuato al successivo art. 16.6.I, si provvederà a verificare che il contributo richiesto rispetti i massimali previsti dal Bando e i livelli di intensità

applicati ai singoli regimi di aiuto. Qualora il contributo ecceda i massimali o i livelli di intensità, si provvederà ad una sua rideterminazione, al fine di riportarlo entro i limiti previsti dal Bando;

6. La liquidazione dei contributi è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune e se lo stesso, pertanto, abbia ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea come illegali o incompatibili (C.D. CLAUSOLA DEGGENDORF). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà alla interruzione della liquidazione del contributo sino alla data dell'avvenuta restituzione;
7. La liquidazione è subordinata alla regolarità contributiva accertata tramite l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). L'irregolarità contributiva accertata tramite acquisizione del DURC determina l'intervento sostitutivo (art. 31, comma 8-bis, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013).

Art. 16. Controlli, revoca del contributo e risoluzione dell'Accordo

1. La Regione si riserva, in ogni momento e fino alla scadenza dei 5 anni successivi al completamento del programma come definito dal successivo art. 21.2, la facoltà di effettuare verifiche e controlli sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi, anche relativamente alle componenti non oggetto di agevolazione, e delle spese oggetto dell'intervento, degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni che derivano dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica di intervento e dal medesimo Accordo;
2. I beneficiari sono tenuti a fornire alla Regione, o agli altri soggetti da essa incaricati, tutte le informazioni, dati e rapporti tecnici richiesti nei formati specificati, al fine di assicurare il monitoraggio del Programma di investimenti e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite;
3. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale della Regione Emilia-Romagna, o agli altri soggetti da essa incaricati, l'accesso ed i controlli relativi sia all'esecuzione dell'intervento oggetto del contributo che alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile;
4. La Regione si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare, durante la realizzazione e successivamente al completamento del Programma di investimento, verifiche documentali e sopralluoghi ispettivi anche a campione al fine di accertare:
 - a. il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo;
 - b. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari con la sottoscrizione dell'Accordo;

- c. l'ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese sostenute;
 - d. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione, richiesta di erogazione e monitoraggio;
 - e. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per tipologia di spesa ed il relativo importo. I beni oggetto di rendicontazione dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal Programma alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto;
 - f. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
 - g. le eventuali riduzioni o scostamenti degli interventi componenti il Programma di investimento agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del Programma stesso;
5. In esito ai predetti controlli documentali ed in loco, ed in caso di irregolarità, la Regione può predisporre la risoluzione dell'Accordo e l'eventuale revoca (parziale o totale) del contributo, in base ai punti seguenti;
6. I casi di **revoca totale** del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione dell'Accordo, sono:
- a. qualora non si proceda alla sottoscrizione dell'Accordo il cui schema è contenuto nell'Allegato 1 parte integrante del Bando, ovvero non si proceda alla sua sottoscrizione entro i termini previsti dagli artt. 13.1 e 13.2 a causa di:
 - I. mancato soddisfacimento dei parametri di affidabilità economica finanziaria di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente Bando, secondo quanto previsto all'art. 3.7;
 - II. perdita dei requisiti specificati all'art. 3.2 lett. a), c), d), e), f);
 - III. mancata o inadeguata trasmissione della documentazione predisposta secondo il modello che sarà fornito dalla Regione, contenente le informazioni circa l'effetto ambientale dell'operazione finanziata sugli obiettivi ambientali identificati nell'Allegato 3 parte integrante del presente Bando;
 - IV. mancato soddisfacimento delle condizioni di cui all'art. 3.5 per le imprese che non abbiano almeno 1 bilancio approvato al momento della presentazione della domanda;
 - b. qualora il beneficiario rifiuti di sottoscrivere l'Accordo il cui schema è contenuto **nell'Allegato 1** parte integrante del Bando, ovvero non proceda alla sua sottoscrizione entro i termini previsti dagli artt. 13.1 e 13.2;
 - c. qualora siano venuti meno i requisiti specificati all'art. 3.2 lett. a), c), d), e), f). e all'art. 3.4;
 - d. nel caso di mancato avvio del Programma;

- e. nel caso di interruzione del Programma, qualora questo dipenda da fatti addebitabili al beneficiario;
- f. nel caso di rinuncia da parte del beneficiario alle agevolazioni;
- g. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- h. nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
- i. la cessione di diritti e/o obblighi inerenti all'Accordo, ove non autorizzati dalla Regione;
- j. qualora si determini per il beneficiario l'impossibilità ad avviare o completare il Programma di investimenti anche a causa di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- k. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo intervento sia diverso da quello indicato e non rientri nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- l. nel caso in cui, con riferimento al Programma di investimento, fatte salve le variazioni approvate ai sensi del successivo art. 17, venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili, a seguito di verifica della rendicontazione e dei controlli in loco previsti dal bando, inferiore al 70% di quelle approvate in sede di concessione a valere sugli interventi di cui alle tipologie A), B), C), D) ovvero a seguito di revoca del contributo concesso per uno o più delle tipologie di intervento A), B), C), D);
- m. in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso, di cessazione o trasferimento al di fuori del territorio dell'Emilia-Romagna, dell'unità produttiva od operativa¹³ che ha beneficiato dell'intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di completamento del programma di investimento;
- n. nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli precedentemente descritti ai punti da 1 a 4;
- o. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli interventi, fatto salvo quanto previsto nelle linee guida di cui all'art. 14.1;
- p. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta l'autorizzazione prevista, comprese le operazioni straordinarie di impresa;
- q. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 e ss.mm.ii. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art.1 comma 125-quinquies;
- r. in tutti i casi non esplicitamente richiamati dal presente elenco, ma previsti dal Bando e/o dall'Accordo;

¹³ In base alla circolare del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n.3202 del 22/01/1990, paragrafo 12.1 le unità locali operative sono le "unità dove si svolge effettivamente l'attività economica o la prestazione di servizi oggetto dell'impresa".

8. Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo erogato fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/1998, maturati nel periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione.
9. I casi di **revoca parziale o totale** del contributo concesso al singolo intervento non determinano la risoluzione dell'Accordo, i casi di **revoca parziale** sono:
- a. qualora la realizzazione del singolo intervento avvenga in maniera difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti;
 - c. in caso di esito negativo delle verifiche e controlli, anche successivi al completamento del Programma, relativamente alla quota di agevolazione che si riferisce alle spese risultate non ammissibili in seguito ai controlli stessi;
 - d. con riferimento agli interventi tipologia A) per i beneficiari che hanno assunto, in fase di presentazione della domanda di partecipazione al bando, l'impegno a realizzare un piano occupazionale che preveda almeno 30 assunzioni a tempo pieno e indeterminato presso la sede dell'investimento, si procederà alla revoca della maggiorazione del contributo qualora al momento della richiesta di erogazione dell'ultima quota di contributo non si attesti di aver realizzato per intero il piano occupazionale nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la conclusione del programma; in tal caso si procederà alla revoca dell'incremento del contributo collegata all'impegno occupazionale, ovvero si applicheranno alle spese ammissibili le percentuali di intensità dell'agevolazione stabilite dall'art. 22.4 per gli interventi tipologia A);
 - e. qualora, con riferimento agli interventi tipologia B) e, il beneficiario non abbia provveduto, entro i termini previsti dall'art. 15 del bando per la presentazione del primo stato di avanzamento, **ossia entro il 30 aprile 2027**:
 - Alla trasmissione di almeno n. **1 manifestazione di interesse** da parte Università e/o Enti di ricerca che abbia per oggetto la collaborazione tecnico scientifica nell'ambito dei servizi offerti dall'infrastruttura cui contenuti minimi sono descritti all'art.9 sez. B;
 - alla trasmissione di minimo n. **2 manifestazioni di interesse** da parte di imprese che non abbiano rapporti di controllo o collegamento così come definiti dall'art. 2359 del c.c. con l'impresa beneficiaria, per l'accesso ai servizi dell'infrastruttura sottoscritte dai legali rappresentanti di imprese i cui contenuti minimi sono descritti all'art. 9 sez. B;si provvederà alla revoca del contributo concesso a valere sulla specifica tipologia di intervento;

- f. con riferimento alle tipologie di interventi A), B), C) e D), nel caso in cui, a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco, venisse accertato o riconosciuto, per uno o più di uno degli interventi per i quali si è concesso un contributo, un importo di **spese ammissibili inferiore al 70%** di quelle ammesse in sede di concessione, si provvederà alla revoca del contributo relativo all'intervento o agli interventi per i quali si è riscontrata una spesa inferiore al 70%;
9. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo eventualmente già erogato, oggetto della revoca parziale, fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione.

Art. 17. Variazione del Programma di Investimento

1. Eventuali richieste di variazioni rilevanti e sostanziali al Programma di investimento originario devono essere inviate formalmente alla Regione Emilia-Romagna, **almeno 60 giorni** prima che siano effettuate dal soggetto proponente, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione regionale, tramite la piattaforma Sfinge2020;
2. La richiesta di variante, adeguatamente motivata, dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al programma di investimento originariamente approvato. In ogni caso è una condizione essenziale per l'ammissibilità della richiesta di variante, che rimangano **inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo delle attività dell'intervento ammesso a finanziamento**;
3. I singoli interventi potranno avere variazioni delle singole voci di spesa fino ad un 20%, **fermo restando il valore complessivo dei singoli interventi**. Variazioni superiori dovranno essere richieste formalmente alle condizioni previste dai precedenti punti del presente articolo e, se ammesse, potranno comportare una rideterminazione in diminuzione del contributo erogabile, in ragione dei massimali e dei livelli di intensità previsti dal bando. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni richieste, la Regione Emilia-Romagna verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento e dei singoli interventi che lo compongono e, fatte salve esigenze di integrazioni e chiarimenti necessari al completamento delle verifiche, comunica al beneficiario l'esito entro 30 giorni;
4. Le operazioni straordinarie di impresa come identificate all'art. 24 devono sempre essere comunicate alla Regione, fornendo tutta la documentazione utile allo svolgimento dell'istruttoria in esito alla quale la Regione si esprime tramite il portale Sfinge2020 in relazione all'ammissibilità dell'operazione.

IV) INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI SULLE OPPORTUNITÀ DEL BANDO DI GARA

Art. 18. Supporto agli investitori

1. Per la presentazione della domanda formale dell'accesso all'Accordo, i Proponenti utilizzano l'apposita modulistica della piattaforma Sfinge2020 resa disponibile dalla Regione e possono avvalersi del supporto dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'attrazione, ART-ER per quanto concerne l'illustrazione delle prescrizioni procedurali e sostanziali del bando e della normativa in esso richiamata.
2. Per informazioni relative a questo bando ci si può rivolgere al Contact point attivo presso ART-ER, al seguente numero telefonico 051-6450429.

Art. 19. Informazioni sul procedimento amministrativo

1. La struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento di approvazione dei Programmi, di concessione del contributo, di sottoscrizione degli Accordi e della gestione delle variazioni di programma sono la Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Conoscenza, Lavoro, Ricerca, Imprese – Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca. La struttura organizzativa che adotta i relativi provvedimenti amministrativo è il Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca, il responsabile del procedimenti è la E.Q. "Accordi di insediamento, sviluppo e innovazione e azioni
2. Le unità organizzative, cui è attribuito il procedimento di liquidazione del contributo, in ragione delle rispettive competenze, sono: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese - Area liquidazione dei programmi per lo sviluppo economico e supporto all'autorità di gestione FESR;
3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., potrà essere esercitato mediante richiesta scritta e motivata ad uno dei Settori sopra indicati. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa con le modalità indicate nel sito Amministrazione trasparente della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo di seguito indicato: <https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/altri-contenuti/accesso-civico/documentale>.
L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

V) DEFINIZIONI

Art. 20. Unità locale produttiva

1. Per **unità locale produttiva**, che deve risultare regolarmente censita presso la Camera di Commercio di competenza, si intende un immobile, destinato ad usi industriali o artigianali, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione dell'intervento e/o del Programma di investimento.

Art. 21. Data comunicazione dell'avvenuta concessione, completamento del programma, piano industriale e piano occupazionale

1. Per **data di comunicazione dell'avvenuta concessione** si intende la trasmissione del provvedimento amministrativo con cui si dispone la concessione del contributo all'impresa risultata ammissibile e finanziabile in seguito all'approvazione della graduatoria;
2. Per data del **completamento del programma** si intende la data di realizzazione dell'ultima attività dell'intervento approvato come risultante dal titolo di spesa afferente all'ultima spesa ammissibile sostenuta o dal *timesheet*: tale data deve rientrare in ogni caso entro i termini previsti dall'art. 2.6. Alla data di completamento del programma tutte le attività oggetto di agevolazione dovranno essere concluse. **Tutti i costi dovranno essere sostenuti e fatturati.**
3. Per **Piano industriale** si intende una serie di attività volte allo sviluppo dell'azienda, anche non agevolabili, comprendenti una o più tipologie dei seguenti investimenti: immobili, macchinari, impianti e attrezzature. Il piano deve essere direttamente collegato all'attività di produzione di beni e servizi dell'azienda proponente. Il piano industriale è aggiuntivo alle tipologie di interventi agevolabili A), B) e C) di cui agli artt. 4.5 e 9 del bando; qualora sia previsto, può essere coincidente con gli interventi candidati secondo quanto previsto alla categoria di aiuto tipologia D) di cui all'art. 4.5, e 9 del Bando. Il suddetto piano industriale deve essere realizzato in una o più unità aziendali del soggetto beneficiario ubicate nel territorio Regione Emilia-Romagna.
4. Per **Piano occupazionale** si intende l'impegno, dichiarato dall'impresa in fase di presentazione della domanda, ad assumere, **presso la sede dell'investimento, almeno 30 nuovi addetti, con contratto di dipendenza, subordinazione e a tempo pieno e indeterminato.** Non saranno considerati nuovi addetti gli addetti il cui rapporto di dipendenza e subordinazione con l'impresa beneficiaria è esito di una trasformazione contrattuale. Ai fini della verifica della piena attuazione del piano occupazionale saranno considerati i soli nuovi addetti dell'impresa beneficiaria, ovvero non saranno considerati gli addetti di imprese con codice fiscale diverso da quello della beneficiaria anche in presenza di relazioni con la beneficiaria di controllo o collegamento come definite ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. Il trasferimento di dipendenti tra imprese che sono già tra loro controllate o collegate alla data di approvazione del presente bando, in base all'art. 2359 del Cod. Civ., non partecipa al conseguimento del piano occupazionale. **Ai fini della verifica dell'adempimento del**

piano occupazionale saranno considerati gli addetti come sopra definiti assunti dopo la presentazione della domanda ed entro il termine ultimo di realizzazione del programma.

Art. 22. Cumulabilità, categoria di aiuti, livelli di contribuzioni, normativa di riferimento

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente Bando per le tipologie di intervento A), B), C) e D) sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto stabilito nel Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
2. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese, con altre agevolazioni che costituiscono aiuti di Stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che siano concesse in Regime de Minimis, ed in generale per le quali sia obbligatorio l'inserimento del CUP nei giustificativi di spesa ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. n. 13/2023, modificato dall'art. 1, comma 479, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024). I contributi previsti dal presente bando sono cumulabili con le agevolazioni che non costituiscono aiuti di stato a condizione che siano rispettate le regole delle relative basi giuridiche (Leggi, Regolamenti o Circolari). In ogni caso, nell'ambito del presente bando non sono ammissibili le spese oggetto di fruizione di agevolazioni in qualsiasi forma da parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
3. I crediti d'imposta che non si qualificano come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi sono cumulabili col presente bando, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti dell'intervento. In tal senso, la base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili;
4. Per ogni categoria di aiuto prevista, di seguito si riportano l'intensità e l'entità massima del contributo.

TIPOLOGIA	FINALITÀ DELL'AIUTO	Intensità MASSIMA ed entità MASSIMA del contributo per categoria di intervento e localizzazione di impresa			
A	Attività di ricerca e sviluppo Art 25 GBER	È possibile presentare più interventi: Importo minimo di ogni singolo intervento 3 M/€ per le grandi imprese – 2 M/€ per le PMI			
		Intensità applicata ad ogni intervento presentato Art 25.5 lett. b) e c) GBER			
		Senza piano occupazionale ¹⁴		Con piano occupazionale ¹⁴	
		Ricerca	Sviluppo	Ricerca	Sviluppo

¹⁴ La definizione di piano occupazionale è riportata all'art. 21.4

		40%	20%	50%	25%
		Importo massimo delle agevolazioni per gli interventi tipologia A): 4 M/€ totale ¹⁵			
B	Investimenti per la realizzazione di infrastrutture di prova e di sperimentazione Art 26bis GBER	<p>È possibile presentare un solo intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo minimo dell'intervento 1 M/€ - contributo: fino al 25% dei costi ammissibili (art. 26 bis.5 del GBER) - contributo max 1M/€ 			
C	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Art 41 GBER	<p>È possibile presentare un solo intervento relativo alla realizzazione di un impianto per autoconsumo al servizio di un'unità produttiva dell'impresa in Emilia-Romagna</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo minimo dell'intervento 1,0 M/€ - contributo: fino al 45% dei costi ammissibili (art. 41.7.a del GBER) - contributo max 0,3M/€ 			
D	Investimenti produttivi nelle aree assistite (art. 14 del GBER)*	<p>È possibile presentare un solo intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo minimo dell'intervento <ul style="list-style-type: none"> - 0,5M/€ per le PMI - 1 M/€ per le grandi imprese <p>Contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piccole imprese – fino a 35% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Ferrara, fino a 30% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Piacenza definiti al successivo punto 5. Contributo max 0,5 milione di euro - Medie imprese – fino a 25% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Ferrara, fino a 20% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Piacenza definiti al successivo punto 5. Contributo max 0,5 milione di euro; - Grandi imprese – fino a 15% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Ferrara, fino a 10% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Piacenza definiti al successivo punto 5. Contributo max 0,5M/€ 			
	Per le PMI (escluse grandi imprese): Aiuti agli investimenti produttivi (art.17 del GBER)	<p>È possibile presentare un solo intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo minimo dell'intervento 0,5M/€ <p>Contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20% per le piccole imprese - 10% per le medie imprese - contributo max 0,5M/€ 			

¹⁵ Si intende che indipendentemente dal numero di interventi tipologia A presentati e ammessi il contributo non potrà superare i 4 milioni di €

NOTE ALLA TABELLA

- * Qualora l'intervento di investimento, a seguito di valutazione, risultasse ammissibile agli aiuti previsti dall'art. 14 del GBER, si procederà alla concessione del contributo dopo l'avvenuta verifica del rispetto di quanto previsto dal par. 16 del medesimo art. 14 del GBER¹⁶;
5. Le sezioni censuarie ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi della Carta degli aiuti a finalità regionale sono state individuate con decisione SA.101134 (2021/N) – Italia del 18 marzo 2022 e sono rinvenibili al seguente link: [Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud - Mappa Interattiva della Carta degli Aiuti Italia 2022-2027 \(aggiornata al 07 marzo 2024\)](#);
6. Per quanto non specificato si applicano le definizioni dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 651/2014 e le disposizioni specifiche degli articoli pertinenti di detto Regolamento, richiamati nelle tabelle incluse nel presente articolo;
7. La Regione Emilia-Romagna sostiene gli interventi di cui al presente articolo attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale.

Art. 23. Tipologia di spese ammissibili

1. Elenco delle tipologie di spese ammissibili:

Finalità dell'aiuto	Spese ammissibili
A) Attività di ricerca e sviluppo (Art 25 GBER)	<p>a. Spese per nuovo personale di ricerca, con contratto a tempo indeterminato, assunto dopo la presentazione della domanda, in possesso di laurea magistrale in materie tecnico scientifiche o titolo equipollente. Saranno ammesse anche lauree magistrali in altri indirizzi purché risulti evidente la connessione all'attività di ricerca prevista*. <u>È obbligatorio prevedere questa tipologia di spesa</u>;</p> <p>b. Spese per personale adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione già in forza all'azienda alla data di presentazione della domanda ed in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o titolo equipollente o esperienza almeno decennale nel campo della ricerca e sperimentazione). Non sono ammissibili le spese per il personale adibito a funzioni di tipo amministrativo, commerciale, di magazzino e di segreteria. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Nel caso l'azienda beneficiaria faccia parte di un gruppo, questa può utilizzare il personale di ricerca di un'altra azienda del gruppo, purché tale costo sia fatturato all'azienda beneficiaria e comunque valorizzato al costo orario senza margine aziendale come per il personale dipendente sopra definito. L'utilizzo da parte del beneficiario di personale fornito da aziende appartenenti al suo stesso Gruppo concorre al calcolo della quota massima di spese infragruppo individuate al successivo punto 2 del presente articolo. La presente tipologia di spesa è ammissibile nella <u>misura massima del 25% della somma delle spese di cui al punto a), c), d) e)*</u>;</p>

¹⁶ Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

- c. **Spese per l'acquisto o affitto/locazione di strumenti e impianti**¹⁷, incluso le competenze tecniche ed i brevetti¹⁸, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, software specialistico, di nuova fabbricazione e necessari alla realizzazione dell'intervento e non riferibili al normale funzionamento del ciclo produttivo. Tali spese sono ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento (o al costo della locazione) per la durata dell'intervento, e in proporzione all'uso effettivo dei beni nell'ambito dell'intervento. Sono ammissibili unicamente attrezzature il cui titolo di spesa sia superiore a € 500,00. L'acquisto/noleggio/locazione di beni materiali e immateriali dovrà essere limitato alla quota di ammortamento¹⁹/costo del noleggio/costo di locazione, riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito dell'intervento, finalizzato esclusivamente alla realizzazione dell'intervento, effettuato alle normali condizioni di mercato;
- d. **Spese per l'acquisizione di servizi ad alto contenuto di ricerca scientifica e tecnologica** utilizzati esclusivamente per l'attività dell'intervento, le spese per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova. Non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, o chiaramente legate alla industrializzazione, al marketing e alla comunicazione;
- e. **Spese sostenute per la costruzione di macchinari prototipali fisicamente riscontrabili** (impianti pilota, macchinari, robot, linee produttive sperimentali). In questa voce sono inclusi componenti, semilavorati, materiali, e loro lavorazioni tutti riferiti alla costruzione di tali prototipi e/o impianti pilota. Sono comunque esclusi i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, quali, a titolo esemplificativo, attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, e comunque componenti, semilavorati, materiali il cui titolo di spesa sia inferiore a € 100,00;
- f. **Spese generali**, calcolate nella misura forfettaria del 7% del totale delle spese a), b), c), d), e).

La presenza di spese per nuovo personale di ricerca è obbligatoria

**Ai sensi degli artt. 53 e 55 del Regolamento (UE) 2021/1060, le spese di personale sono rendicontabili, nel limite di 1.720 ore annue, mediante Opzioni di*

¹⁷ Per le attrezzature e gli impianti è ammissibile l'acquisizione tramite leasing o noleggio nel limite dei canoni riferiti al periodo di realizzazione dell'intervento e riferibili unicamente alla quota capitale (con esclusione, pertanto, di interessi e altre spese di gestione). I beni usati sono ammissibili solo in caso di locazione sempre che la loro natura e utilità si evinca chiaramente dal contratto di locazione. Nel caso in cui si ricorra ad un contratto di leasing devono essere osservate le seguenti regole:

- la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dai canoni di locazione – limitatamente alla quota capitale – pagati dall'utilizzatore al concedente nel periodo compreso tra la data della domanda e il termine ultimo per il completamento del Programma (salvo proroga) ovvero la data di presentazione della rendicontazione delle spese se precedente, e comprovati da una fattura quietanzata emessa entro il termine di conclusione del intervento o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;
- nel contratto che il beneficiario stipula con la società di leasing devono essere indicati distintamente l'importo corrispondente ai canoni di locazione e l'importo corrispondente ai costi legati al contratto;
- non sono ammissibili le spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi.

Non è permessa la valorizzazione secondo l'iper-ammortamento e il super ammortamento.

¹⁸ Ci si riferisce a brevetti acquisiti da soggetti esterni necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo oggetto dell'intervento approvato.

¹⁹ L'ammortamento e la seguente deduzione sono disciplinati dagli articoli 102, 102-bis, 103 e 108 del TUIR e seguendo il Principio Contabile OIC 16.

	<p><i>Semplificazione dei Costi (OSC). Le spese di personale valorizzate sulla base del costo unitario standard orario, suddivisi per fascia di costo - Livello²⁰:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alto - € 83,00 ora per i livelli dirigenziali; • Medio - € 47,00 ora per i livelli di quadro; • Basso - € 30,00 ora per i livelli di impiegato/operaio. <p><i>Le modalità di rendicontazione saranno dettagliate nelle Linee Guida per la rendicontazione di cui all'art. 14.1.²¹</i></p> <p>In fase di verifica della documentazione rendicontativa allegata alla richiesta di pagamento della 1° e della 2° quota di contributo, verrà verificato il rispetto dei massimali previsti per le spese di cui al punto b). In presenza di superamento del massimale di oltre il 25%, ma che rientri comunque entro l'importo ammesso in fase di valutazione dell'intervento, si posticiperà l'erogazione del contributo relativo alla quota eccedente tale 25% subordinandola alle verifiche previste dal Bando, dall'Accordo e dalle Linee guida.</p>
<p>B) Investimenti per la realizzazione di infrastrutture di prova e di sperimentazione (Art 26bis GBER)</p>	<p>a. <u>Impianti strettamente funzionali alle attività offerte dall'infrastruttura;</u> b. <u>Attrezzature</u> c. <u>Programmi informatici</u> d. <u>Brevetti</u> e. <u>Licenze</u> f. <u>Spese generali</u>, calcolate nella misura forfettaria del 7% del totale delle spese a), b), c), d), e).</p>
<p>C) Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Art. 41 GBER)</p>	<p>a. <u>Impianti</u> (comprese le opere accessorie strettamente funzionali all'installazione dell'impianto) e attrezzature destinati all'intervento specifico e volti a adattare i metodi di produzione; b. <u>Spese generali</u>, calcolate nella misura forfettaria del 7% del totale delle spese a).</p>
<p>D) Aiuti agli investimenti funzionali alla realizzazione del programma di investimento delle PMI sul</p>	<p>a. <u>Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, hardware, beni strumentali tangibili</u>, anche nella forma del leasing²² b. <u>Acquisto di licenze software o di abbonamenti per l'utilizzo di licenze software, brevetti e servizi erogati nella soluzione cloud computing e</u></p>

²⁰ Le fasce di costo sono individuate secondo le modalità riportate nel decreto 4 gennaio 2024 del Direttore generale per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, che approva la *nota metodologica di aggiornamento delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei interventi di ricerca, sviluppo e innovazione*.

²¹ La stessa metodologia di calcolo del costo orario dovrà essere applicata anche per il personale fornito al beneficiario da aziende appartenenti al suo stesso Gruppo imprenditoriale. Affinché tale costo, nei limiti percentuali individuati dal bando, possa essere ammesso, l'impresa, presso cui è impiegato il personale fornito all'impresa beneficiaria, dovrà emettere regolare fattura con la quale si addebitano i soli costi orari e a cui non si aggiungono marginalità commerciali e quietanzate secondo le modalità previste dal bando.

²² Nel caso in cui si ricorra ad un contratto di leasing devono essere osservate le seguenti regole:

- la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dai canoni di locazione – limitatamente alla quota capitale – pagati dall'utilizzatore al concedente nel periodo compreso tra la data della domanda e il termine ultimo per il completamento del Programma (salvo proroga) ovvero la data di presentazione della rendicontazione delle spese se

territorio regionale e delle grandi imprese solo nelle aree assistite (Art 14 e art. 17 del GBER)	<p><u>software as a service (SAAS)²³, nonché acquisto di dataset per l'implementazione di soluzioni innovative basate su tecnologie AI;</u></p> <p>c. <u>Spese generali</u>, calcolate nella misura forfettaria del 7% del totale delle spese a).</p>
--	--

2. Non sono ammissibili:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc....);
- le operazioni di lease-back;
- la fatturazione e/o vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, da parte di titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo tranne che per le ore dedicate all'intervento in qualità di dipendenti;
- fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti oggetto di doppia fatturazione intestati al soggetto beneficiario;
- le spese fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c., fatto salvo il caso di spese fatturate per l'utilizzo di personale di un'azienda dello stesso gruppo per interventi di ricerca e sviluppo tipologia A), rientranti nella voce di spesa b), secondo le condizioni e i massimali specificati al precedente punto 1 del presente articolo, e nei limiti percentuali ivi previsti; le spese fatturate all'impresa beneficiaria da società dello stesso gruppo, o comunque tra loro collegate o controllate ai sensi

precedente, e comprovati da una fattura quietanzata emessa entro il termine di conclusione dell'intervento o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;

- nel contratto che il beneficiario stipula con la società di leasing devono essere indicati distintamente l'importo corrispondente ai canoni di locazione e l'importo corrispondente ai costi legati al contratto;
- non sono ammissibili le spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- il contratto di locazione finanziaria deve prevedere una clausola di obbligo di riacquisto o prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene.

²³ Nel caso di acquisto di abbonamenti per l'utilizzo di licenze software o per servizi di cloud computing o SAAS si osservano le seguenti regole:

- nel caso in cui l'abbonamento venga pagato mensilmente, la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dai canoni mensili di abbonamento pagati nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il termine di conclusione dell'intervento, salvo proroghe, e comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;
- nel caso in cui l'abbonamento venga pagato in un'unica soluzione, la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dal pagamento dell'intero canone, anche se la durata dell'abbonamento eccede il periodo di realizzazione dell'intervento e a condizione che tale pagamento avvenga nel suddetto periodo, salvo proroghe.

dell'art. 2359 del Codice civile per l'utilizzo di personale, saranno ritenute ammissibili **nel limite massimo del 20% del valore delle spese ammesse del singolo intervento**;

- le spese pagate anticipatamente rispetto alla regolare acquisizione del relativo servizio/utilità/bene/fornitura;
3. In fase di istruttoria della richiesta di erogazione dei contributi concessi, l'ammissibilità delle spese di cui al punto 1 del presente articolo sarà valutata ai sensi delle Linee guida in materia di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione per gli interventi che saranno adottate dalla Regione Emilia-Romagna in base all'art. 14.1 del Bando.

Art. 24. Obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda e durante il periodo di durata dell'Accordo relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa, che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo. Tali comunicazioni dovranno essere inoltrate tramite l'applicativo web SFINGE2020, preposto per il bando in oggetto, a firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. I beneficiari sono altresì tenuti alla corretta alimentazione dei dati di monitoraggio secondo le modalità indicate nell' Allegato 4.

1. Operazioni straordinarie di impresa	<p>L'intervento va mantenuto in capo al soggetto beneficiario e non può essere oggetto di cessione durante il periodo di durata dell'intervento se non nei casi di seguito previsti. Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non è considerata operazione straordinaria ai fini del presente bando. Sono ammesse tutte le operazioni attive da parte dell'impresa mentre le operazioni passive solo nei casi in cui si preveda il mantenimento della soggettività giuridica e/o economica da parte dell'impresa originaria. Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione passiva del soggetto beneficiario, che vedono la perdita della soggettività giuridica del beneficiario iniziale, o nel caso di operazioni di acquisizione di maggioranza, che vedono il cambiamento del soggetto controllore, è necessario che venga confermata la volontà di realizzare il programma di investimento e il suo valore strategico per l'impresa, comprensiva di tutti gli impegni del beneficiario verso l'amministrazione regionale e, se del caso, la Commissione Europea. Dovrà essere presentata apposita domanda di trasferimento al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:</p> <ul style="list-style-type: none">- sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando;- continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. <p>Nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Tali operazioni saranno valutate dalla Regione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di accesso del subentrante al momento della domanda. Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle</p>
---	--

	<p>agevolazioni già concesse in capo al soggetto originario sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.</p> <p>La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 90 giorni dalla data dell'evento giuridicamente rilevante (es. data della firma del contratto di cessione o data di sottoscrizione delle azioni che comporta la modifica del controllo societario o data dell'atto notarile). Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, <u>la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse</u>. La revoca delle agevolazioni è inoltre disposta nei seguenti ulteriori casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti; - qualora le agevolazioni non possano essere trasferite. <p>Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca con restituzione totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde di tali somme, maggiorate degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98, erogate ai precedenti beneficiari.</p> <p>I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.</p> <p>In caso di operazioni di scorporo o cessione di rami d'azienda da parte del soggetto beneficiario, sia durante l'intervento che nel periodo di durata dell'Accordo, l'intervento viene revocato, salvo i casi in cui la proprietà aziendale rimanga in capo all'azienda beneficiaria originaria, cioè, si configuri come una mera operazione di riorganizzazione interaziendale. In questo caso è necessario procedere comunque con apposita domanda di trasferimento al soggetto subentrante con i contenuti ed i tempi previsti precedentemente. Dopo le verifiche previste non sarà necessaria una rivalutazione dell'intervento. Nel caso di procedure concorsuali diverse dalla liquidazione giudiziale, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione a conclusione della stessa.</p> <p>Le variazioni di cui al presente punto dovranno essere comunicate alla Regione tramite l'applicativo web SFINGE2020. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiuntive richieste dagli uffici regionali finalizzate al completamento dell'istruttoria legata all'operazione comunicata. Tutti i controlli e gli obblighi sopra descritti sono esercitati per tutta la durata dell'Accordo.</p>
<p>2. Stabilità delle operazioni</p>	<p>I beneficiari del contributo, o i soggetti eventualmente ad esso subentrati, devono garantire, per tutta la durata dell'Accordo e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità dell'operazione finanziata con il presente bando.</p>

	<p>Garantire la stabilità dell'operazione significa che il beneficiario del contributo nel suddetto periodo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non deve cessare l'attività di impresa svolta all'interno dell'unità locale oggetto dell'intervento. A tale riguardo, nel caso in cui un'impresa cessi a seguito dell'attivazione di una procedura concorsuale e tale cessazione non sia determinata da comportamenti fraudolenti il contributo concesso non verrà revocato. La cessazione dell'impresa per liquidazione o lo scioglimento volontario comporta, invece, la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate, maggiorate degli interessi legali calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98. 2. non deve rilocalizzare l'attività di impresa svolta all'interno dell'unità locale oggetto dell'intervento al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna; 3. non deve cedere o alienare a terzi i beni finanziati con il presente bando; 4. non deve apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari; 5. deve conservare la documentazione di spesa relativa all'intervento finanziato per cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il pagamento del saldo del contributo.
<p>3. Obblighi di informazione e pubblicità²⁴</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021. 2. In particolare, i beneficiari del contributo hanno la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto dall'Unione europea con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 47, 49, 50, Allegato IX), svolgendo le seguenti azioni: <p>Nel caso in cui gli interventi finanziati prevedano un costo complessivo pari o inferiore a 500.000,00 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster in formato A3 o superiore, oppure un display elettronico di dimensioni equivalenti, con informazioni che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito Fesr al seguente indirizzo: https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari ; - devono fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione dell'intervento, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la

²⁴ Le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità potranno variare in ragione della natura delle risorse concesse per il cofinanziamento. L'amministrazione regionale darà comunicazione delle eventuali diverse modalità di espletamento degli obblighi di comunicazione.

	<p>politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito Fesr al seguente indirizzo: https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari;</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti l'intervento finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati. <p>Nel caso in cui gli interventi finanziati prevedano un costo complessivo superiore a 500.000,00 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono, non appena avviato ogni intervento relativo a investimenti materiali o acquisto di attrezzature, esporre targhe o cartelloni permanenti ben visibili al pubblico, in cui compare il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito internet del Fesr all'indirizzo: https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari ; - targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all'acquisto di beni immateriali; - devono fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione dell'intervento, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Ue inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo: https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari ; - devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti l'intervento finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati. <p>3. La Regione Emilia-Romagna fornisce assistenza ai beneficiari nel rispetto dei loro obblighi attraverso lo Sportello Imprese, contattabile tramite mail: infoporfesr@regione.emilia-romagna.it oppure tramite contatto telefonico al numero 848 800 258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario), dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00. Si raccomanda la consultazione delle linee guida per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari, scaricabili sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo: https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari ;</p>
--	--

	<p>4. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, l'Autorità di gestione del Programma ha la facoltà di applicare misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, con una riduzione fino al 3% del contributo concesso, secondo i criteri da essa stabiliti;</p> <p>5. Ai beneficiari può essere richiesto, dall'Autorità di gestione del Programma, di mettere i materiali di comunicazione sugli interventi finanziati a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, concedendo alla UE una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i seguenti diritti, come specificato all'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1060/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti; - riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte; - comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione; - distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma; - conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità; - sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi; <p>6. Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e all'intervento cofinanziato. L'elenco dei dati è riportato all'art. n. 49 del suddetto regolamento. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità;</p> <p>7. Per i contributi a partire da € 10.000, i beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni concernenti le concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell'esercizio finanziario precedente come stabilito nei commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019</p> <p>8. Gli obblighi di pubblicazione sono consultabili sul sito Fesr <u>Responsabilità di comunicazione dei beneficiari 2021-2027 - Programma regionale Fondo europeo di sviluppo regionale - Fesr</u></p>
<p>4. Obblighi connessi alla verifica del rispetto del principio DNSH</p>	<p>Con il presente Bando la Regione Emilia-Romagna intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020.</p> <p>Gli obiettivi individuati nel suddetto articolo sono i seguenti: 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;</p>

3) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; 4) la transizione verso un'economia circolare; 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- **alla mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);

- **all'adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

- **all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

- **all'economia circolare**, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, a incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

- **alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

- **alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Considerato che il presente bando si occupa di sostenere programmi di investimento che possono prevedere diverse tipologie di intervento, al fine di garantirne la conformità attuativa al principio DNSH sono stati individuati, per ciascuna tipologia di intervento, tra i suddetti obiettivi ambientali, quelli potenzialmente più interferenti con le operazioni finanziabili. Per tutte le tipologie progettuali, è stata svolta una valutazione ex-ante che ha consentito di identificare le tipologie di spesa che non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali DNSH rilevanti per il presente Bando. Per queste tipologie non vi è la necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali. Le modalità di verifica del rispetto del principio DNSH sono riportate per ciascuna tipologia di intervento all'Allegato 3 parte integrante del presente Bando.

5. Obblighi connessi al monitoraggio delle operazioni	<p>I beneficiari sono tenuti alla corretta implementazione dei dati di monitoraggio come indicati nell'Allegato 4 "Informativa sui settori di intervento pertinenti e sulla tipologia, definizione e valorizzazione degli indicatori di risultato e di output", cui si rimanda integralmente per le definizioni complete degli indicatori e le modalità di rilevazione degli stessi.</p> <p>Si specifica inoltre che nel medesimo allegato, in base a quanto previsto dall'Art. 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del Regolamento (UE) 2021/1060, sono riportati i settori di intervento applicabili.</p>
--	---

Art. 25. Pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013

Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli art. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e in conformità a quanto previsto dall'Art. 9 del GBER.

Art. 26. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

L'Informativa sul trattamento dei dati personali forniti dai beneficiari è consultabile al seguente indirizzo: [Informativa sul trattamento dei dati personali forniti dagli utenti tramite messaggi di posta elettronica o compilazione di form in questo portale - Amministrazione trasparente](#)

Art. 27. Obblighi in materia di informazione, comunicazione e indicatori di monitoraggio ambientale e delle attività

1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal presente Bando sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi in materia di informazione e comunicazione:
 - a) Informano il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando e dichiarano, nelle attività di comunicazione, che l'intervento stesso è stato cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, anche utilizzando il logo della Regione Emilia-Romagna che può essere richiesto al Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca della Regione;
 - b) espongono un manifesto con il logo della Regione Emilia-Romagna entro tre mesi dal completamento dell'intervento;
 - c) producono, entro tre mesi dal completamento del programma, materiale divulgativo contenente le caratteristiche e gli esiti del programma di investimento e degli interventi cofinanziati dalla Regione, tale materiale potrà essere utilizzato dalla Regione per proprie attività di comunicazione;
2. Qualora il programma di investimento ammesso sia cofinanziato con risorse afferenti alla programmazione PR FESR 2021-2027, saranno comunicate dalla Regione ai beneficiari eventuali

ulteriori obblighi in materia di comunicazione finalizzati ad ottemperare ai regolamenti soggiacenti al Fondo;

3. In relazione agli interventi tipologia A), C) e D), rispettivamente attuativi delle azioni 1.1.1., 2.2.2. e 1.3.1 del PR FESR 2021-2027, ai beneficiari sarà richiesto di fornire le informazioni rispondenti agli indicatori di monitoraggio ambientale e delle attività elaborati dalla Regione. All'Allegato **4**, parte integrante del presente Bando, è riportata la definizione e il sistema di rilevazione degli indicatori previsti per gli interventi rientranti nell'Azione 1.1.1, 2.2.2 e 1.3.1.

Allegato 1. Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese (Legge Regionale n. 14/2014, Titolo II, art. 6)

Sottoscritto digitalmente

Tra:

la Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di seguito "Regione");

e

la Società _____ (qui di seguito "Impresa") con sede legale in _____, capitale sociale versato euro _____ Partita IVA _____ e Codice Fiscale _____. Iscritta al Registro delle Imprese di _____;

Premesso che:

- con provvedimento _____ è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R. 14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
- il Bando invitava le imprese con significativi programmi di investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte comprendenti la descrizione e l'impatto dell'investimento stesso, nonché interventi finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di Stato e in particolare del Reg. (UE) n. 651 del 2014 (i cui principi si intendono qui interamente richiamati), in materia di realizzazione di interventi di ricerca e sviluppo, di infrastrutture di prova e di sperimentazione, di investimenti energetico-ambientali e di nuovi investimenti. Il Bando stabiliva inoltre che, a seguito di una procedura valutativa, venisse approvato l'elenco dei programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca all'approvazione e stipula dei singoli accordi.

Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del **Programma** di investimento promosso dall'Impresa, approvato con il provvedimento _____, suddiviso nei singoli interventi di dettaglio elencati nella successiva tabella "Interventi oggetto del programma di investimento".
2. L'Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il finanziamento del Programma di investimento presso l'unità locale produttiva dell'azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuata a _____.
3. Il Programma di investimento è accompagnato da un piano industriale che l'impresa si è impegnata a realizzare per un valore totale (riferito a tutte le spese, anche quelle non agevolabili) pari a euro _____.
4. Lo scopo del Programma, denominato _____ è quello di realizzare gli interventi di cui alla tabella "Interventi oggetto del programma di investimento", *(Per i soli beneficiari che prevedano un piano occupazionale come definito dall'art. 21.4 del bando: con l'impegno di procedere all'assunzione di almeno 30 nuovi addetti a tempo pieno e indeterminato presso l'unità locale produttiva sede dell'investimento. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'impegno*

all'assunzione saranno considerati i soli addetti dell'impresa beneficiaria assunti dopo la presentazione della domanda ed entro il termine ultimo di realizzazione del programma; non saranno considerati gli addetti di imprese con codice fiscale diverso da quello della beneficiaria anche in presenza di relazioni con la beneficiaria di controllo o collegamento come definite ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. Il trasferimento di dipendenti tra imprese che, alla data della delibera di approvazione del bando, secondo quanto stabilito dall'art. 2359 del Codice civile, sono già tra loro controllate o collegate non partecipa al soddisfacimento dell'impegno occupazionale.)¹

TABELLA “Interventi oggetto del programma di investimento” (nel testo di Accordo che sarà sottoposto a sottoscrizione verranno indicati gli importi suddivisi per entità massima delle spese relativamente ad ogni categoria di aiuto)

	Tipologia di intervento/intervento	Investimento ammissibile (Euro)*	Contributo regionale massimo erogabile (Euro)*	
			Contributo erogabile per la realizzazione dell'intervento di Ricerca e Sviluppo	Incremento del contributo erogabile per la realizzazione del piano occupazionale ²
A	Interventi di Ricerca e Sviluppo			
	Totale Interventi di Ricerca e Sviluppo			
B ³	Investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione aperte alle imprese			
	Totale Investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione			
C ⁴	Aiuti per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili			

¹ Parte da eliminare se non pertinente al programma oggetto dell'accordo

² Parte da eliminare se non pertinente al programma oggetto dell'accordo

³ Parte da eliminare se non pertinente al programma oggetto dell'accordo

⁴ Parte da eliminare se non pertinente al programma oggetto dell'accordo

	Tipologia di intervento/intervento	Investimento ammissibile (Euro)*	Contributo regionale massimo erogabile (Euro)*
	Totale Aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili		
D ⁵	Investimenti funzionali alla realizzazione del programma di investimento delle PMI sul territorio regionale e delle grandi imprese solo nelle aree assistite (art 14 e art. 17 del GBER).		
	Totale aiuti agli investimenti		
	Totale interventi		

* dati riferiti all'atto n. _____.

Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche sono riportate negli interventi di dettaglio eventualmente allegati.

Articolo 3

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo

1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
 - a. realizzare i singoli interventi che compongono il programma di investimento secondo quanto descritto negli "interventi di dettaglio", trasmessi dall'impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con protocollo _____, così come, eventualmente, rimodulati a seguito della valutazione degli stessi e comunicati all'impresa;
 - b. attenersi alle prescrizioni trasmesse a seguito della valutazione, la cui presa d'atto è stata acquisita dalla Regione con protocollo _____;
 - c. attenersi, nell'attuazione dei singoli interventi, ai dettagli realizzativi di cui alla comunicazione trasmessa alla Regione il _____ e acquisita agli atti con protocollo _____;
 - d. terminare il Programma di investimento oggetto di contributo entro il **30 giugno 2028** fatta salva la possibilità per l'impresa di richiedere una proroga nei termini e nelle modalità previste dall'art.2.6 del bando. Il programma si intende completato secondo la definizione di completamento di cui all'art. 21.2 del Bando.
 - e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l'infrastruttura di prova e di sperimentazione (interventi tipologia B): 6

⁵ Parte da eliminare se non pertinente al programma oggetto dell'accordo

⁶ Parte da eliminare se non pertinente al programma oggetto dell'accordo

- a trasmettere **minimo n. 1 manifestazioni di interesse** da parte di Università e/o Centri e laboratori di ricerca entro il **30 aprile 2027**, ovvero entro il termine previsto dall' art.15 del bando per la presentazione della prima rendicontazione. Tali accordi devono caratterizzarsi per gli elementi minimi previsti dall'art. 9 del bando sez. B;
 - trasmettere, entro il **30 aprile 2027**, ovvero entro il termine previsto dall' art.15 del bando per la presentazione della prima rendicontazione, **almeno n. 2 manifestazioni di interesse** da parte di imprese che non abbiano rapporti di controllo o collegamento così come definiti dall'art. 2359 del c.c. con l'impresa beneficiaria, per l'accesso ai servizi dell'infrastruttura sottoscritte dai legali rappresentanti di imprese. Tali manifestazioni di interesse devono caratterizzarsi per gli elementi minimi previsti dall'art 9 del bando sez. B;
- f. prendere piena conoscenza delle linee guida relative alle modalità di pagamento ammissibili e alle procedure di rendicontazione degli interventi di cui all'art. 14 del bando, e di rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista, in particolare per:
- trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di realizzazione del programma di investimento una relazione generale sullo stato d'avanzamento del Programma complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e della spesa nel semestre precedente, oltre che tutte le ulteriori informazioni e la documentazione eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche in diversi momenti;
 - trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli interventi, accompagnate dalla documentazione attestante le spese sostenute e quietanzate e secondo le modalità previste dall'art. 14 e dall'art. 15 del Bando;
- g. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa influenzare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione del Programma di investimento e dei singoli interventi o eventuali modifiche degli stessi;
- h. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d'uso degli immobili e rispettare le vigenti norme in materia di edilizia e urbanistica e di salvaguardia dell'ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
- i. mantenere il luogo di realizzazione dell'investimento o di svolgimento del programma in quello indicato all'art. 2 del presente Accordo e comunque entro il territorio regionale;
- j. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali procedure di verifica in corso d'opera sulla realizzazione degli interventi e del Programma, comprese eventuali visite in loco;
- k. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal Programma;
- l. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione dell'Accordo come previsti dall'art.6 del presente accordo;
- m. conservare per 5 anni, fatti salvi diversi obblighi legati alla normativa relativa agli Aiuti di Stato, la documentazione relativa ai titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative all'intervento, con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il pagamento del saldo del contributo;
- n. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e successive modifiche, all'art. 1 comma 125-quinquies. In particolare, deve dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente Accordo tramite la pubblicazione di quanto percepito, con specifiche indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale

bilancio consolidato. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla normativa civilistica per la redazione dei bilanci;

- o. contribuire, conformemente a quanto previsto dal programma presentato, al raggiungimento degli obiettivi ambientali identificati all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 e impegnarsi a:
 - rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo contro l'ambiente" (principio DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - fornire alla Regione la documentazione prevista dall'Allegato 3 del Bando approvato con deliberazione di Giunta n. _____ volta a verificare il rispetto del principio DNSH con riferimento ai pertinenti obiettivi ambientali;
 - fornire, su richiesta della Regione, secondo gli appositi modelli da essa predisposti, le informazioni necessarie al monitoraggio del rispetto del principio DNSH.

2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:

- a. provvedere all'erogazione delle agevolazioni approvate con Atto n. _____ per l'ammontare complessivo di Euro _____, come previsto dagli Interventi di dettaglio, tenuto conto dell'esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno erogate secondo le modalità previste dall'art. 14 e dall'art. 15 del bando, dall'esame sulla rendicontazione presentata ai sensi delle Linee guida previste dal Bando e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario. L'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune e se lo stesso, pertanto, abbia ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea come illegali o incompatibili (C.D. CLAUSOLA DEGGENDORF). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà alla interruzione della liquidazione del contributo sino alla data dell'avvenuta restituzione;
- b. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso di propria competenza e facilitare l'individuazione di modalità di coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione del Programma nei tempi pianificati;
- c. favorire l'adesione dell'impresa alle iniziative di organizzazione del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, anche al fine di massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti, alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e l'innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del sistema produttivo regionale nelle sue principali vocazioni, prioritariamente identificate nella Strategia Regionale di Specializzazione.

Articolo 4

Gestione dell'Accordo e variazioni

1. Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli impegni di cui all'art. 3.1 del presente Accordo dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna, previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli interventi. Le richieste di variazione devono essere comunicate formalmente alla Regione Emilia-Romagna **almeno 60 giorni** prima che siano effettuate dal soggetto proponente, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione regionale;
2. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste, previa verifica del mantenimento degli obiettivi originari e dell'impianto complessivo dei singoli interventi; allo scopo di svolgere tale valutazione la Regione ha la facoltà di richiedere documentazione illustrativa e attestazioni

documentali. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni richieste, la Regione Emilia-Romagna verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento e dei singoli interventi che lo compongono e, fatte salve esigenze di integrazioni e chiarimenti necessari al completamento delle verifiche, comunica al beneficiario l'esito entro 30 giorni;

3. I singoli interventi riportati nella TABELLA "Interventi oggetto del programma di investimento" andranno realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni delle Linee guida di cui all'art. 14.1 del Bando. Eventuale revoca parziale, rinuncia parziale, rideterminazione del *budget* di singoli interventi non inficeranno la validità dell'Accordo sempre che non si verifichino le circostanze di cui al successivo art. 6.2.k. L'entità dell'investimento del singolo intervento può variare nei limiti previsti dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità dell'Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi degli interventi e il loro impianto complessivo;
4. Qualora, relativamente a uno o più interventi, in presenza di una spesa ammissibile inferiore a quella approvata, il relativo contributo ecceda i massimali o i livelli di intensità previsti dal bando, si provvederà ad una sua rideterminazione al fine di riportarlo entro i limiti. Una spesa effettiva documentata superiore all'importo ammesso non determinerà l'incremento del contributo concesso;
5. Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino, anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o della sede di origine del soggetto beneficiario.

Articolo 5

Monitoraggio e Controlli

1. Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare, eventualmente anche presso soggetti terzi, un'attività di monitoraggio informativo sulle attività del Programma, volto a verificare lo stato di avanzamento del Programma e il rispetto degli impegni assunti dall'Impresa. Oltre agli indicatori e alle scadenze indicate nelle linee guida per la rendicontazione, la Regione potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative necessarie al completamento del Programma e sulla composizione professionale del personale assunto;
2. La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo;
3. L'impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite;
4. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricati l'accesso ed i controlli relativi all'esecuzione dell'intervento oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile;
5. La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo, sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle

condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo;

6. Durante la realizzazione del Programma e dell'intervento specifico e successivamente al completamento dello stesso, la Regione potrà effettuare controlli presso l'impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:
 - a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
 - b. l'ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese sostenute;
 - c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione, richiesta di erogazione e monitoraggio;
 - d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal Programma alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto;
 - e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
 - f. le eventuali riduzioni o scostamenti degli interventi componenti il Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del Programma stesso;
 - g. il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 e ss.mm.ii. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art.1 comma 125-quinquies.

Articolo 6

Risoluzione dell'Accordo e revoca dei contributi

1. Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo e del bando. La risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti dal programma e l'obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
2. I casi di **revoca totale** del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione dell'accordo, sono:
 - a. qualora il beneficiario rifiuti di sottoscrivere l'Accordo il cui schema è contenuto nell'Allegato 1 parte integrante del Bando, ovvero non proceda alla sua sottoscrizione entro i termini previsti dall'art. 13.1 e 13.2 del bando;
 - b. qualora siano venuti meno il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo ed elencati al precedente art. 3.1 dell'Accordo e/o i requisiti di ammissibilità richiesti per la firma dell'Accordo, richiamati all'Art. 3.3 del bando;
 - c. nel caso di mancato avvio del Programma;
 - d. nel caso di interruzione del Programma, qualora questo dipenda da fatti addebitabili al beneficiario;
 - e. nel caso di rinuncia, da parte del beneficiario, alle agevolazioni;
 - f. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
 - g. nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
 - h. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti all'Accordo, ove non autorizzati dalla Regione;

- i. qualora si determini per il beneficiario l'impossibilità ad avviare o completare il programma di investimenti anche a causa di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
 - j. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
 - k. nel caso in cui, con riferimento al Programma di investimento, fatte salve le variazioni approvate ai sensi dell'art. 17 del bando e dell'art. 4 del presente Accordo e a quanto previsto al successivo punto 6, venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili, a seguito di verifica della rendicontazione e dei controlli in loco previsti dal bando, inferiore al 70% di quelle approvate a valere sui interventi di cui alle tipologie A), B), C), D) con deliberazione n_____, ovvero a seguito di revoca del contributo concesso per uno o più delle tipologie di interventi A), B), C), D);
 - l. in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso, di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell'intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione finale del contributo;
 - m. nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 5 dell'Accordo;
 - n. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli interventi;
 - o. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 4 dell'Accordo, comprese le operazioni straordinarie di impresa;
 - p. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 e ss.mm.ii. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art.1 comma 125-quinquies;
 - q. in tutti i casi non esplicitamente richiamati dal presente elenco, ma previsti dal Bando e/o dall'Accordo.
3. Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo erogato fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione.
4. Non determinano la risoluzione dell'accordo i casi di revoca parziale del contributo. Tali **casi di revoca parziale** sono:
- a. qualora la realizzazione del singolo intervento avvenga in maniera difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti;
 - c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5 anche successivi al completamento del Programma, relativamente alla quota di agevolazione che si riferisce alle spese risultate non ammissibili in seguito ai controlli stessi;
 - d. con riferimento agli interventi tipologia A), per i beneficiari che hanno assunto, in fase di presentazione della domanda di partecipazione al bando, l'impegno a realizzare un piano occupazionale di almeno 30 assunzioni a tempo pieno e indeterminato presso la sede dell'investimento, si procederà alla revoca della maggiorazione del contributo qualora al momento della richiesta di erogazione dell'ultima quota di contributo non si attesti di aver realizzato per intero il piano occupazionale nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la conclusione del programma; in tal caso si procederà alla revoca dell'incremento

del contributo collegata all'impegno occupazionale, ovvero si applicheranno alle spese ammissibili le percentuali di intensità dell'agevolazione stabilite dall'art. 22.4 del bando per gli interventi tipologia A);

- e. qualora, con riferimento agli interventi tipologia B – infrastrutture di prova e di sperimentazione, il beneficiario non abbia provveduto, entro i termini previsti dall'art. 15 del bando, per la presentazione del primo stato di avanzamento, ossia entro il 30 aprile 2027;
 - alla sottoscrizione di minimo n. 1 manifestazioni di interesse da parte di Università e/o Centri e laboratori di ricerca entro il **30 aprile 2027**,. Tali manifestazioni di interesse devono caratterizzarsi per gli elementi minimi previsti dall'art. 9 del bando sez. B;
 - alla trasmissione di almeno 2 manifestazioni di interesse all'accesso ai servizi dell'infrastruttura di prova e di sperimentazione, i cui elementi minimi sono specificati all'art. 9 sez. B del Bando, sottoscritte dai legali rappresentanti di imprese che non abbiano rapporti di controllo o collegamento così come definiti dall'art. 2359 del c.c. con l'impresa beneficiaria;
- f. con riferimento alle tipologie di intervento A), B), C), D), nel caso in cui, a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco, venisse accertato o riconosciuto, per uno o più di uno degli interventi per i quali si è concesso un contributo, un importo di spese ammissibili inferiore al 70% di quelle ammesse si provvederà alla revoca del contributo relativo all'intervento o agli interventi per i quali si è riscontrata una spesa inferiore al 70%;

5. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione:

- a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell'ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di immediata restituzione dell'ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto;
- b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell'ammontare del contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all'entità della revoca;
- c. il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo erogato fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione.

Articolo 7

Divieto di cumulo delle agevolazioni

- 1. I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri aiuti di stato, e con le agevolazioni concesse a titolo "de minimis".

Articolo 8

Imposte e tasse

- 1. Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo, compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico dell'impresa, che può richiedere, fin d'ora, l'applicazione di tutte le eventuali disposizioni legislative di favore.

Articolo 9

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal completamento del programma, dove per completamento del programma si intende quanto definito all'art. 21.2 del Bando.

Articolo 10

Foro competente

1. Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Articolo 11

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità, l'Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione dell'Accordo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014, rubricato come "ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA. ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2025 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14/2014" approvato con deliberazione di Giunta regionale _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell'Accordo e variazioni), 6 (Risoluzione dell'Accordo e revoca dei contributi), 10 (Foro competente).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Allegato 2. Parametri di affidabilità dei proponenti sotto il profilo economico finanziario

Per essere ammesse al finanziamento regionale, **solo** le imprese che abbiano almeno un bilancio approvato devono necessariamente rispettare una delle due condizioni seguenti: A o B. Per le imprese che non abbiano almeno un bilancio approvato si applicano le previsioni dell'art. 3.5 del bando.

Condizione A – la condizione è soddisfatta quando l'impresa soddisfa **tutti i seguenti 3** parametri economico-finanziari

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando:

Parametro 1.1) congruenza tra capitale netto e costo dell'intervento: $CN^1 > (CP^2 - I^3)/2$

IN ALTERNATIVA, solo nel caso in cui la condizione di cui sopra al parametro 1.1. non è verificata, poiché CN non risulta maggiore di $(CP-I)/2$, si può prevedere quanto previsto al parametro 1.2:

Parametro 1.2) congruenza tra capitale netto e costo dell'intervento: $CN+AU^4+CSNV^5 > (CP- I)/2$

Parametro 2.1) onerosità della posizione finanziaria: $(OF^6 / F^7) < 6\%$

IN ALTERNATIVA, solo nel caso in cui la condizione di cui al parametro 2.1 non è verificata:

Parametro 3) sostenibilità finanziaria dell'intervento: $(CP/ F) < 20\%$

OPPURE IN ALTERNATIVA ALL'OPZIONE A)

OPZIONE B – l'impresa assicura la copertura finanziaria dell'intervento, al netto del contributo del bando, attraverso la seguente equazione:

¹CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal codice civile all'art. 2424, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili

²CP = costo del programma di investimento indicato in domanda

³I = contributo regionale richiesto

⁴AU = un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Bando, e/o trasferimento a CN, che risulti già deliberato alla data della domanda di partecipazione al Bando, dal conto "conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale" che risulti dall'ultimo bilancio approvato. L'aumento di capitale sociale dovrà essere interamente versato al momento della sottoscrizione dell'Accordo

⁵CSNV = Utilizzo della quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato alla data della domanda di partecipazione al bando e non ancora versata, pari all'importo dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di cui alla voce A) dello Stato Patrimoniale

⁶OF = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico del codice civile

⁷F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 e A5 (altri ricavi al netto di plusvalenze operative) dello schema di conto economico del codice civile.

$$CP = [AU \quad (e/o) + CSNV \quad (e/o) P^8 \quad (e/o) + Fb^9 \quad (e/o) + Fh^{10} \quad (e/o) + UND^{11} \quad (e/o) + MP^{12} \quad] + I$$

La quota parte dell'apporto di mezzi propri - MP- (cash flow e altre forme di autofinanziamento tra quelle non specificate precedentemente) non può superare il 15% del totale investimento previsto

Il proponente dovrà trasmettere

in relazione al caso specifico, la seguente **documentazione obbligatoria** atta a dimostrare la disponibilità delle fonti finanziarie diverse dal contributo regionale previste a copertura del Programma di investimento (totale fabbisogni):

- Ultimo bilancio approvato** dell'impresa proponente alla data della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, corredato di Relazione sulla gestione,

IN CASO DI OPZIONE A (parametro 1.2)

Mezzi propri dell'impresa e/o dei soci

- (SE DEL CASO) Delibera del Consiglio di amministrazione (o di altro organo/soggetto con poteri equivalenti e/o altro soggetto con poteri di decisione sul tema specifico), alla data della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, relativa all'aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, e/o trasferimento a CN, dal conto "conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale" che risulti dall'ultimo bilancio approvato;

E/O

- (SE DEL CASO) Delibera del consiglio di amministrazione (o di altro organo/soggetto con poteri equivalenti e/o altro soggetto con poteri di decisione sul tema specifico), alla data della presentazione della domanda di partecipazione al bando, relativa all'utilizzo della quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato (alla data della presente domanda) e non ancora versata, pari all'importo dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di cui alla voce A) dello Stato Patrimoniale;

IN CASO DI OPZIONE B

Mezzi propri dell'impresa e/o dei soci

- (SE DEL CASO) Delibera del Consiglio di amministrazione (o di altro organo/soggetto con poteri equivalenti e/o altro soggetto con poteri di decisione sul tema specifico), alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, relativa all'aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, e/o trasferimento a CN, dal

⁸ **P** = incremento del CN esclusivamente nella forma di un versamento in denaro da parte dei soci

⁹ **Fb** = Finanziamento bancario (o altri soggetti autorizzati all'attività di credito) specifico per il programma di investimento, di durata maggiore o uguale a 36 mesi già deliberato alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando

¹⁰ **Fh**= in caso di gruppo, finanziamento da parte della holding specifico per il programma di investimento, di durata maggiore o uguale a 36 mesi già deliberato alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando

¹¹ **UND**= utili non distribuiti evincibili dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando;

¹² **MP** = mezzi propri (cash flow e altre forme di autofinanziamento tra quelle non specificate precedentemente)

conto “conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale” che risulta dall’ultimo bilancio approvato;

E/O

- (SE DEL CASO) delibera del consiglio di amministrazione (o di altro organo/soggetto con poteri equivalenti e/o altro soggetto con poteri di decisione sul tema specifico), alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, relativa all’utilizzo della quota di capitale sociale riportata nell’ultimo bilancio approvato (alla data della presente domanda) e non ancora versata, pari all’importo dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di cui alla voce A) dello Stato Patrimoniale;

- (se del caso) alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando lettere bancarie (o della holding del gruppo) o di altri soggetti autorizzati all’attività di credito (fondi di investimento, private equity, etc.) di impegno irrevocabile alla concessione dei finanziamenti entro i termini previsti per la sottoscrizione dell’Accordo (secondo i modelli i predisposti dalla Regione) per la realizzazione del Programma di investimento in favore del soggetto proponente.

Entro il termine per la sottoscrizione dell’Accordo, come identificato all’art. 13 del bando:

- in caso di finanziamento della banca (o altri soggetti autorizzati all’attività di credito), il beneficiario dovrà trasmettere copia dell’atto formale di concessione del finanziamento da parte della banca (o di altri soggetti analoghi come sopra definiti);
 - In caso di finanziamento della Holding, il beneficiario dovrà documentare l’effettivo trasferimento delle risorse.
- (se del caso) dichiarazione dei soci, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando, circa l’impegno ad apportare, secondo una delle forme previste (conversione di crediti in bilancio o apporti di capitali freschi) le risorse finanziarie a titolo di mezzi propri precisando entità e modalità dell’apporto (secondo il modello che sarà predisposto dalla Regione), l’apporto dovrà avvenire entro i termini previsti per la sottoscrizione dell’Accordo;

- in caso di scelta della modalità di co-finanziamento tramite apporto da parte dei soci di capitali freschi, attestazioni bancarie, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando, circa la disponibilità dei fondi in capo ai soci e/o lettere bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti in favore dei soci per l’importo corrispondente all’apporto di mezzi propri previsto dal piano finanziario (secondo il modello che sarà predisposto dalla Regione);

- (se del caso) lettera di disponibilità dell’istituto concessore in merito alla garanzia richiesta, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando;
in caso di ipoteca su beni di terzi, occorrerà fornire la documentazione inerente ai beni e ai relativi intestatari, nonché l’eventuale disponibilità di terzi datori di ipoteca a concedere i beni in garanzia, alla data della domanda di partecipazione al Bando.

Tutte le delibere del Consiglio di amministrazione (o di altro organo/soggetto con poteri equivalenti e/o altro soggetto con poteri di decisione sul tema specifico), devono riportare le seguenti informazioni minime:

- il riferimento al Bando “Attrazione degli investimenti in Emilia-Romagna. Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Bando 2025 in attuazione dell’art. 6 LR 14/2014;
- il titolo, la durata (n. mesi), l’oggetto (*realizzazione di*), la sede o le sedi di realizzazione;
- l’importo complessivo del Programma di investimento a cui il finanziamento si riferisce;
- (se del caso) la forma del finanziamento tra quelle previste;
- l’importo del finanziamento.

Allegato 3 Modalità di verifica del rispetto del principio DNSH per ognuna delle tipologie di intervento previste dal bando

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio "**non arrecare un danno significativo**" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020.

Gli obiettivi individuati nel suddetto articolo sono i seguenti: mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il principio DNSH, declinato sui sopra indicati sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività economiche che possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo).

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Il presente bando intende rispondere alla finalità di favorire investimenti strategici ad elevato impatto occupazionale che comprendano prioritariamente lo svolgimento di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati a sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo e, contestualmente, alla acquisizione di nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale di interesse per le filiere produttive regionali e favorire la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3.

Al fine di garantirne la conformità attuativa al principio DNSH sono stati individuati tra i suddetti obiettivi ambientali i quattro potenzialmente più interferenti con le tipologie di intervento agevolabili, ovvero:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici (questo in particolare per interventi che prevedano consumo di suolo permeabile);
- economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento nell'aria, nell'acqua e nel suolo (quest'ultimo, in

particolare, per gli investimenti relativi alla realizzazione fisica di prototipi e all'acquisto/noleggio di impianti industriali).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In via preventiva, sulla base delle categorie di aiuti previsti e delle spese ammissibili del presente bando come descritti rispettivamente agli artt. 22 e 23 del Bando, è stata svolta una valutazione ex-ante che ha consentito di identificare le tipologie di spesa che NON arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali DNSH rilevanti per il presente bando.

A. TIPOLOGIE DI SPESE PER LE QUALI NON VI È LA NECESSITÀ DI ACQUISIRE INFORMAZIONI IN MERITO AI LORO EVENTUALI IMPATTI AMBIENTALI

Per queste tipologie di spesa non vi è la necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali:

1. servizi di consulenza specialistica riferibili a brevetti frutto della ricerca, sviluppo di software specifico per l'oggetto della ricerca, servizi di consulenza di carattere tecnico-scientifico, ricerca contrattuale con organismi di ricerca e/o strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti;
2. acquisto di software specialistico;
3. spese per personale adibito ad attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo;
4. costi salariali per l'acquisizione delle competenze da parte delle PMI per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3;
5. spese generali.

B. TIPOLOGIE DI SPESE PER LE QUALI SI RITENGONO ASSOLTI EX-ANTE CON CONDIZIONE I QUATTRO REQUISITI DNSH

In particolare, si ritengono assolti ex-ante **con condizione** i quattro requisiti DNSH suddetti per:

1. *spese per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova qualora siano in possesso di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;*
2. *acquisto di brevetti, realizzazione prototipi qualora siano accompagnati da certificazioni relative alla loro efficienza energetica o siano alimentati per l'80% da fonti rinnovabili, congiuntamente a criteri di sostenibilità applicati alla gestione dei rifiuti⁴³, nonché ad adesione*

⁴³ In questi casi si ritiene assolto il principio DNSH:

- a) per i prodotti o servizi se hanno una **certificazione ISO 50600 o certificazione ISO 14001 o 14024 di tipo I o l'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT)** o una ecolabel (**EPA ENERGY STAR o Blauer Engel, TCO Certified** o altra etichetta equivalente);
- b) per i data center se sono conformi all' **European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency** o, in alternativa, alle **Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency » 2021 (JRC)** o aderiscono alle **pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1: Recommended practices for energy management"**; Se una pratica prevista non è considerata pertinente a causa di vincoli fisici, logistici, di pianificazione o di altro tipo, è fornita una spiegazione dei motivi per cui la pratica prevista non è applicabile o praticabile. Le migliori pratiche alternative del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati o altre fonti equivalenti possono essere identificate come alternative dirette qualora consentano risparmi energetici analoghi;
- c) **In tutti i casi** il fornitore o il produttore o il richiedente dovrà essere in possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.
- d) Per l'obiettivo ambientale "mitigazione dei cambiamenti climatici" qualora l'impresa che sostiene l'investimento dichiarai ai sensi dell'**allegato 3 del Decreto ministeriale 10 febbraio 2022** di aver adottato una delle seguenti misure atte a migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa:

- a best practice che garantiscano basse o nulle emissioni in acqua, aria e suolo;*
3. *acquisto/noleggio di strumentazione scientifica aventi caratteristiche in linea con la nota 42 del presente allegato;*
 4. *acquisto di impianti industriali* qualora in possesso di certificazione ambientale ISO 14000;
 5. *spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, se il Proponente si impegna in fase di domanda a garantire che si verifichi almeno una delle seguenti casistiche:*
 - possesso del Proponente o dell'affidatario dei lavori di Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, Emas);
 - iscrizione al Consorzio REC dell'affidatario dei lavori o avvio a recupero di almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti durante l'intervento per rifiuti derivanti dalla cantierizzazione;
 - certificazione dell'intervento secondo protocolli di sostenibilità ambientale (es. Itaca, CasaClima) da parte dell'affidatario dei lavori;
 - autodichiarazione dell'affidatario dei lavori di conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) per l'edilizia, di cui al DECRETO 23 giugno 2022.

C. TIPOLOGIE DI SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO DICHIARARE SE E IN CHE MISURA QUESTE SPESE **INTERFERISCONO/NON INTERFERISCONO** CON I QUATTRO OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO PER IL BANDO.

Nel caso in cui le spese previste **NON** possano essere ricondotte ad una delle precedenti casistiche di esclusione ex-ante (A. e/o B.), sarà necessario dichiarare mediante adeguata descrizione se e in che misura queste spese:

- **interferiscono** con i quattro obiettivi ambientali di riferimento per il bando;
- **NON interferiscono** con i quattro obiettivi ambientali di riferimento per il bando.

ADEMPIMENTI PER I PROPONENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Il proponente, ammesso al contributo, si impegna a presentare dietro richiesta della Regione e

-
- introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
 - nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza, oppure di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
 - utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
 - installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo;
 - soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in cui è esercitata l'attività economica.
- e) per i prodotti derivanti da processo di ricondizionamento/rifabbricazione, se presentano una delle seguenti certificazioni:
- ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS;
 - BS 8887-220:2010 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)";
 - BS 8887-240:2011 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to refurbished/reconditioned equipment)";
 - EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).
- f) **Se non fossero rispettati i requisiti richiesti rispettivamente ai punti a), b) o c) il fornitore dovrà produrre la conformità dei prodotti** alle direttive/regolamenti Reach, RoHS, ecodesign e compatibilità elettromagnetica; ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 [Certificazione della qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione], oppure EN 50614 [Riutilizzo]; ISO 11469 e ISO 1043 [Alloggiamenti Materie Plastiche], ove presenti;

secondo le modalità dalla stessa indicate, documentazione **che attesti il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda ai fini dell'esclusione ex-ante (tipologie di spese B.) con condizione** (certificazioni ambientali, ecc.) secondo quanto previsto nelle linee guida per la rendicontazione previste dall'art. 14 del bando;

Ai fini della valutazione DNSH, sarà necessario indicare, entro i termini previsti all'art. 13 del Bando per la sottoscrizione dell'Accordo⁴⁴, le seguenti informazioni circa l'effetto ambientale dell'operazione finanziata:

- per la mitigazione dei cambiamenti climatici si richiede siano dichiarati:
 - consumi annui di energia elettrica da fonti fossili precedenti l'operazione finanziata (kWh/anno)⁴⁵;
 - consumi annui di energia elettrica da fonte rinnovabile precedenti l'operazione finanziata (kWh/anno)⁴⁴,
 - i risparmi annui stimati dei consumi di energia elettrica ottenuti per effetto dell'intervento finanziato (specificare se da fonte fossile o da fonte rinnovabile) (kWh/anno).
- per l'adattamento ai cambiamenti climatici si richiede sia dichiarato il seguente aspetto:
 - superficie occupata precedentemente l'intervento, distinguendo tra suolo permeabile (es. aree a verde) e quello impermeabile (mq);
- per l'economia circolare/rifiuti si richiede siano dichiarati i seguenti aspetti:
 - produzione totale di rifiuti avviati a recupero precedente l'operazione finanziata (kg/anno),
 - produzione totale di rifiuti avviati a smaltimento precedente l'operazione finanziata (kg/anno).
- per l'emissione in aria/acqua/suolo si richiede siano dichiarati i seguenti aspetti:
 - quantitativo annuo delle singole emissioni in aria/acqua precedentemente l'operazione finanziata (mg/Nmc in aria, mg/l in acqua).

Il proponente si impegna inoltre a rispondere a eventuali richieste della Regione Emilia-Romagna volte a monitorare, anche per tramite di ulteriori indicatori, la sostenibilità ambientale e la coerenza con il principio "DNSH" del programma agevolato.

ADEMPIMENTI PER I PROPONENTI FASE DI RENDICONTAZIONE A SALDO

Il beneficiario sarà tenuto a presentare la documentazione necessaria al fine di comprovare che gli interventi realizzati assolvano il principio DNSH e, pertanto, non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali rilevanti per questo bando. Tale documentazione dovrà essere prodotta in sede di rendicontazione del saldo finale, utilizzando la modulistica che verrà resa disponibile dalla Regione congiuntamente alle linee guida di cui all' art. 14.1 del bando. Sarà richiesto anche di dare conto delle variazioni degli indicatori di cui al punto precedente in esito alla realizzazione degli interventi

⁴⁴ si ricorda che l'art. 13.3.c stabilisce, tra le altre cose, che la sottoscrizione dell'Accordo è in ogni caso subordinata, qualora le spese previste per la realizzazione del programma di investimento non possano essere ricondotte ad una delle casistiche di esclusione ex-ante previste dal presente Allegato **3**, all'acquisizione della documentazione predisposta secondo il modello che sarà fornito dalla Regione, contenente le informazioni circa l'effetto ambientale dell'operazione finanziata sugli obiettivi ambientali identificati.

⁴⁵ ove non sia possibile dichiarare il dato reale può essere eventualmente stimato moltiplicando la Potenza in kW (vd. scheda tecnica di ogni prodotto/macchinario acquistato) per il Tempo di utilizzo annuo previsto (ore/anno).

Allegato 4. Informativa sui settori di intervento pertinenti e sulla tipologia, definizione e valorizzazione degli indicatori di risultato e di output" - Azioni 1.1.1, 1.3.1 e 2.2.2

1. Settori di intervento pertinenti

Per il presente bando saranno applicati i settori di intervento elencati in tabella

Azione	Codice settore di intervento	Definizione settore di intervento
1.1.1	001	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
	002	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
	003	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
	005	Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
	006	Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
	007	Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
	009	Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)
	010	Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete
	011	Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete
	029	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici
1.3.1	021	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi
	027	Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)
	075	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI
2.2.2	048	Energia rinnovabile: solare
	050	Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra
	052	altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)

2. Definizione e sistema di rilevazione degli indicatori previsti per gli interventi rientranti nelle azioni 1.1.1, 1.3.1 e 2.2.2.

La politica di coesione persegue da tempo un'impostazione orientata ai risultati. A tal fine il Regolamento comunitario n. 1060 del 2021 (art. 22, comma 3, lettera d) prevede che l'Adg espliciti nel programma operativo gli obiettivi da raggiungere, sintetizzati da indicatori di risultato con target definiti, e le relative azioni collegate, sintetizzate da indicatori di output, anch'essi dimensionati nel tempo con target intermedi e finali. L'accuratezza, l'affidabilità e la qualità della rilevazione dei dati degli indicatori, come previsto dall'art. 69 del medesimo regolamento, devono essere garantite dall'Adg attraverso un apposito sistema di monitoraggio delle operazioni finanziate dal programma operativo. Nell'ambito degli interventi rientranti nelle azioni 1.1.1 e 1.3.1 e 2.2.2, il Programma Regionale del FESR 2021-27 ha previsto la rilevazione degli indicatori elencati nelle tabelle riportate di seguito, da rilevare in sede di presentazione della domanda (valore previsionale) e a conclusione dell'intervento (valore realizzato).

Azione 1.1.1

Natura indicatore	Tipologia indicatore	Codice	Descrizione	Unità di rilevazione
Output	Comune	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno	Numero
Output	Comune	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	Numero
Output	Comune	RCO07	Organizzazioni di ricerca che partecipano a interventi di ricerca collaborativi	Numero
Output	Comune	RCO10	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca	Numero
Risultato	Comune	RCR06	Numero di domande di brevetto presentate	Numero
Risultato	Comune	RCR102	Numero di ricercatori sostenuti durante la realizzazione dell'intervento	Numero

Note esplicative

RCO01- Imprese beneficiarie di un sostegno

Definizione

L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di un sostegno.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Secondo la definizione stabilita dalla Commissione nel "Commission Staff Working Document, Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027", per una corretta valorizzazione dell'indicatore è necessario rilevare la dimensione delle imprese beneficiarie al momento della presentazione della domanda.

La dimensione delle imprese deve essere attestata come segue:

- Microimprese: ≤ 10 dipendenti e fatturato annuo ≤ 2 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 2 milioni di euro.
- Piccole imprese: ≤ 49 dipendenti e fatturato annuo ≤ 10 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 10 milioni di euro.
- Medie imprese: < 250 dipendenti e fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 43 milioni di euro.

- Grandi imprese: ≥ 250 dipendenti e fatturato annuo > 50 milioni di euro, o stato patrimoniale > 43 milioni di euro.

Se una delle due soglie (dipendenti e fatturato annuo/stato patrimoniale) viene superata per due anni consecutivi, l'impresa deve essere inserita nella categoria dimensionale superiore. La verifica del superamento delle soglie è effettuata dal settore competente attraverso l'analisi delle dichiarazioni aziendali e dei bilanci ufficiali, soggetta a controlli periodici.

La dimensione dell'impresa deve essere attestata/dichiarata contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari si riferiscono all'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua, prendendo come riferimento la data di chiusura dei conti. Il fatturato è calcolato al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.

Se un'impresa constatata, alla data di chiusura dei conti, di aver superato le soglie degli effettivi o finanziarie sopra descritte, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola o media impresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi, in conformità con i criteri sopra riportati, stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Per le imprese di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati devono essere stimati in buona fede ad esercizio in corso.

Per ogni altra specifica inerente alla corretta attribuzione della classe dimensionale dell'impresa, si rimanda alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

Alla conclusione positiva dell'intervento, verrà confermato il valore realizzato dell'indicatore, mantenendo l'attribuzione dell'impresa alla classe dimensionale definita al momento della presentazione della domanda.

Documenti a supporto dell'indicatore

Le dichiarazioni delle imprese relative al dimensionamento saranno soggette a verifiche a campione da parte del settore competente per le concessioni. La selezione delle imprese da verificare avverrà secondo criteri di rischio, dimensione del finanziamento ricevuto e rappresentatività del campione, garantendo un controllo adeguato della conformità alle normative vigenti. Le imprese selezionate per il controllo dovranno fornire all'AdG PR FESR tutti i documenti necessari a comprovare le dichiarazioni relative al dimensionamento secondo la definizione sopra riportata.

RCO02-Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Definizione

L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di una sovvenzione monetaria nella forma di un contributo.

Ai fini della rilevazione l'indicatore RCO02 coincide con l'indicatore RCO01.

RCO07 - Organizzazioni di ricerca che partecipano a interventi di ricerca collaborativi

Definizione

Numero di organizzazioni di ricerca finanziate che collaborano a interventi di ricerca collaborativi. Un intervento di ricerca collaborativo comprende almeno un organismo di ricerca e un altro partner (come un'impresa, un altro organismo di ricerca, ecc.). La cooperazione nelle attività di R&S può essere nuova o esistente e deve durare per tutta la durata dell'intervento sostenuto. L'indicatore copre le partecipazioni attive a interventi di ricerca collaborativi ed esclude gli accordi contrattuali senza una

cooperazione attiva nell'intervento finanziato (ossia esclude i casi in cui i partner di un contratto quadro non partecipano tutti a una specifica cooperazione di ricerca collaborativa).

Gli organismi di ricerca sono organismi con l'obiettivo primario di condurre autonomamente la ricerca di base, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e di diffondere i risultati di tali attività attraverso l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Gli esempi includono università o istituti di ricerca, agenzie di trasferimento tecnologico, intermediari dell'innovazione, entità collaborative virtuali o orientate alla ricerca e possono essere pubblici o privati. (Regolamento della Commissione 651/2014).

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

All'atto della presentazione della domanda il beneficiario dovrà indicare il numero di organismi di ricerca che intende coinvolgere attivamente nell'intervento.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

All'atto della presentazione della richiesta di rimborso a saldo, il beneficiario dovrà fornire il numero di organismi di ricerca con i quali ha effettivamente collaborato per tutta la durata dell'intervento.

Documenti a supporto dell'indicatore

A supporto della rilevazione a conclusione dell'intervento, il beneficiario dovrà fornire nella relazione finale i riferimenti alla documentazione necessaria a identificare l'organismo di ricerca coinvolto, nonché le modalità di partecipazione di quest'ultimo all'intervento.

RCO10 - Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca

Definizione

Numero di imprese che collaborano a interventi di ricerca con organismi di ricerca. La cooperazione nelle attività di R&S può essere nuova o esistente e deve durare almeno per tutta la durata dell'intervento sostenuto. L'indicatore copre le partecipazioni attive a interventi di ricerca congiunti ed esclude gli accordi contrattuali senza una cooperazione attiva nell'intervento finanziato.

Gli organismi di ricerca sono organismi con l'obiettivo primario di condurre autonomamente ricerca di base, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di diffondere i risultati di tali attività attraverso l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Alcuni esempi possono essere università o istituti di ricerca, agenzie di trasferimento tecnologico, intermediari dell'innovazione, entità collaborative virtuali o orientate alla ricerca. Gli istituti di ricerca possono essere pubblici o privati.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Qualora all'intervento collaborino più imprese, al momento della presentazione della domanda il beneficiario dovrà fornire una stima del numero di imprese che collaboreranno all'intervento, includendo nel conteggio il beneficiario stesso. Qualora l'impresa beneficiaria sia l'unica impresa a prendere parte all'intervento, l'indicatore previsionale dovrà essere valorizzato a 1.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

Alla presentazione della richiesta di rimborso a SALDO o SALDO Unica soluzione, il beneficiario dovrà valorizzare l'indicatore contando tutte le imprese che hanno collaborato per l'intera durata dell'intervento.

Documenti a supporto dell'indicatore

Qualora all'intervento collaborino più imprese, il valore assunto dall'indicatore a conclusione delle operazioni dovrà essere supportato da apposita documentazione, indicata nella relazione finale, che certifichi le modalità e la durata della partecipazione di ciascun soggetto e ne permetta l'identificazione.

RCR06 – Numero di domande di brevetto presentate

Definizione

Numero di domande di brevetto presentate e convalidate e che sono collegate all'intervento finanziato. La concessione definitiva della domanda non è un requisito ai fini del conteggio del brevetto.

L'intervento sostenuto deve dare un contributo chiaro e identificabile al brevetto per il quale viene presentata la domanda.

L'indicatore non include le domande di brevetto di design.

Rilevazione

A conclusione dell'intervento o, al massimo entro un anno dalla conclusione dello stesso, l'impresa beneficiaria deve fornire il numero effettivo di domande di brevetto, collegate all'intervento, presentate. La domanda di brevetto presentata deve essere un effetto diretto dell'intervento finanziato. Non sono, quindi, incluse le domande di brevetto che non abbiano una connessione diretta con l'intervento, anche se presentate nel periodo di attuazione dell'intervento stesso.

Documenti a supporto dell'indicatore

Nella relazione finale, il beneficiario dovrà fornire i riferimenti alla documentazione attestante la presentazione della/e domanda/e di brevetto, nonché prova della connessione causale tra le attività oggetto dell'intervento finanziato e la/e domanda/e di brevetto presentate.

Qualora più interventi concorrano alla presentazione di un'unica domanda di brevetto, il valore dell'indicatore dovrà essere ripartito in quote decimali fra tutti gli interventi.

RCR102 – Numero di ricercatori sostenuti durante la realizzazione dell'intervento

Definizione

Numero di posti di lavoro di ricerca creati grazie all'intervento finanziato. L'indicatore è misurato in termini di equivalenti a tempo pieno medi annui calcolati secondo la metodologia fornita nel Manuale OCSE di Frascati 2015. Non sono conteggiate le posizioni vacanti in R&S, né il personale di supporto per R&S (ovvero i posti non direttamente coinvolti nelle attività di R&S).

L'equivalente tempo pieno annuale del personale di R&S è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente spese in R&S durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un equivalente tempo pieno in R&S su base annua. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro normativo/contrattuale.

Una persona a tempo pieno sarà identificata con riferimento alla sua condizione lavorativa, al tipo di contratto (tempo pieno o part time) e al suo livello di impegno nella ricerca e sviluppo (cfr. riferimento OCSE, Capitolo 5.3).

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Al momento della presentazione della domanda il richiedente fornirà una stima del numero di nuovi posti di lavoro di ricerca che intende creare grazie all'intervento.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

Per le strutture di ricerca esistenti, il valore realizzato dell'indicatore dovrà essere fornito dal beneficiario al completamento delle attività dell'intervento supportato, ovvero in sede di rendicontazione a SALDO. Per le strutture di ricerca di nuova costruzione, il valore realizzato dell'indicatore dovrà essere comunicato dal beneficiario al più tardi un anno dopo il completamento della struttura di ricerca.

Documenti a supporto dell'indicatore

Nella relazione finale, il beneficiario dovrà fornire evidenza dei contratti di lavoro attestanti l'assunzione dei ricercatori unitamente ai documenti attestanti la connessione causale tra l'intervento finanziato e la nuova assunzione.

Azione 1.3.1

Natura indicatore	Tipologia indicatore	Codice	Descrizione	Unità di rilevazione
Output	Comune	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno	Numero
Output	Comune	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	Numero
Output	Comune	RCO103	Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno	Numero
Risultato	Comune	RCR02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	Euro
Risultato	Comune	RCR03	Numero di piccole e medie imprese (SME) supportate che introducono una innovazione di prodotto o processo	Numero

Note esplicative

RCO01- Imprese beneficiarie di un sostegno

Definizione

L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di un sostegno.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Secondo la definizione stabilita dalla Commissione nel "Commission Staff Working Document, Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027", per una corretta valorizzazione dell'indicatore è necessario rilevare la dimensione delle imprese beneficiarie al momento della presentazione della domanda.

La dimensione delle imprese deve essere attestata come segue:

- Microimprese: ≤10 dipendenti e fatturato annuo ≤ 2 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 2 milioni di euro.
- Piccole imprese: ≤49 dipendenti e fatturato annuo ≤ 10 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 10 milioni di euro.
- Medie imprese: <250 dipendenti e fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 43 milioni di euro.
- Grandi imprese: ≥250 dipendenti e fatturato annuo > 50 milioni di euro, o stato patrimoniale > 43 milioni di euro.

Se una delle due soglie (dipendenti e fatturato annuo/stato patrimoniale) viene superata per due anni consecutivi, l'impresa deve essere inserita nella categoria dimensionale superiore. La verifica del

superamento delle soglie è effettuata dal settore competente attraverso l'analisi delle dichiarazioni aziendali e dei bilanci ufficiali, soggetta a controlli periodici.

La dimensione dell'impresa deve essere attestata/dichiarata contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari si riferiscono all'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua, prendendo come riferimento la data di chiusura dei conti. Il fatturato è calcolato al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.

Se un'impresa constatata, alla data di chiusura dei conti, di aver superato le soglie degli effettivi o finanziarie sopra descritte, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola o media impresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi, in conformità con i criteri sopra riportati, stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Per le imprese di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati devono essere stimati in buona fede ad esercizio in corso.

Per ogni altra specifica inerente alla corretta attribuzione della classe dimensionale dell'impresa, si rimanda alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

Alla conclusione positiva dell'intervento, verrà confermato il valore realizzato dell'indicatore, mantenendo l'attribuzione dell'impresa alla classe dimensionale definita al momento della presentazione della domanda.

Documenti a supporto dell'indicatore

Le dichiarazioni delle imprese relative al dimensionamento saranno soggette a verifiche a campione da parte del settore competente per le concessioni. La selezione delle imprese da verificare avverrà secondo criteri di rischio, dimensione del finanziamento ricevuto e rappresentatività del campione, garantendo un controllo adeguato della conformità alle normative vigenti. Le imprese selezionate per il controllo dovranno fornire all'AdG PR FESR tutti i documenti necessari a comprovare le dichiarazioni relative al dimensionamento secondo la definizione sopra riportata.

RCO02-Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Definizione

L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di una sovvenzione monetaria nella forma di un contributo.

Ai fini della rilevazione l'indicatore RCO02 coincide con l'indicatore RCO01.

RCO103 - Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno

Definizione

L'indicatore conta il numero delle imprese beneficiarie a forte crescita, considerate tali se rientrano in una delle due condizioni:

1. Imprese con almeno 10 dipendenti che negli ultimi tre anni hanno avuto un aumento medio annuo del numero di dipendenti pari o superiore al 10 per cento. La condizione dei dieci dipendenti deve sussistere dal primo anno di rilevazione del periodo considerato.
2. Imprese con meno di 10 dipendenti che negli ultimi tre anni hanno avuto un aumento medio annuo del numero dei dipendenti del 20 per cento e oltre.

Le medie annue vanno riferite all'ultimo anno fiscale di chiusura dei bilanci e a quelli anteriori.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Il dato deve essere rilevato alla data di concessione del contributo.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

Alla conclusione, positiva, dell'intervento, verrà confermato il valore realizzato dell'indicatore.

Documenti a supporto dell'indicatore

Le dichiarazioni relative alla qualifica di impresa a forte crescita saranno soggette a verifiche da parte dell'Area Monitoraggio, Valutazione e Controlli, attraverso l'utilizzo di apposite banche dati istituzionali. Se necessario, i beneficiari dovranno fornire all'AdG PR FESR tutti i documenti utili a comprovare le dichiarazioni relative alla qualifica di impresa a forte crescita secondo la definizione sopra riportata.

RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)

Definizione

L'indicatore rileva la quota di cofinanziamento a carico del beneficiario degli interventi finanziati. L'indicatore copre anche la parte non ammissibile del costo dell'intervento e l'IVA.

L'indicatore è calcolato sulla base del cofinanziamento previsto nel piano dei costi approvato al momento della concessione del contributo.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

All'atto di concessione del contributo l'indicatore sarà rilevato in automatico dal sistema Sfinge come differenza tra l'importo totale del piano dei costi approvato e il contributo concesso.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

All'atto della presentazione della richiesta di rimborso a saldo, il valore realizzato, anche ai fini della verifica del raggiungimento dei target intermedio e finale, sarà calcolato in automatico dal sistema Sfinge come la differenza tra il costo rendicontato dal beneficiario (comprensivo anche dei costi non ammessi e dell'IVA) e il contributo erogato.

Documenti a supporto dell'indicatore

Non sono richiesti documenti a supporto diversi da quelli necessari per la rendicontazione.

RCR03 - Numero di piccole e medie imprese (SME) supportate che introducono una innovazione di prodotto o processo

Definizione

Numero di PMI, incluse le microimprese, che, grazie al sostegno ricevuto, introducono un'innovazione di prodotto o di processo. Dove:

- per innovazione di prodotto si intende l'introduzione sul mercato di un bene o servizio nuovo o significativamente migliorato rispetto alle caratteristiche di quelli in uso, alla facilità d'uso, componenti o sottosistemi.
- per innovazione di processo si intende l'implementazione di un processo di produzione nuovo o significativamente migliorato, di un metodo di distribuzione o di una attività di supporto.

Si precisa che l'innovazione di prodotto o processo deve essere nuova per l'impresa, ma non necessariamente per il mercato.

Per la definizione di micro, piccola e media impresa si rimanda alle specifiche dell'indicatore RCO01.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Alla data di presentazione della domanda, il richiedente dovrà dichiarare se l'intervento per cui richiede il sostegno prevede una o più innovazioni di prodotto o processo.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

Entro un anno dalla conclusione dell'intervento, il beneficiario dovrà dichiarare se l'intervento per il quale ha ricevuto un sostegno ha effettivamente determinato l'introduzione di una innovazione di prodotto o processo secondo le caratteristiche indicate nella definizione dell'indicatore.

Documenti a supporto

Per il valore previsto dell'indicatore sarà sufficiente la sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte dei soggetti collegati in qualità di beneficiari.

Per il valore realizzato, il beneficiario dovrà fornire, all'interno della relazione finale, evidenza dell'innovazione di prodotto o processo effettivamente introdotte.

Azione 2.2.2

Natura indicatore	Tipologia indicatore	Codice	Descrizione	Unità di rilevazione
Output	Comune	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno	Numero
Output	Comune	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	Numero
Output	Comune	RCO22	Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili (MW)	MW
		RCO22a	di cui: elettricità	
		RCO22b	di cui: termico	
Risultato	Comune	RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra	tons of CO2eq/year
Risultato	Comune	RCR31	Totale energia rinnovabile prodotta (elettrica, termica)	MWh/a
		RCR31a	di cui: elettricità	
		RCR31b	di cui: termico	

Note esplicative

RCO01- Imprese beneficiarie di un sostegno

Definizione

L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di un sostegno.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Secondo la definizione stabilita dalla Commissione nel "Commission Staff Working Document, Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027", per una corretta valorizzazione dell'indicatore è necessario rilevare la dimensione delle imprese beneficiarie al momento della presentazione della domanda.

La dimensione delle imprese deve essere attestata come segue:

- Microimprese: ≤10 dipendenti e fatturato annuo ≤ 2 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 2 milioni di euro.

- Piccole imprese: ≤49 dipendenti e fatturato annuo ≤ 10 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 10 milioni di euro.
- Medie imprese: <250 dipendenti e fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 43 milioni di euro.
- Grandi imprese: ≥250 dipendenti e fatturato annuo > 50 milioni di euro, o stato patrimoniale > 43 milioni di euro.

Se una delle due soglie (dipendenti e fatturato annuo/stato patrimoniale) viene superata per due anni consecutivi, l'impresa deve essere inserita nella categoria dimensionale superiore. La verifica del superamento delle soglie è effettuata dal settore competente attraverso l'analisi delle dichiarazioni aziendali e dei bilanci ufficiali, soggetta a controlli periodici.

La dimensione dell'impresa deve essere attestata/dichiarata contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari si riferiscono all'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua, prendendo come riferimento la data di chiusura dei conti. Il fatturato è calcolato al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.

Se un'impresa constatata, alla data di chiusura dei conti, di aver superato le soglie degli effettivi o finanziarie sopra descritte, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola o media impresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi, in conformità con i criteri sopra riportati, stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Per le imprese di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati devono essere stimati in buona fede ad esercizio in corso.

Per ogni altra specifica inerente alla corretta attribuzione della classe dimensionale dell'impresa, si rimanda alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

Alla conclusione positiva dell'intervento, verrà confermato il valore realizzato dell'indicatore, mantenendo l'attribuzione dell'impresa alla classe dimensionale definita al momento della presentazione della domanda.

Documenti a supporto dell'indicatore

Le dichiarazioni delle imprese relative al dimensionamento saranno soggette a verifiche a campione da parte del settore competente per le concessioni. La selezione delle imprese da verificare avverrà secondo criteri di rischio, dimensione del finanziamento ricevuto e rappresentatività del campione, garantendo un controllo adeguato della conformità alle normative vigenti. Le imprese selezionate per il controllo dovranno fornire all'AdG PR FESR tutti i documenti necessari a comprovare le dichiarazioni relative al dimensionamento secondo la definizione sopra riportata.

RCO02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Definizione

L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di una sovvenzione monetaria nella forma di un contributo.

Ai fini della rilevazione l'indicatore RCO02 coincide con l'indicatore RCO01.

RCO22 - Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili (MW)

Definizione

Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili (di cui: elettrica, termica).

L'indicatore misura la capacità di produzione aggiuntiva di energia rinnovabile installata o ampliata grazie al supporto ricevuto.

L'indicatore copre anche la capacità di produzione che è stata installata o ampliata e non è ancora collegata alla rete (se applicabile) o non è ancora completamente pronta per produrre energia. Per capacità produttiva si intende la "capacità elettrica massima netta", definita da Eurostat come "la potenza attiva massima che può essere fornita, in continuo, con tutti gli impianti in funzione, al punto di presa (cioè dopo aver preso le alimentazioni per gli ausiliari di stazione e tenendo conto delle perdite in quei trasformatori considerati parte integrante della stazione)".

Energia rinnovabile significa "energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (termica e fotovoltaica) e geotermica, energia ambientale, marea, onde e altre energie oceaniche, energia idroelettrica, biomassa, gas di discarica, gas di impianto di trattamento delle acque reflue e biogas." (vedi Direttiva 2018/2011).

La disaggregazione della capacità in energia elettrica e termica si riferisce al tipo di energia prodotta.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà fornire una stima della capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile che intende installare grazie all'intervento.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

Al momento della presentazione della rendicontazione a saldo, il beneficiario dovrà fornire il valore dell'effettiva capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile installata, valorizzando il relativo sottoindicatore come di seguito indicato:

RCO22a di cui: elettricità

RCO22b di cui: termico

Documenti a supporto dell'indicatore

Il valore dell'indicatore realizzato dovrà essere supportato da documenti tecnici atti a certificare quanto dichiarato dal beneficiario e tali da permettere le necessarie verifiche da parte di Adg e Ada."

RCR29 – Emissioni stimate di gas a effetto serra

Definizione

Emissioni di gas a effetto serra totali stimate per le entità o i processi supportati.

La baseline si riferisce al livello di emissioni di gas a effetto serra stimate nell'anno precedente all'inizio dell'intervento e il valore realizzato è calcolato come le emissioni di gas a effetto serra totali stimate in base al livello di prestazione energetica raggiunto successivamente al completamento dell'intervento.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Il valore baseline, come da definizione, dovrà essere dichiarato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, corredato da appositi documenti di supporto. Il richiedente dovrà inoltre fornire il valore previsionale di emissioni di gas a effetto serra che si stima di conseguire al completamento dell'intervento.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

In sede di presentazione della richiesta di rimborso a saldo, il beneficiario dovrà fornire il valore realizzato dell'indicatore.

Documenti a supporto dell'indicatore

Come da definizione, i valori baseline e realizzato dell'indicatore dovranno essere riportati dal beneficiario nella relazione finale e supportati da apposita documentazione tecnica (certificato di

prestazione energetica, audit energetico, o altri documenti tecnici...) al fine di permettere una verifica da parte di Adg e Ada.

RCR31 - Totale energia rinnovabile prodotta (elettrica, termica)

Definizione

Energia rinnovabile annua prodotta prima e dopo l'intervento negli interventi sostenuti. La baseline si riferisce all'energia annua prodotta nell'anno precedente all'inizio dell'intervento e può essere diversa da zero nei casi in cui l'intervento preveda un aumento della capacità di produzione. Il valore realizzato, invece, è uguale all'energia annua prodotta successivamente al completamento dell'intervento. La disaggregazione per energia elettrica e termica si riferisce alla fonte di energia rinnovabile.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Il valore baseline, come da definizione, dovrà essere dichiarato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, corredato da appositi documenti di supporto. Il richiedente dovrà inoltre fornire il valore totale di energia rinnovabile che si prevede di produrre a conclusione dell'intervento.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

In sede di presentazione della richiesta di rimborso a saldo, il beneficiario dovrà fornire il valore effettivamente realizzato dell'indicatore, valorizzando il relativo sottoindicatore come di seguito indicato:

- RCR31a di cui: elettricità
- RCR31b di cui: termico

Documenti a supporto dell'indicatore

Come da definizione, i valori baseline e realizzato dell'indicatore dovranno essere riportati dal beneficiario nella relazione finale e supportati da apposita documentazione tecnica (certificato di prestazione energetica, audit energetico, o altri documenti tecnici...) al fine di permettere una verifica da parte di Adg e Ada.

Allegato 5. Normativa di riferimento e criteri di individuazione del titolare effettivo

Il Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili, tra gli altri, al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo sociale europeo Plus, nonché le regole finanziarie applicabili a tali fondi, pone specifici obblighi in capo gli Stati Membri ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tra questi, l'art. 69 par. 2 richiede agli SM di adottare misure per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità e le frodi, compresa la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione, stabilendo altresì la possibilità di accesso a tali informazioni da parte della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti. L'Allegato XVII al medesimo Regolamento specifica poi le informazioni che devono essere raccolte e conservate nei sistemi informativi delle Autorità di Gestione e che, in particolare, sono: nome/i e cognome/i, data di nascita e numero/i di identificazione IVA o codice/i di identificazione fiscale di ciascun titolare effettivo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Direttiva (UE) 2015/849, per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività.

Il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in materia di Antiriciclaggio, sancisce che il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali e liberi professionisti, in cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica.

La normativa nazionale fornisce altresì i 3 criteri alternativi per la determinazione della titolarità effettiva dei soggetti diversi dalle persone fisiche di cui all'art. 20 del decreto in questione:

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita/no maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.

A titolo esemplificativo: Per le società di persone, le associazioni non riconosciute e i consorzi, il legislatore ha espressamente fornito per l'individuazione del titolare effettivo solo il criterio generale ("la persona fisica o le persone fisiche cui in ultima istanza è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo") o quello residuale. Per le società a capitale diffuso, le associazioni o le cooperative, nonché le Pubbliche Amministrazioni, le Università statali e le società a partecipazione pubblica, laddove siano esclusivamente partecipate da enti pubblici o la partecipazione pubblica non superi la soglia del 25%, trova applicazione il criterio residuale di cui all'articolo 20, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale esso coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente pubblico. Ne deriva che l'individuazione in concreto del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni è effettuata sulla base della verifica degli assetti organizzativi o statutari dell'ente.



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DIVISIONE III – AUTORITÀ DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE DELLE FONTI FINANZIARIE

E

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
UFFICIO IV - PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI FINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI E PIANI E PROGRAMMI FINANZIATI DAL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE E DAL FONDO DI ROTAZIONE, NELL'AMBITO DELLA POLITICA DI COESIONE

**TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI (TSCU) PER LA
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE NEI PROGETTI
DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE – D.I. N. 116 DEL 24/01/2018:
NOTA METODOLOGICA DI AGGIORNAMENTO**

Ottobre 2023

INDICE

<i>1. Introduzione.....</i>	<i>1</i>
<i>2. Sintesi e organizzazione delle attività del GdL congiunto</i>	<i>2</i>
<i>3. Quadro congiunturale e principali indici di riferimento.....</i>	<i>2</i>
<i>4. Analisi dei CCNL e risultati ottenuti.....</i>	<i>4</i>
<i>5. Modalità di adeguamento.....</i>	<i>9</i>

1. Introduzione

L'utilizzo delle *opzioni semplificate di costo* (OSC) rappresenta una soluzione di semplificazione dei processi amministrativi e contabili, nell'ambito della gestione e attuazione dei Fondi Europei, volta a ridurre oneri burocratici in capo ai beneficiari e alle Amministrazioni Pubbliche, efficientando l'utilizzo delle risorse attraverso un orientamento alla performance che punta alla realizzazione degli obiettivi strategici e al raggiungimento dei risultati di progetto.

Nel periodo di programmazione 2014-2020, la Commissione Europea ha incentivato l'utilizzo di opzioni semplificate di costo da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche titolari di Programmi Operativi (PO) cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE).

Con particolare riferimento ai progetti di ricerca, sviluppo, e innovazione finanziati a valere sui Programmi Operativi Nazionali 2014-2020 "Ricerca e Innovazione" (*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR – ora solo Ministero dell'Università e della Ricerca – MUR*) e "Imprese e Competitività" (*Ministero delle Imprese e del Made in Italy - MIMIT*), le competenti Autorità di gestione hanno sviluppato una metodologia di calcolo comune finalizzata alla definizione di tabelle standard di costi unitari, approvate con Decreto interministeriale MIUR – MIMIT prot. n. 116 del 24 gennaio 2018, per la rendicontazione dei costi di personale.

La "*Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020*" (per brevità, la Metodologia), è stata sviluppata partendo da una base dati implementata sulla storicità dei progetti, realizzati nel periodo 2009 – 2016, assimilabili alle attività degli interventi finanziati nel ciclo di programmazione 2014-2020, che presentavano una rendicontazione a costi reali delle spese di personale.

Qualora l'importo delle sovvenzioni, sotto forma di opzioni semplificate di costo, sia calcolato mediante l'utilizzo di dati storici, è opportuno che si tenga conto dei cambiamenti nel contesto di riferimento. Infatti, sebbene nei Regolamenti EU di riferimento (Reg. 1303/2013 e Reg. 1060/2021) non vi siano delle disposizioni esplicite riguardanti l'adeguamento dei costi unitari, delle somme e dei tassi forfettari, la Commissione Europea, negli *Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi – versione riveduta (2021/c 200/01)*,¹ raccomanda di adeguare le opzioni semplificate in materia di costi, al fine di tenere conto dei mutamenti di ordine macroeconomico nonché prevedere, nella metodologia, dei sistemi di adeguamento automatico.

A tal riguardo, il documento metodologico (*Allegato 1*), al par. 4.3 "*Adattamento delle tabelle standard dei costi unitari*", prevede che "*le Autorità di Gestione dei rispettivi Programmi Operativi Nazionali FESR 2014-2020 "Ricerca e Innovazione" e "Imprese e Competitività" si riservano la possibilità di adattare, periodicamente, le tabelle standard dei costi unitari, così da tenere in considerazione eventuali mutamenti di ordine economico. La revisione dei parametri potrà avvenire, a titolo esemplificativo, attraverso l'utilizzo combinato di uno o più strumenti, quali: indicatori economici e variazioni normative o analisi dei sistemi di contabilità generale e analitica dei beneficiari*".

Anche nel nuovo periodo di programmazione 2021-2027, il tema della semplificazione continua ad essere al centro degli interessi istituzionali dell'Unione, con lo scopo di garantire una efficace ed efficiente gestione ed utilizzo dei Fondi. In tale ottica ed in considerazione delle raccomandazioni fornite dalla Commissione Europea, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del Programma Nazionale "Ricerca, innovazione, competitività per la transizione verde e digitale" 2021-2027 (PN RIC 21-27), di concerto con l'Organismo Intermedio, Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), hanno costituito un Gruppo di Lavoro congiunto (GdL) con l'obiettivo di definire la più opportuna modalità di

¹ *Guidance on Simplified Cost Options (SCOs): Flat rate financing, Standard scales of unit costs, Lump sums (under Articles 67 and 68, 68a and 68b of Regulation (EU) No 1303/2013, Article 14 of Regulation (EU) No 1304/2013 and Article 19 of Regulation (EU) No 1299/2013). Revised edition following the entry into force of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52021XC0527%2802%29>).*

aggiornamento delle suddette tabelle standard di costi unitari per il ciclo di programmazione 2021-2027, in linea con le attuali condizioni congiunturali.

2. Sintesi e organizzazione delle attività del GdL congiunto

A seguito delle intese tra le due AdG, intercorse tra i mesi di marzo e aprile 2023, è stato costituito il GdL e definita la composizione dello stesso (4 membri in rappresentanza del MUR e 3 membri per il MIMIT). Il necessario coordinamento tra le due delegazioni è stato assicurato attraverso riunioni periodiche di allineamento svolte sia in presenza che da remoto.

La prima attività ha riguardato lo studio del quadro congiunturale, con l'obiettivo di verificare mutamenti significativi di ordine economico/normativo nel periodo di riferimento (2016-2023), nonché degli indicatori disponibili da Eurostat ed Istat, per misurare l'impatto di tali mutamenti, anche in relazione al costo del lavoro (cfr. Par. 3 – *Quadro congiunturale e principali indici di riferimento*).

Successivamente, il GdL ha condotto un'analisi qualitativa e quantitativa sui principali CCNL di settore presi a riferimento per lo sviluppo della Metodologia e rappresentativi delle tipologie contrattuali maggiormente utilizzate dai beneficiari, con il duplice obiettivo di *i)* identificare, se previsti, eventuali meccanismi di adeguamento dei salari e *ii)* quantificare la variazione dei valori retributivi tabellari tra il 2016 e il 2023. In questa fase, secondo un criterio di competenza, la delegazione MIMIT ha sviluppato l'analisi con riferimento alla macrocategoria delle *Imprese*, la delegazione MUR relativamente ad *Enti Pubblici di Ricerca ed Università* (cfr. Par. 4 – *Analisi dei CCNL e risultati ottenuti*).

Per testare i risultati ottenuti dall'analisi *on desk*, si è proceduto a coinvolgere nell'indagine alcuni beneficiari, selezionati per ciascun settore di riferimento, attraverso interviste singole finalizzate a rappresentare lo scopo e l'oggetto delle rilevazioni ed acquisire informazioni e dati utili al processo decisionale.

Nel mese di settembre 2023, sulla base delle rilevazioni effettuate, sono state valutate le diverse opzioni di adeguamento delle TSCU al fine di definire la proposta metodologica più idonea (cfr. Par. 5 – *Modalità di adeguamento TSCU*).

Nel mese di ottobre 2023, la presente nota metodologica è stata sottoposta alle amministrazioni competenti per la successiva approvazione.

3. Quadro congiunturale e principali indici di riferimento

Nell'ultimo triennio del periodo di riferimento, annualità 2016-2022, rispetto ad una prima fase abbastanza stabile del quadro macroeconomico, eventi eccezionali come la crisi sanitaria, prima, e il conflitto Russia-Ucraina, poi, hanno fortemente perturbato il sistema economico nazionale e internazionale. Al rallentamento registrato nel 2019 si è sovrapposto l'impatto della crisi sanitaria che ha segnato un crollo congiunturale significativo nel corso del 2020; il 2021, a seguito delle conseguenze del conflitto militare e di una forte ripresa rispetto al periodo emergenziale, si caratterizza per una forte impennata di tutte le materie prime, in particolare di quelle energetiche, unitamente ai colli di bottiglia nelle catene globali del valore, che hanno determinato pressioni sui prezzi che si sono diffuse a tutte le fasi del processo produttivo, scaricandosi sui prodotti finali. L'indice dei prezzi al consumo, a febbraio 2022, ha segnato aumenti tendenziali record negli Stati Uniti (7,8 %) e nell'area dell'euro (5,8 %). Le pressioni inflazionistiche hanno indotto la banca centrale statunitense al primo rialzo dei tassi di riferimento da dicembre 2018.

L'attenzione del GdL si è, perciò, incentrata su quegli indicatori e sulle rilevazioni statistiche, pubblicati da Eurostat ed Istat, che meglio consentono di osservare l'impatto di questi fenomeni macroeconomici straordinari sulle spese del personale.

L'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA): permette di misurare l'inflazione in modo comparabile tra i diversi paesi europei. Dai valori medi annuali dell'IPCA generale (*All-items HICP*), nell'intervallo 2016 - 2022, emerge un chiaro aumento a partire dall'inizio del 2021: nel periodo in questione si registra, in Italia,

un incremento complessivo del tasso d'inflazione del + 14,3%, di cui l'8,7% soltanto nell'ultimo anno (indice 2016=99,9; 2022=114,2).²




Figura 1 – IPCA – andamento del tasso d'inflazione, in Italia e nell'Eurozona, nel periodo 2016-2022. Il grafico mostra la variazione percentuale anno per anno: la variazione complessiva è ottenuta mediante la somma dei periodi intermedi.

Nel 2023, il dato inflazionistico nazionale è del +5,5% (IPCA=120,1) nel mese di agosto rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, con una tendenza in calo a partire da gennaio. Il quadro è simile nei paesi dell'Eurozona, con valori solo leggermente più bassi (+5,3%; IPCA=124,05).³

Per quanto riguarda l'**IPCA al netto degli energetici importati (IPCA-NEI)**,⁴ i dati Istat⁵ forniscono un riscontro coerente con le aspettative di una variazione più contenuta nel periodo di riferimento: l'inflazione misurata dall'indice in questione si attesta al +10,5%, anche in questo caso con un netto incremento a partire dal 2021.




Figura 2 – IPCA al netto degli energetici importati – andamento in Italia nel periodo 2016-2022.

Per l'anno corrente, le ultime previsioni dell'Istituto nazionale descrivono una variazione percentuale dell'IPCA-NEI del 6,6%,⁶ con un *trend* in diminuzione per gli anni a seguire.⁷

In considerazione della tipologia di costo (costi del personale) su cui inciderà l'aggiornamento delle TSCU si è ritenuto di osservare come i mutamenti del contesto economico e normativo abbiano impattato sul costo del lavoro. È stato analizzato l'**Indice del costo del lavoro (LCI)** che descrive lo sviluppo a breve termine del costo

² https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_aind/default/table?lang=en.

³ https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/PRC_HICP_MANR/default/table?lang=en.

⁴ L'indicatore è considerato come riferimento per la contrattazione collettiva dall'AQ del 2009 e non rientra tra quelli diffusi mensilmente dall'Istat, mentre è disponibile l'indice IPCA al netto della componente energetica (IPCA-NEI).

⁵ <https://www.istat.it/it/files/2023/06/Metodologia-Ipca-nei-7-giugno-2023.pdf>.

⁶ Previsione effettuata con le informazioni disponibili al 6 giugno 2023.

⁷ <https://www.istat.it/it/files/2023/06/Ipca-nei-7-giugno-2023.pdf>.

orario del lavoro sostenuto dai datori di lavoro, in termini nominali, ed è ottenuto dividendo il costo del lavoro in valuta nazionale per il numero di ore lavorate. Il dato pubblicato da Eurostat si riferisce all'aggregato dei settori B-S⁸ del sistema di classificazione delle attività economiche dell'UE "NACE Rev. 2".⁹

In particolare, le variazioni sono misurate, su base trimestrale, per il costo totale del lavoro composto da:¹⁰

- *salari e stipendi (Wages and Salaries – WAG)*: remunerazioni dirette, bonus e indennità corrisposte dal datore di lavoro in contanti o in natura in cambio del lavoro svolto, pagamenti per i piani di risparmio dei dipendenti, pagamenti per giorni non lavorati e retribuzione in natura come cibo, bevande, carburante, auto aziendali, etc.;
- *costi non salariali*, cioè costi del lavoro diversi da salari e stipendi (*OTH – non-wage costs*): contributi sociali a carico dei datori di lavoro, più le tasse sull'impiego considerate come costo del lavoro, al netto dei sussidi destinati a rimborsare parte o l'intero costo della retribuzione diretta a carico del datore di lavoro.

Nelle annualità di riferimento 2016-2022, per l'indice LCI, dalle pubblicazioni ufficiali sul sito di Eurostat si registra una variazione in aumento passando dal 2016=92,3 al 2022=101,9,¹¹ con base annua di riferimento 2020=100.

GEO	Italy
TIME	
2016	92.3
2017	93.1
2018	94.9
2019	96.4
2020	100.0
2021	99.3
2022	101.9

Figura 3 – LCI by NACE Rev. 2 activity, in Italia, nel periodo 2016-2022.

Per il 2023, il campione più recente è quello relativo al Q2, che restituisce un incremento del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (indice Q2-2022=99,9; indice Q2-2023=102,5).

4. Analisi dei CCNL e risultati ottenuti

A) Comparto Imprese

Lo studio ha riguardato i seguenti settori: **Metalmeccanico; Chimico-farmaceutico; Commercio e Servizi**; considerando, a titolo esemplificativo, i CCNL di riferimento più rappresentativi. In questo senso, la significatività dei diversi CCNL sul campione dei dati storici utilizzati per lo sviluppo della Metodologia è data dal seguente peso percentuale: **Metalmeccanico 60,30% del totale comparto imprese, Chimica 8,59% e Commercio/Terziario 8,24%**.

L'analisi sui CCNL, qualitativa e quantitativa, è stata condotta confrontando i testi vigenti nell'anno 2016 con quelli attualmente vigenti.¹²

⁸ <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/17501855/3-15092023-BP-EN.pdf/985a503c-7275-25f3-a803-1b8fd41d7f8e-:~:text=In%20the%20euro%20area%2C%20wages,the%20second%20quarter%20of%202023>, p.3.

⁹ Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne.

¹⁰ Reg. (CE) n. 1737/2005 del 21 ottobre 2005 recante modifica del Reg. (CE) n. 1726/1999 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro.

¹¹ https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LC_LCI_R2_A_custom_7455577/default/table?lang=en.

Per ottenere i dati sono stati applicati i seguenti filtri: 1) *Statistical classification of economic activities in the European Community: Industry, construction and services (except activities of households as employers and extra-territorial organisations and bodies) [B-S]*; 2) *Unit of measure: index, 2020=100*.

¹² In caso di vacanza contrattuale, intervenuta a seguito della scadenza di un contratto, quest'ultimo continua a vigere in attesa di rinnovo.

L'analisi qualitativa ha riguardato il sistema della contrattazione collettiva con particolare riferimento alla disciplina relativa al trattamento economico del dipendente, al fine di **verificare i meccanismi di adeguamento delle retribuzioni** ed eventuali forme di indicizzazione dei salari ai parametri macroeconomici.

L'analisi quantitativa ha consentito di apprezzare l'andamento delle retribuzioni nel corso del periodo di riferimento. Nel dettaglio sono state ricavate dai diversi CCNL le tabelle dei minimi retributivi vigenti al 2016 e confrontate con quelle contenute nell'ultimo rinnovo dello stesso contratto, ricavandone **la variazione nei valori tabellari**.

Segue una rappresentazione sintetica dei risultati ottenuti.

Settore	Campione CCNL analizzati (cod. CNEL)	Analisi qualitativa (meccanismo di adeguamento)	Analisi quantitativa (variazione % dei minimi tabellari)
A) <i>Metalmeccanici</i>	Industrie (C011), PMI (C018), Artigiani (C030), Cooperative (C016)	Tendenziale meccanismo di indicizzazione dei minimi retributivi alla dinamica inflativa consuntiva misurata con l'IPCA al netto degli energetici importati (IPCA-NEI) ¹³	Variazione media rilevata sul campione intorno all'11% - 12%
B) <i>Chimica</i>	Chimico e Affini: industrie (B011), Farmaceutica Chimica e Affini Piccola e Media Impresa (B018)	Il contratto <i>Industrie</i> , nel descrivere l'aumento retributivo richiama lo «scostamento inflattivo». Per <i>PMI</i> non è presente un richiamo analogo, sebbene si evidenzia una dinamica crescente di poco inferiore al caso sopra	Variazione media rilevata sul campione tra il 10% - 11%
C) <i>Commercio e Servizi</i>	Commercio e Servizi (H011), Commercio (CISAL) (H024), Dipendenti del terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi (SCI-CONFISAL) (H01N)	Non è presente un espresso meccanismo di adeguamento all'inflazione trasversale alle diverse categorie. Emolumenti <i>una tantum</i> per livello, distribuiti in due soluzioni nell'anno 2023, per contribuire alla tenuta del potere di acquisto dei lavoratori ¹⁴ nelle more dei rinnovi contrattuali	Variazione di settore tendenzialmente inferiore alle dinamiche inflattive

Tabella 1 – Risultati analisi qualitativa e quantitativa CCNL comparto Imprese.

In conclusione, l'aumento retributivo risulta essere una costante nel periodo di riferimento. Tuttavia, in termini quantitativi, l'aumento dei salari base risulta variabile a seconda del settore di riferimento. In particolare, la contrattazione collettiva del settore Commercio risulta più frammentata che negli altri: nei contratti H011 e H01N la variazione dei minimi tabellari è inferiore (circa l'8-9%) rispetto ai dati riscontrati negli altri *cluster* analizzati, mentre il contratto H024 presenta una variazione molto superiore.

Di seguito, nella Figura 4, si riportano le variazioni percentuali medie ottenute dall'analisi quantitativa e le variazioni percentuali dell'**Indice della retribuzione contrattuale oraria (IRC)**,¹⁵ nel periodo gennaio 2016 – agosto 2023, che evidenziano una tendenziale convergenza dei risultati, salvo che per i dati sul Terziario di cui si è detto in precedenza.

¹³ Le parti, a seguito di un incontro annuale, per ciascun anno di vigenza del CCNL, stabiliscono gli incrementi sulla base dell'indice in questione.

¹⁴ Gli emolumenti *una tantum* rappresentano una figura eccezionale, adottata in ragione degli impatti economici negativi a carico del terziario. In ragione di tale eccezionalità, questi importi, non sono considerati nel calcolo della variazione percentuale.

¹⁵ https://esploradati.istat.it/databrowser/-/it/dw/categories/IT1.Z0500LAB.1.0/LAB_EMPLWAGE/LAB_EMPL_NATLABCONT/DCSC_RETRCONTRIC/IT1.155_318_DF_DCSC_RETRCONTRIC_1.1.0

Retribuzione contrattuale: retribuzione lorda, comprensiva dei contributi sociali e delle imposte sul reddito a carico dei lavoratori dipendenti.




Figura 4 – Imprese: variazione percentuale media di settore e confronto con IRC.

B) Enti Pubblici di Ricerca (EPR) vigilati dal MUR

L'analisi condotta ha riguardato i dati dei CCNL per i 12 Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR già considerati ai fini della redazione della Nota Metodologica iniziale di cui al D.I. n. 116 del 24.1.2018. In particolare:

- 1) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- 2) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";
- 3) Istituto Nazionale di Astrofisica;
- 4) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica;
- 5) Centro Ricerche Enrico Fermi;
- 6) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi";
- 7) Istituto Italiano di Studi Germanici;
- 8) Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- 9) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park;
- 10) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale;
- 11) Agenzia Spaziale Italiana;
- 12) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

L'indagine, avviata con nota dell'Ufficio IV del MUR prot. 17225 del 14.09.2023,¹⁶ ha riguardato i dati dei CCNL applicabili per gli otto livelli di inquadramento e relative fasce retributive.

Nello specifico, sono stati reperiti i seguenti dati, con l'obiettivo di calcolare i valori medi, per livello di inquadramento, nelle due annualità di riferimento 2016-2022:

- valore della retribuzione individuato dal CCNL a cui è stato aggiunto il valore individuato dalla contrattazione integrativa di Ente;
- oneri fiscali, assistenziali e previdenziali (a carico dell'Ente – "lordissimo");
- dettaglio IRAP (da detrarre al valore del "lordissimo" in quanto costo non ammissibile).

¹⁶ Con nota prot. 17830 del 21.09.2023, l'Ufficio IV ha diffuso una nota di chiarimento, esplicitando ulteriori istruzioni per la corretta raccolta dei dati cui ha fatto seguito un help desk informativo finalizzato a fornire gli opportuni chiarimenti su specifiche casistiche presentate dagli Enti.

Di seguito, si riporta l'elaborazione dei dati di variazione del costo di personale nel periodo oggetto di aggiornamento misurando la variazione dei dati fra il 2016 e il 2023 articolato per "SOGGETTO / FASCIA" come definito dalla Nota Metodologica di calcolo delle tabelle dei costi standard unitari di cui al D.I. n. 116 del 24/01/2018.

Livello	Retribuzione + Oneri ammissibili	Retribuzione + Oneri ammissibili
	Valore medio 2016	Valore medio 2023
ALTO	86.225,28 €	92.292,20 €
MEDIO	57.387,07 €	61.839,58 €
BASSO	40.039,41 €	43.355,29 €
Valore Medio totale	€ 61.217,25	€ 65.829,02

Tabella 2 – Enti Pubblici di Ricerca – Variazione 2016-2022 del costo medio retributivo per le diverse tipologie professionali e secondo l'articolazione per livelli di inquadramento.

La variazione percentuale delle retribuzioni misurata, per livello, fra i due anni di riferimento è rappresentata nella figura sotto. La media aritmetica fra le variazioni dei tre livelli è pari al **7,69%**.




Figura 5 – Enti Pubblici di Ricerca: variazione percentuale media del costo di personale 2016-2023.

C) Università

Lo studio ha riguardato l'analisi della variazione del costo del lavoro del comparto universitario come definito dal CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca nell'arco temporale 2016-2022.

- 1) Relativamente al **professore ordinario**, sono state reperite e analizzate le tabelle retributive¹⁷ relativamente al trattamento economico dei due regimi di inquadramento professionale in vigore, ovvero:
 - il regime previgente colonna d) ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.P.R. n. 232/2011 del 15.12.2011;
 - il nuovo regime ai sensi dell'articolo 3 comma 2 e 6 del D.P.R. 232/2011 del 15.12.2011 (art. 8 e 24 comma 1 e 3 Legge 240/2010);
- 2) l'analisi del trattamento economico ha preso in considerazione l'incremento apportato con il DPCM del 25.07.2022 per i professori ordinari assunti a tempo pieno per tutte le classi professionali;
- 3) sono state considerate tutte le voci di costo "caratteristico" che compongono la retribuzione lorda, esclusa l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In considerazione del fatto che il trattamento economico per il professore ordinario è determinato a livello normativo secondo i due regimi sopra individuati, l'analisi ha riguardato le seguenti università:

¹⁷ Università degli Studi di Milano Statale: <https://work.unimi.it/rlavoro/retribuzioni/2076.htm>

Università degli studi di Firenze: <https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2862.html>

Università degli Studi di Palermo: <https://www.unipa.it/Tabelle-retributive-del-personale-docente-dellAteneo/>.

- Università degli Studi di Milano Statale;
- Università degli Studi di Firenze;
- Università degli Studi di Palermo.

Per il calcolo della variazione del costo retributivo lordo per il periodo 2016-2022, si assume il valore medio per il professore ordinario per l'anno 2016 rilevato dall'indagine predisposta dal *Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del MIUR* in materia di "costi orari medi caratteristici" di Ateneo.¹⁸

Di seguito, una tabella riepilogativa delle variazioni percentuali del costo medio delle retribuzioni lorde nel periodo 2016 – 2022.

2016	2022 Regime di cui alla colonna d) - articoli 2 e 4 del D.P.R. n. 232/2011	Variazione 2016-2022
113.321,00	132.112,44	16,58%
2016	2022 Regime di cui all'art. 8 e 24 comma 1 e 3 Legge 240/2010	Variazione 2016-2022
113.321,00	139.633,44	23,22%

Tabella 3 – Professore ordinario – variazione % costo medio retribuzione lorda (€) 2016-2022.

Parimenti, con riguardo al calcolo della variazione del costo retributivo lordo per il periodo 2016-2022 riferito al *professore associato, al ricercatore e al tecnico amministrativo*, a valere sull'anno 2016, si assume il metodo di calcolo del costo medio nazionale individuato nella Metodologia,¹⁹ e dunque applicando al costo medio rilevato per il professore ordinario i coefficienti ivi individuati. Infatti, il metodo di calcolo per coefficienti consente di utilizzare i valori retributivi medi per l'anno 2016 già indicati nella Metodologia, e di ricavare quelli al 2022, ai fini del calcolo della variazione percentuale per il periodo 2016-2022 del costo medio retributivo per il personale universitario.

Le seguenti tabelle 4 e 5 espongono, per i due regimi di inquadramento professionale, la variazione % del costo medio del personale universitario per il periodo 2016-2022 secondo l'articolazione in livelli (alto, medio, basso) prevista dalla Metodologia richiamata.²⁰

Livello	Profilo	Costo medio 2016	Costo medio 2022	Variazione %
ALTO	Professore ordinario (Regime artt. 2 e 4 D.P.R. n. 232/2011)	113.321,00	132.112,44	16,58%
MEDIO	Professore associato	79.324,70	92.478,71	16,58%
BASSO	Ricercatore + Tecnico amministrativo	45.328,40	52.844,98	16,58%

Tabella 4 – Variazione % 2016-2022 del costo medio retributivo per le diverse tipologie professionali e secondo l'articolazione per livelli (Regime artt. 2 e 4 D.P.R. n. 232/2011).

¹⁸ Cfr. Allegato 4 alla Metodologia di cui Decreto Interministeriale n. 116 del 24.01.2018; l'indagine ha riguardato il costo medio caratteristico per il solo professore ordinario per le annualità 2014, 2015 e 2016, rilevato direttamente dalle Università coinvolte nei progetti di ricerca.

¹⁹ Cfr. *ibidem*.

²⁰ Cfr. *ibidem*.

Livello	Profilo	Costo medio 2016	Costo medio 2022	Variazione %
ALTO	Professore ordinario (Regime artt. 8 e 24 comma 1 e 3 L. 240/2010)	113.321,00	139.633,44	23,22%
MEDIO	Professore associato	79.324,70	97.743,41	23,22%
BASSO	Ricercatore + Tecnico amministrativo	45.328,40	55.853,38	23,22%

Tabella 5 – Variazione % 2016-2022 del costo medio retributivo per le diverse tipologie professionali e secondo l'articolazione per livelli (Regime artt. 8 e 24 comma 1 e 3 L. 240/2010).

5. Modalità di adeguamento

- Verificata, al par 3, la sussistenza delle condizioni previste dalla Metodologia per procedere all'aggiornamento delle TSCU;
- considerate la tipologia di costo (spese del personale) a cui si applicano i costi unitari in aggiornamento e le analisi sui CCNL, di cui al paragrafo 4, che hanno evidenziato aumenti trasversali della componente tabellare delle retribuzioni, se pur con specificità per le diverse categorie contrattuali;
- vista la Comunicazione della Commissione europea, *Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei*, che prevede, al par. 4.6, una raccomandazione affinché l'AdG adegui le opzioni di costo semplificate al momento di pubblicare un invito a presentare proposte ovvero di procedere a un periodico adeguamento al fine di tenere conto di mutamenti di ordine economico, come ad esempio quelli che interessano i costi energetici, i livelli retributivi ecc.;
- tenuto conto, altresì, che la Comunicazione suindicata suggerisce di integrare nella Metodologia taluni adeguamenti automatici riconducibili, ad esempio, all'inflazione o all'evoluzione delle retribuzioni, affinché l'OSC rimanga, nel tempo, un'approssimazione attendibile dei costi reali;

si ritiene che l'**Indice del Costo del Lavoro (LCI)** risulti essere la modalità più appropriata per l'aggiornamento delle tariffe orarie del personale di cui al D.I. n. 116 DEL 24.1.2018, anche nell'ottica di garantire semplicità applicativa ed immediatezza di calcolo.

Pertanto, sulla base degli indici medi annuali proposti da Eurostat, è stata calcolata la variazione percentuale nel periodo di riferimento (2016-2022), utilizzando il metodo di calcolo comunemente impiegato per misurare le variazioni percentuali sulla base di numeri indice:²¹

$$\frac{(\text{indice } t_1 - \text{indice } t_0)}{\text{indice } t_0} \times 100$$

da cui

$$\frac{(101,9 - 92,3)}{92,3} \times 100 = \mathbf{10,4\%}$$

La percentuale incrementale del **+ 10,4%** viene applicata alle tabelle standard da aggiornare (tabella 6), ottenendo gli importi indicati nella tabella 7.

²¹ Un indice è una serie di numeri, ciascuno rappresentante un periodo diverso, impiegata per seguire l'andamento di una variabile nel tempo. Ciò rende possibile effettuare in modo rapido un confronto fra periodi.

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
MEDIO	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
BASSO	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

Tabella 6 – TSCU Metodologia DI n. 116 del 24/01/2018.

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 83,00	€ 81,00	€ 61,00
MEDIO	€ 47,00	€ 53,00	€ 36,00
BASSO	€ 30,00	€ 34,00	€ 32,00

Tabella 7 – TSCU aggiornate adeguate con LCI 2016 - 2022 (+ 10,4%).

A partire dall'annualità 2026, i costi unitari, di cui alla tabella 7, potranno essere aggiornati in funzione dell'Indice LCI, calcolato su base annua, qualora si registri una variazione pari o superiore al 5% rispetto al valore dell'annualità 2022, ovvero dell'annualità presa a riferimento per l'ultimo aggiornamento effettuato.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Adriano Gilli, Responsabile di SETTORE ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/2171

IN FEDE

Adriano Gilli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Roberto Ricci Mingani, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/2171

IN FEDE

Roberto Ricci Mingani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2037 del 09/12/2025

Seduta Num. 52

OMISSIS

Il Segretario

Colla Vincenzo

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi